




24



GREGGIO

AVVOCATI D'IMPRESA



24 ORE
PROFESSIONALE

In collaborazione con




CTP

CECCATO
TORMEN
& PARTNERS
CONSULENTI DEL LAVORO



Pensiero
di Ettore Greco



Newsletter realizzata da

24ORE
PROFESSIONALE

in collaborazione con

GREGGIO
AVVOCATI D'IMPRESA

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 Ore Professionale

© 2022 il Sole 24 Ore S.p.a
Tutti i diritti riservati.
é vietata la riproduzione
anche parziale e con
qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione
dei testi, anche se curati
con scrupolosa attenzione,
non possono comportare
specifiche responsabilità
per involontari errori
e inesattezze.

CHIUSA IN REDAZIONE:
25 Luglio 2022

INDICE

IL DISUBBIDIENTE

- L'eterno ritorno del Codice della Crisi 6

IMPRESA

- Il processo di compravendita aziendale 10
- Fondi alle Pmi creative per l'acquisto di brevetti 14
- Imprese salvate dai lavoratori: «Riavviate 71 Pmi in tre anni» 20
- Incentivata la ricerca sull'intelligenza artificiale 22
- Servizio di ricarica elettrica delle auto e welfare aziendale:
i chiarimenti delle Entrate 23
- Sostenibilità e cambiamento individuale 28

DIRITTO

- La sorte dei compensi dei professionisti nel codice della crisi 32
- Al confronto con esperto e creditori occorre portare una bozza di piano 38
- Una misura alternativa all'amministrazione straordinaria 40
- Nella nuova bancarotta più spazio alle attenuanti e alla non punibilità 41
- Nuova misura contro il riciclaggio in linea con le indicazioni europee 43
- Nuove esigenze, nuovi contratti: il contratto di coworking 48
- L'obbligo di buona fede è esteso alle negoziazioni con i creditori 54
- Start-up innovative, l'iscrizione non esclude il fallimento:
sì alle verifiche giudiziali 55

LAVORO

- Parità di genere e occupazione femminile:
le novità introdotte nel biennio 2021-2022 59
- Corte di Giustizia Europea, causa C-154/20: le ferie sono orario di lavoro? 62
- La sentenza del Tribunale di Udine e la risoluzione
del rapporto di lavoro per comportamento concludente 65
- Sgravio contributivo per i contratti di apprendistato
di primo livello stipulati nel 2022 68
- Sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi violazioni
di norme antinfortunistiche 75

ECONOMIA

- CIVIL WAR 82
- "BAMBOLINA E BARRACUDA" 86
- Agricoltura. Cercasi polizze antisiccità ma le compagnie si tirano indietro 90
- La biodiversità economica è il primo passo verso un nuovo welfare 92

INDICE

- La guerra ha risvegliato lo spettro della stagflazione e della sfiducia nel futuro 94

PNRR

- "Smart Export": l'Accademia Digitale per l'internazionalizzazione delle PMI 98
- Crediti di imposta energia elettrica e gas naturale 100
- Il ricorso all'avvalimento nelle opportunità del PNRR: tipologie e cautele 107

GEPOLITICA

- La crisi ucraina allontana i Balcani dall'Unione 112
- Dal minor costo in assoluto ai compromessi con l'affidabilità 114
- Stagione di dilemmi politici, economici e istituzionali per la Ue 116


CULTURA

- In memoriam: un ricordo di Michael Crichton, a ottant'anni dalla nascita 120
- Solo la bellezza salverà il mondo 122

AUTORI

124

IL DISUBBIDIENTE



Confine
di Nelu Pascu

EDITORIALE

L'eterno ritorno del Codice della Crisi

di Marco Greggio - Avvocato in Padova, specializzato in diritto societario e della crisi d'impresa



Dopo una serie di rinvii dell'entrata in vigore del **Codice della Crisi e dell'Insolvenza**, anche l'ultimo termine del 15 luglio 2022 appariva - per molti - destinato ad essere procrastinato.

Ad perpètuam rèi memòriam: il Codice della Crisi è stato **emanato con il Decreto Legislativo n. 14/2019** (che ha dato definitiva attuazione alla legge n. 155 del 19 ottobre 2017); una prima (e minore) parte è entrata in vigore il 16 marzo 2019 (sostanzialmente modificando alcuni articoli del codice civile, tra cui il 2086 che disciplina l'obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in capo alle società); la restante (e maggiore) parte sarebbe invece dovuta entrare in vigore nel 2020. Poi è arrivata la pandemia ed il Legislatore, timoroso che una siffatta (ed epocale) riforma entrasse in vigore in un momento economico difficile, ha **più volte rinviato il relativo termine**.

Dopo una ridda di rinvii (dapprima al 1° settembre 2021, successivamente - con il D.L. n. 118 del 24.8.2021 - al 16 maggio 2022), il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (relativo all'attuazione del PNRR) ha nuovamente posticipato il termine di entrata in vigore al 15 luglio 2022. Aleggava un po' di sfiducia tra gli operatori, ma, infine, la notizia è giunta: il D.L. n. 83 del 17 giugno 2022 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il Codice della Crisi è (finalmente) entrato in vigore il **15 luglio**. *Habemus papam!*

Invero, il motivo per cui tale termine non avrebbe più potuto essere procrastinato appare chiaro: la Legge n. 53 del 22 aprile 2021 aveva stabilito che la delega al Governo per il recepimento della Di-

rettiva europea 1023/2019/UE (c.d. "**Insolvency**") sarebbe scaduto il 17 giugno 2022. Possiamo quindi dire che l'entrata in vigore del Codice rappresentava un atto dovuto (non più posticipabile, per l'attuazione della Direttiva).

La menzionata Direttiva UE intende «*promuovere una cultura che incoraggi la **ristrutturazione preventiva precoce***» (considerando 69), perché solo grazie ad un intervento tempestivo - secondo il Legislatore europeo - si riesce a salvaguardare la **continuità aziendale** (c.d. «*rescue culture*») e a garantire **stabilità all'intero sistema economico**.

C'è bisogno in Italia di una *rescue culture* coniugata alla emersione anticipata della crisi? Leggendo i dati (aggiornati al 2019) circa lo stato di salute delle **imprese**, la risposta non può che essere affermativa. Il quadro è infatti allarmante: **l'incapacità delle imprese italiane di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce** è dovuta ad una serie di fattori (che ne riducono la competitività). Vediamone alcuni: **sottodimensionamento** (l'85% delle imprese ha un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro); **capitalismo familiare** (in oltre il 60% il capitale di rischio appartiene ad un'unica famiglia); **personalismo** e scarsa turnazione nei ruoli imprenditoriali e manageriali; **debolezza degli assetti di corporate governance** (l'organo amministrativo è indipendente solo nel 24% dei casi ed è legato da vincoli familiari alla proprietà per l'87%; ove presente, il controllo - spesso anche quello contabile - è rimesso per lo più al collegio sindacale, mentre si ricorre a società di revisione nel 9,5% dei casi, a revisore contabile nell'8,5% dei casi, ad *internal auditing*


nel 3,5% dei casi, a comitato di controllo interno al c.d.a. nel 2,5% dei casi, ad organismo di vigilanza ex D. lgs. n. 231/2001 solo nello 0,7% dei casi); **carenze nei sistemi operativi** (i controlli interni sono assenti nei due terzi dei casi; il controllo contabile è affidato a revisori esterni in pochi casi; è rara la presenza di organi specialistici, quali responsabile amministrativo, responsabile del controllo gestione, di tesoreria, di finanziamenti, risk management o tassazione); **scarsa diffusione dei meccanismi di pianificazione e controllo** (verifiche o reporting sono assenti nel 79,6% dei casi; sono previsti piani strategici solo nel 5,7% dei casi, *budget* solo nel 7,1%) e prevalenza degli strumenti di consuntivazione (contabilità analitica nel 31,4% dei casi; bilanci infrannuali nel 30,2%); **raro affidamento in outsourcing delle attività amministrative** (per lo più bilanci d'esercizio e dichiarativi fiscali). In questo quadro interviene il Codice, peraltro nel pieno di una pandemia e di una guerra che, seppur

lontana, ha sconvolto gli equilibri geopolitici. Il Codice rielabora le modalità di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, apportando delle importanti novità alla disciplina delle procedure concorsuali: viene adottato un **modello processuale uniforme** per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, che si sviluppa, non senza qualche discrasia, con distinte modalità in relazione alle diverse procedure, tentando di **preservare la continuità dell'attività aziendale**.

La speranza è quella di ottenere un sistema giuridico della **crisi d'impresa** (viene espunta dal Codice la parola "*fallimento*") che si innesti in un **cambio culturale**: nel nostro Paese è sinora mancata la cultura della **prevenzione e della precoce emergenza della crisi**, l'imprenditore si rivolge ai professionisti esperti di crisi, normalmente, allorquando la situazione è già compromessa, spesso irrimediabilmente.

Dum vita est, spes est.

IMPRESA



Bamcity
di Nelu Pascu

A cura di

GREGGIO
AVVOCATI D'IMPRESA

Il processo di compravendita aziendale

di Andrea Barbera - Dottore commercialista e revisore contabile in Padova

Nell'ultimo biennio in Italia abbiamo assistito ad un consistente incremento di operazioni societarie straordinarie, come fusioni ed acquisizioni (M&A), per un controvalore che sfiora i 60 miliardi di euro l'anno.

Il maggior numero di acquisizioni, con ingresso di fondi di investimento nel capitale di aziende storiche e di aggregazioni industriali, merita una valutazione approfondita.

Tale situazione trae origine da motivazioni di carattere storico e strutturale del nostro mercato interno, costituito da una moltitudine di aziende, altamente appetibili per tipologia di business, molto riconosciute sul mercato e con un elevato knowhow, ma di medio-piccole dimensioni e spesso con un prossimo passaggio generazionale da affrontare.

Lo scenario si è rapidamente modificato negli ultimi anni, complice la situazione di stress economico e finanziario derivante in primis dall'incremento costante del costo delle materie prime e dei trasporti, dalle stringenti misure di contenimento della pandemia imposte dal governo, così come dalle contingenti incertezze geopolitiche della guerra in Ucraina e dal conseguente incremento dei costi energetici.

Le rapide modificazioni dello scenario economico internazionale impongono alle imprese di prendere delle decisioni in tempi rapidi, come mai avvenuto nel recente passato, e le medio-piccole aziende Italiane, finora ossatura del tessuto economico nazionale, presentano elementi di alta vulnerabilità in un contesto così instabile, perché non

adeguatamente dotate sotto il profilo patrimoniale e finanziario, perché gestite da un management con competenze professionali adeguate ma circoscritte, perché non hanno una visione del mercato internazionale, perché non sono sufficientemente strutturate sul piano amministrativo.

Molti imprenditori consapevoli delle rapide modifiche dei paradigmi di mercato e della fragilità della propria azienda in un contesto così mutevole, hanno preso delle decisioni, spesso dolorose, ma sicuramente coraggiose, come quella di passare il testimone ad un partner industriale o ad un fondo che, dotato di risorse adeguate, di un management preparato e di un accesso privilegiato mercato internazionale, sia in grado di garantire la competitività della propria azienda nel prossimo futuro.

La cessione d'azienda è motivata dal combinato disposto di diversi fattori tra cui l'offerta economica dell'acquirente, spesso superiore a quanto si possa spuntare in una negoziazione commerciale tra operatori del settore (è ad esempio il caso delle farmacie, dove la competizione di più operatori istituzionali interessati all'acquisto ha fatto lievitare le valutazioni in modo rilevante).

Non meno importante è la consapevolezza dell'imprenditore che la piccola dimensione aziendale non permetterà un confronto con competitors con elevate economie di scala.

Le possibilità che si presentano agli imprenditori nazionali in questo momento sembrano uniche nella storia economica degli ultimi 50 anni, in quanto la disponibilità di liquidità per investimenti di acquisizione non è mai stata così elevata, piut-

tosto la risorsa scarsa risultano le aziende dotate di buoni fondamentali economici-patrimoniali e finanziari, tanto ricercate e sopravvalutate.

Il target appetibile per l'acquisizione da parte di fondi sono realtà aziendali manifatturiere con fatturati a partire dai 15 milioni di euro, con una esposizione finanziaria netta positiva e con un MOL superiore al 10%, tuttavia si registra un crescente interesse anche verso aziende di minori dimensioni in termini di fatturato se operanti in settori considerati strategici.

Uno dei limiti riscontrati nelle transazioni commerciali da parte dei potenziali acquirenti risulta la scarsa attitudine delle target nel rendere disponibili in tempi rapidi e compatibili con una negoziazione i propri dati gestionali, non per un'astratta e generica insipienza di quest'ultime ma perché poco strutturate a livello amministrativo e non in grado di sostenere un processo di due diligence estremamente accurato, al termine del quale si determineranno i valori alla base della transazione, già formalizzati in termini generali nel memorandum of understanding.

C'è quindi un grande appetito di aziende a fronte di una scarsità – come sopraccennato – di realtà idonee ad essere acquisite.

L'acquisizione d'azienda

I **processi di acquisizione aziendale** risultano spesso una strada obbligata nei precorsi di **crescita societaria** e sono motivati dalle diverse ragioni tra cui: l'acquisizione di nuove quote di mercato; la possibilità di integrare l'offerta di prodotti con una nuova gamma complementare; l'opportunità offerta da un prossimo passaggio generazionale; la possibilità di acquisizione di *know-how*, marchi e *intellectual properties* (brevetti e licenze).

Nella maggioranza dei casi l'acquirente ha già individuato l'azienda *target*, mentre in altri casi ha solo un'idea delle caratteristiche della potenziale azienda da acquisire in termini di localizzazione, oggetto sociale, fatturato e marginalità.

Ogni operazione di **aggregazione aziendale** comporta poi delle **difficoltà** ed alcune **insidie** tra cui a titolo esemplificativo: l'accurata analisi dell'azienda *target* con individuazione degli *asset* strategici, la negoziazione con la proprietà della *target* per la valutazione del complesso aziendale e la conseguente definizione del prezzo e delle modalità di pagamento, l'individuazione dello schema contrattuale di acquisizione più idoneo, la raccolta della finanza necessaria per procedere all'operazione e, infine, l'integrazione societaria e gestionale dell'a-

zienda acquisita.

In ogni fase dell'acquisto sono necessarie competenze trasversali in materia contabile, legale, fiscale e societaria.

La cessione d'azienda

Nel percorso di vita aziendale arriva sempre per l'imprenditore il momento di pensare a **cosa fare della propria attività**.

Le **motivazioni** di tale riflessione sono molteplici: i figli e gli eredi non hanno interesse o sufficiente competenza per succedere alla guida dell'azienda familiare; dopo anni di sacrifici lavorativi si desidera valorizzare l'apprezzamento del mercato della propria attività; le contingenti esigenze di mercato non sono più finanziariamente sostenibili in via autonoma ed è necessario valutare il miglior *partner* per condividere un percorso di crescita; la complementarità di due aziende consentirebbe economie di scala consistenti oppure la possibilità di ampliare reciprocamente il portafoglio clienti con un conseguente incremento del valore per entrambe le aziende (in due si è valutati di più).

Negli scenari sopra esposti il problema principale dell'imprenditore è individuare un acquirente o *partner* aziendale affidabile, tuttavia, seppur apparentemente semplice, tale scelta risulta estremamente complicata, infatti, **per essere appetibili sul mercato è necessario possedere alcune caratteristiche fondamentali**, tra le quali il volume di **fatturato** specifico e un'adeguata **marginalità** sono elementi di primaria importanza. Accanto a tali aspetti è importante **valutare ogni caratteristica del business per prevedere la capacità prospettica di mantenere almeno costanti i volumi storici di vendite e la marginalità**; ad esempio, un'azienda con un'ottima marginalità ma mono-committenza, oppure un'azienda licenziataria i cui ricavi dipendono da un contratto di licenza revocabile nel breve termine dal licenziante, potrebbero risultare poco appetibili per un potenziale investitore.

Un altro elemento da valutare è la **struttura aziendale** intesa come quell'insieme di procedure interne che ne regolano il funzionamento, inoltre anche una **efficiente struttura amministrativa e di controllo interno** sono elementi di primaria importanza nella individuazione di un'azienda *target* da parte di potenziali acquirenti.

Per tali ragioni **alcune aziende, in astratto molto appetibili** sul mercato per volumi e marginalità, **possono altresì risultare scarsamente interessanti ad un'attenta analisi**, in quanto (ad esem-

pio) non sufficientemente attrezzate sotto il profilo amministrativo o del controllo interno, oppure perché i ricavi derivano da un unico cliente o gli acquisti sono fatti da un unico fornitore, oppure ancora perché non appare sicura la capacità futura di mantenimento dei livelli di *business* attuali, oppure perché ancora presenta un profilo di rischio contenzioso elevato.

Il ruolo dell'*advisor*

Come nei processi di acquisizione, anche nella cessione d'azienda, ci sono talvolta alcune difficoltà per far fronte alle quali l'imprenditore valuta spesso conveniente o necessaria l'assistenza di professionisti esperti in grado di affiancarlo nella concreta operatività del processo di cessione o di ristrutturazione.

L'*advisor* esterno non si sostituisce ai professionisti di fiducia dell'imprenditore ma, piuttosto, il suo ruolo è quasi sempre di **affiancamento ai consulenti di riferimento dell'azienda**, che meglio di altri ne conoscono pregi e difetti, e risultano necessari per la raccolta del set documentale necessario per dare corso all'operazione. Proprio tramite tale aspetto di affiancamento e di reciproca collaborazione l'*advisor* e i professionisti dell'azienda sono in grado di indirizzare al meglio le scelte delle parti coinvolte nell'operazione societaria straordinaria.

Fasi dell'attività

Prima di avviare qualsiasi attività di ricerca di potenziali clienti, è necessario valutare compiutamente la realtà aziendale, riguardo i fondamentali economici e finanziari, pregi, potenzialità e limiti dell'organizzazione interna, e la tipologia di *business*, così da poterne capire l'appetibilità e il giusto valore e conseguentemente selezionare i migliori referenti possibili, in funzione delle esigenze rappresentate dalla proprietà.

Dopo un primo incontro conoscitivo, se l'imprenditore è seriamente intenzionato a procedere nel percorso di vendita della propria azienda, viene sottoscritto un accordo di riservatezza (NDA) con cui l'*advisor* si impegna a non divulgare fatti o informazioni a terze parti non interessate alla transazione per poi valutare e selezioneremo con la proprietà i possibili scenari.

Qualora questa prima fase abbia esito positivo verrà formalizzato un contratto di consulenza ed assistenza professionale (anche detto di *business transaction*) che prevedrà una componente di compenso fisso in funzione delle singole attività che verranno svolte, prodromiche alla vendita (*retainer fee*),

e una parte di compenso variabile in funzione del valore complessivo della transazione (*variable fee*).

Si passa quindi alla redazione di un *teaser* consistente in un prospetto pubblicitario-informativo contenente i principali dati e caratteristiche aziendali in forma anonima, che verrà utilizzato dall'*advisor* per suscitare l'interesse di potenziali investitori.

Individuato il partner della negoziazione, prima di divulgare l'identità dell'azienda, gli verrà richiesto di siglare un accordo di riservatezza (NDA) volto a mantenere la riservatezza della trattativa salvo l'addebito di penali.

Fino a questo momento il potenziale acquirente conoscerà solo di dati pubblici dell'azienda, coperti dal *Non Disclosure Agreement* di cui sopra.

Si passerà quindi alla stesura di una lettera d'intenti (anche detta *Memorandum of Understanding*) che disciplinerà le fasi principali e gli elementi salienti della negoziazione, andando ad individuare il perimetro dell'acquisizione, il modello di calcolo del prezzo, le modalità di pagamento, le fasi e i documenti da analizzare nella successiva *due diligence*, le eventuali penali in caso di ritiro dalla negoziazione di una delle parti, le *retentions* di parte del prezzo a garanzia di eventuali successive sopravvenienze. Il MOU sarà il documento alla base della negoziazione e troverà la sua naturale collocazione nell'atto preliminare di compravendita.

Al termine di questa fase inizierà la *due diligence* da parte dell'acquirente che consisterà in una analisi da part del potenziale acquirente dei dati contabili, gestionali, organizzativi e legali della *target*.

I documenti da analizzare saranno già stati concordati nel MOU.

Al termine della *due diligence* il potenziale acquirente renderà noti gli esiti dell'esame condotto evidenziando il buon esito della verifica o eventuali elementi che potrebbero portare ad una revisione del prezzo se non anche ad un ritiro dell'offerta di vendita per evidenti anomalie rispetto a quanto prospettato.

Proprio per tali ragioni e per evitare successive contestazioni e spiacevoli perdite di tempo è importante che il MOU preveda con precisione gli obblighi contrattuali reciproci e definisca altresì le cause di possibile ritiro dalla negoziazione. Un esempio renderà meglio l'idea. Non è infrequente che una *target* presenti dei dati pubblici estremamente appetibili ma non sia in grado di dimostrare la correttezza della valutazione delle rimanenze, oppure non abbia stanziato per competenza tra i fondi rischi futuri oneri potenziali, ovvero presenti ancora un elevato profilo di rischio contenzioso

con l'amministrazione finanziaria o con fornitori e clienti. Tali aspetti, se emergessero dopo l'inizio della trattativa potrebbero compromettere il buon esito dell'operazione in una fase successiva, per cui è compito dell'*advisor* individuare le vulnerabilità dell'operazione ancor prima di procedere con la selezione dei potenziali acquirenti.

A termine della *due diligence* verranno confermati o individuate i valori delle variabili alla base della costruzione del prezzo e si procederà quindi alla redazione dell'atto di compravendita che riguarderà nella stragrande maggioranza dei casi l'acquisto delle quote societarie, anziché l'acquisto d'azienda.

Proprio per tale ragione è indispensabile che l'operazione di cessione venga programmata con largo anticipo, e valutata negli aspetti fiscali con puntualità, ad esempio, prevedendo lo spin off della parte immobiliare, la scissione del ramo d'azienda oggetto di cessione, la rivalutazione delle quote in capo a persone fisiche, la rivalutazione dei beni aziendali, ovvero il conferimento a realizzo controllato in una holding di partecipazioni delle quote oggetto di trasferimento.

Il processo descritto è cristallizzato e non prevede generalmente possibilità di deroga, per cui spesso gli imprenditori, volendo gestire tale procedura

in via autonoma, tralasciano alcuni aspetti fondamentali, abbagliati da un'offerta potenzialmente irrinunciabile, così come tendono a considerare l'*advisor* non fondamentale per il buon esito dell'operazione, compromettendo spesso la riservatezza dell'operazione e congiuntamente anche l'aspetto reputazionale dell'azienda.

Il ruolo dell'*advisor* è quello di guida della proprietà per condurla al buon esito finale, coordinando una squadra di professionisti, in grado di coprire tutte le esigenze in ogni fase del processo di vendita o di acquisizione e in quest'ultimo caso aiutando successivamente l'acquirente nel processo di integrazione aziendale della nuova realtà.

Conclusioni

Come già riportato in premessa, questo periodo di incertezza generale, combinato ad un appetito pantaguelico di fondi e SGR, è un momento da prendere al volo se si immagina un futuro migliore per la propria azienda, anche facendo un passo indietro e rinunciando a parte del controllo, perché ogni viaggio si percorre meglio e più rapidamente quando si è in buona compagnia. Non è più il tempo di rimanere da soli e le opportunità si possono cogliere proprio fuori della porta di casa, o nel caso di specie fuori dei cancelli aziendali.

Fondi alle Pmi creative per l'acquisto di brevetti

di Roberto Lenzi, Estratto da Il Sole 24 Ore, "NORME E TRIBUTI", p.36, 30 giugno 2022

Imprese sempre più numerose a caccia dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al punto che alcuni bandi hanno esaurito i fondi in 30 secondi dal loro orario di apertura. È il caso del Fondo impresa femminile che ha visto esaurire i fondi da una parte a causa del numero elevato di domande, dall'altra a causa dell'importo esiguo dei fondi disponibili. Anche per il bando del Pnrr di Simest Transizione digitale, dopo mezza giornata dall'apertura, i fondi erano esauriti. Operano invece costantemente, in quanto hanno molte risorse a disposizione, il credito d'imposta beni strumentali, il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e Zes, il credito d'imposta per progetti di ricerca & sviluppo e innovazione. A questi si affiancano i bandi aperti costantemente poiché rifinanziati con regolarità come quello che agevola i beni strumentali Nuova Sabatini.

Ci sono poi i nuovi bandi a sportello di prossima apertura, come il bando contratti di filiera: domande da oggi, 30 giugno. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni riguardano gli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, gli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli, gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, la partecipazione dei produttori agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli, l'organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da

imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Altro bando di prossima apertura è il bando Pmi creative gestito da Invitalia. La data per la presentazione della domanda è il 5 luglio 2022, bando a sportello. Finanzia l'acquisto di immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente.

Sono ammissibili anche le immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, incluso l'acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso, le opere murarie nel limite del 10% del programma complessivamente considerato ammissibile; le esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese e dei costi. Pronto anche il bando relativo all'acquisto di servizi da imprese creative, che aprirà il 22 settembre 2022. Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, di servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l'acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.

Domande entro il 5 settembre per il bando per progetti di reinserimento delle lavoratrici madri, che permette alle imprese di ottenere contributi per il rientro nei posti di lavoro.

Starter Italy prevede incentivi alla mobilità sostenibile, con scadenza oggi 30 giugno: è il programma per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione che ha l'obiettivo di miglio-

rare la vita delle comunità e dei cittadini attraverso la sperimentazione nei territori di soluzioni tecnologiche emergenti in diversi ambiti, come la mobi-

lità l'ambiente, il benessere della persona e i beni culturali.

AGEVOLAZIONE CONCESSA	BENEFICIARI	DATA APERTURA	DATA SCADENZA	PUBBLICATO SU IL SOLE 24 ORE
INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0				
Contributo a fondo perduto dal 60% al 25% in base alla Regione di appartenenza e alla dimensione d'impresa	Piccole e medie imprese sul territorio nazionale - aperto solo al centro nord	18/05/22	Fino a esaurimento fondi	05/05/22

CONTRATTI DI FILIERA				
Contributo in conto capitale e/o finanziamento agevolato	Soc. coop. Agricole, organ. Interprofessionali, associazioni temporanee, reti di imprese	24/05/22	Fino al 22 /09/2022	
CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO E ZES				
Credito d'imposta a sostegno degli investimenti	Tutte le imprese con investimenti da effettuare nel Mezzogiorno e ZES	Operativo		07/02/22
BENI STRUMENTALI NUOVA SABATINI				
Finanziamenti bancari o leasing e contributo a fondo perduto basato sul valore degli interessi calcolati sul finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per investimenti ordinari e 3,575% per investimenti "industria 4.0"	Micro, piccole e medie imprese (PMI)	Operativo	Fino a esaurimento fondi	13/01/22

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI				
<p>2022: Beni materiali.</p> <p>40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.</p> <p>20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.</p> <p>10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.</p>	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato	Operativo	31/12/ 2022 (consegna entro il 30/06/2023)	05/05/22
2022: Beni immateriali .20% del costo nellimito massimo deicosti ammissibili pari a 1 milione di Euro (possibile incremento al 50%).				
CONTRATTI DISVILUPPO				

<p>Finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. Percentuali diverse in base alla tipologia di investimento e alla dimensione:</p> <p>1. Investimenti nelle regioni del mezzogiorno ammesse alla deroga 107.3.a :</p> <p>Piccole imprese: 60% Medie imprese: 50% Grandi imprese: 40%</p> <p>2. Investimenti nelle regioni del centro-nord ammesse alla deroga 107.3.c :</p> <p>Piccole imprese: 30% Medie imprese: 20% Grandi imprese: 10%</p> <p>3. Investimenti nelle restanti aree:</p> <p>Piccole imprese: 20% Medie imprese: 10%</p>	<p>PMI e/o Grandi imprese ubicati su tutto il territorio nazionale</p>	<p>11/04/22</p>	<p>Fino a esaurimento fondi</p>	<p>03/03/22</p>
---	--	-----------------	---------------------------------	-----------------

PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E CIRCOLARE NEGLI AMBITI DEL GREEN NEW DEAL ITALIANO

<p>Finanziamenti agevolati del FRI, accompagnati da finanziamenti bancari.</p> <p>Contributi a fondo perduto pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l'acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione.</p> <p>Contributi a fondo perduto pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per l'acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.</p>	<p>Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.</p>	In attesa	In attesa	03/02/22
PMI CREATIVE				

<p>Contributo a fondo perduto del 40 % e finanziamento agevolato del 40%</p>	<p>società di capitali, società di persone, società cooperative, ditte individuali.</p>	05/07/22	Fino a esaurimento fondi	09/06/22
SERVIZI DA IMPRESE CREATIVE				
<p>Contributo a fondo perduto fino all'80% (max.10.000 €)</p>	<p>Imprese operanti in qualsiasi settore</p>	22/09/22	Fino a esaurimento fondi	09/06/22
SABATINI INVESTIMENTI GREEN				
<p>Finanziamento agevolato della durata di 5 anni con contributo a fondo perduto. (3.57% se green)</p>	<p>Piccole e medie imprese</p>	In attesa	In attesa	23/06/22

PROGETTI DI REINSERIMENTO DELLE LAVORATRICI MADRI				
Contributo a fondo perduto fino al 90%	Imprese, consorzi e gruppi di società collegate o controllate anche in forma associata.	Operativo	05/09/22	10/06/22
SMARTER ITALY				
Incentivi alla mobilità sostenibile.	Grandi imprese, pmi e start up, università e centri di ricerca	Operativo	30/06/22	06/06/22

Imprese salvate dai lavoratori: «Riavviate 71 Pmi in tre anni»

di Giovanna Mancini, Estratto da Il Sole 24 Ore, "IMPRESE E TERRITORI", p.16, 5 luglio 2022

C'è il Centro Moda Polesano, in provincia di Rovigo, che dal 1962 realizzava abiti per l'alta moda e che in piena pandemia è stato salvato dal fallimento dalle sue operaie, 22 donne che si sono reinventate imprenditrici e hanno iniziato a produrre mascherine e camici ospedalieri. O il supermercato aperto a Frosinone, anch'esso in piena pandemia, da tre ex dipendenti di un punto vendita Coop chiuso nel 2019, che ora conta dieci lavoratori e gode di ottima salute. Il fenomeno del workers buyout (ovvero di aziende in crisi rilevate e rilanciate dai dipendenti) non è nuovo nel nostro Paese, ma negli ultimi tre anni ha subito una decisa accelerazione, come certificano i dati del Rapporto di attività 2019-2021 di Cfi-Cooperazione Finanza Impresa, la finanziaria partecipata dal ministero per lo Sviluppo economico che promuove la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative. Gli interventi di Cfi nel periodo considerato sono stati 115, per un valore totale di 32 milioni di euro. Di questi, il 62% ha riguardato i workers buyout (wbo), con un valore complessivo di quasi 16,2 milioni, contro i 12,2 milioni del triennio 2016-2018. La pandemia ha influito in questo incremento, come dimostra la crescita progressiva nel triennio: nel 2019 gli interventi sono stati 30 (per 5,3 milioni di euro), saliti a 55 nel 2020 (e un valore di 13,2 milioni), mentre nel 2021 sono tornati a 30, ma con un valore decisamente superiore: 14,1 milioni di euro. La ragione è chiarita dall'amministratore delegato di Cfi, Camillo De Berardinis: «Il Covid ha influito, ma l'accelerazione è frutto anche delle modifiche apportate dal governo agli strumenti per sostenere le cooperative e i workers buyout». In particolare, nel 2019 è stata realizzata la fusione per incorporazione tra Cfi e Soficoop,

l'altra finanziaria legata alla legge Marcora, che regola le politiche di salvaguardia dell'occupazione attraverso il recupero delle aziende in crisi. La concentrazione delle risorse ne ha consentito un utilizzo più efficace e a questo si è aggiunto un aumento importante dei fondi stanziati nel corso del 2020, per un totale di 45 milioni di euro complessivi per rifinanziare la nuova Marcora. I numeri testimoniano anche la validità del modello societario cooperativo che, sottolinea De Berardinis, «anche nei momenti di crisi è in grado di garantire sviluppo e occupazione». Dal 1986 (anno della sua istituzione) al 2021, Cfi ha finanziato 560 cooperative, di cui 317 workers buyout, con investimenti per oltre 303 milioni di euro, che hanno contribuito a salvaguardare e creare oltre 25mila posti di lavoro, di cui più di 9.600 nei wbo. Le nuove realtà imprenditoriali hanno dimostrato capacità competitiva, dato che solo il 10% di esse non è sopravvissuto. I settori interessati a questo fenomeno sono tutti quelli della manifattura, mentre a livello territoriale si rileva una maggiore concentrazione degli interventi nelle regioni dove la tradizione cooperativa è più radicata, come Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana, anche se aumentano i casi nel sud del Paese e nel centro. Come quello di Fail, impresa del settore infissi e serramenti con sede in provincia di Perugia, rilevata dai dipendenti nel 2014. In questi otto anni, spiega il presidente Roberto Moretti, è cresciuta molto, «grazie soprattutto agli investimenti in tecnologia e brevetti, anche in collaborazione con università e centri di ricerca». Oggi la coop ha un fatturato di circa 15 milioni di euro e 40 dipendenti e si prepara alla fase due: «Vogliamo sviluppare nuovi brevetti e diversificare

la produzione – spiega Moretti –. Abbiamo inserito 5 ragazzi per formare le nuove competenze e preparare anche il passaggio generazionale». In crescita anche i numeri dell'emiliana Cores Italia, 74 dipendenti, specializzata nella produzione di porte per la grande distribuzione dell'arredo. Avviata nel 2016, è stata rilanciata nel 2020 con l'innesto di un nuovo management. «All'inizio non è stato facile, soprattutto riconquistare la fiducia dei clienti e delle banche – racconta il presidente Carlo Addrizza, arrivato alla guida due anni fa, ma ora stiamo crescendo e prevediamo quest'anno di raggiungere i 13 milioni». Il fenomeno dei workers buyout è più ampio dei numeri finora descritti: non tutte le

aziende rilevate e rilanciate dai propri dipendenti fanno ricorso ai finanziamenti della legge Marcora. Mauro e Federico Vezzoli, ad esempio, lavoravano nel commerciale della Europerf di Mezzago (Monza e Brianza), specializzata nella produzione di lamiere forate. Seguiti da una decina di dipendenti, i due novelli imprenditori (che pur condividendo il cognome e il destino non sono parenti) sono riusciti in questi anni a raggiungere un fatturato di 11,5 milioni di euro, con un export aumentato dal 10 al 45%. «Abbiamo investito molto sull'estero e sull'ammodernamento degli impianti, puntando su servizio e qualità», spiegano gli imprenditori.

Incentivata la ricerca sull'intelligenza artificiale

di Roberto Lenzi, Estratto da Il Sole 24 Ore, "NORME E TRIBUTI", p.36, 7 luglio 2022

Domande a partire dal 21 settembre 2022 per le imprese e i centri di ricerca di natura pubblica o privata, anche in forma congiunta tra di loro, che intendono realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica. Le modalità di presentazione della domanda e i termini sono stati resi noti dal ministero dello Sviluppo economico con il decreto direttoriale del 24 giugno 2022, che altresì ha predisposto una fase di precompilazione a partire dal 14 settembre. Gli interventi promossi dalle imprese saranno finanziati dal fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito dal ministero dello Sviluppo economico con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro. Possono presentare domanda per l'intervento agevolativo in questione le imprese che esercitano attività di impresa, con particolare riferimenti ai soggetti facenti parte dei settori strategici prioritari, quali ad esempio il settore dell'industria e manifatturiero, della cultura e del turismo, della sicurezza e delle tecnologie dell'informazione, dell'agroalimentare, dell'ambiente e delle infrastrutture, della salute, dall'aerospazio, della logistica e della mobilità e, infine, del sistema educativo. Rientrano tra i beneficiari anche gli organismi di ricerca e le grandi imprese, purché nel ruolo di capofila e/o di co-proponenti, soltanto nell'ambito di un progetto che preveda una collaborazione effettiva con le PMI beneficiarie. I progetti ammissibili devono prevedere la realizzazione di particolari attività di ricerca industriale,

sviluppo sperimentale e innovazione di processo e dell'organizzazione, finalizzate al sostegno e allo sviluppo delle tecnologie impiegate nell'intelligenza artificiale, nella blockchain e internet of things. Tali interventi devono essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata sul territorio nazionale ed essere iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni. Devono essere di durata complessiva compresa tra i 24 mesi e i 30 mesi. È possibile una proroga di sei mesi al termine di ultimazione del progetto. L'ammontare delle voci di spesa non deve essere né superiore a 2 milioni né inferiore a 500mila euro. I contributi sono concessi nel rispetto del Regolamento "de minimis" e del regolamento Gber secondo diverse intensità massime di aiuto, equiparate alle attività intraprese e alla dimensione aziendale. Per le attività di ricerca industriale, le percentuali si attestano al 50% per le grandi imprese e per gli organismi di ricerca, fino al 70% per le micro e piccole imprese. Percentuali più basse sono previste per le attività di sviluppo sperimentale, partendo dal 25% cento le grandi imprese e gli organismi di ricerca, fino al 45% per micro e piccole imprese. Per le attività appena citate, fermo restando il limite dell'intensità massima di aiuto pari all'80% dei costi ammissibili, è riconosciuta a ciascun partecipante una maggiorazione pari al 15% in presenza di progetti che prevedono una collaborazione effettiva tra imprese, di cui una almeno Pmi e tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca.

Servizio di ricarica elettrica delle auto e welfare aziendale: i chiarimenti delle Entrate

di Michela Magnani, Antonello Orlando, Estratto da Il Sole 24 Ore, "Corriere delle Paghe", p.16-20, 9 luglio 2022

L'Agenzia delle Entrate stabilisce i criteri perché la ricarica dell'auto elettrica possa rientrare tra i servizi di welfare

Con la risposta n. 329 del 10 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'attualissimo tema del regime fiscale da applicare alle ricariche sostenute dal datore di lavoro sulle auto elettriche dei propri dipendenti, riconducendo l'iniziativa tra i servizi di educazione non tassati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR in quanto prestazioni messi a disposizione della generalità di dipendenti.

L'apprezzabile "apertura" dell'Agenzia che, in ogni caso, deve essere valutata tenendo in considerazione le peculiarità dell'Azienda interpellante, lascia purtroppo ancora aperto il tema del regime fiscale (e di conseguenza previdenziale, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili operata dal D.Lgs. 314/1997) applicabile ai rimborsi da parte del datore di lavoro degli strumenti per potere agevolmente effettuare la ricarica del veicolo. Si ritiene invece ormai riconducibile nella gestione "ordinaria" la scelta del valore della indennità chilometrica da utilizzare qualora il dipendente, in occasione di una trasferta al di fuori del comune sede di lavoro, sia stato autorizzato ad utilizzare la propria auto alimentata esclusivamente con motore elettrico.

Servizio di ricarica elettrica e welfare aziendale: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La società che ha proposto all'Agenzia istanza di interpello è una holding mista che, da oltre 10

anni, investe per aumentare l'efficienza energetica delle proprie aziende svolgendo anche un attento lavoro di informazione e sensibilizzazione dei propri dipendenti sulle tematiche della sostenibilità ambientale tramite pubblicazioni, attività formative, partecipazione a campagne di comunicazione o sostegno di iniziative promosse da Ong a livello globale e locale.

In questo contesto di grande sensibilità per le problematiche ambientali, dopo avere rinnovato il proprio "parco auto" con automezzi elettrici o a tecnologia ibrida, al fine di incentivare tra i propri dipendenti il ricorso alla mobilità elettrica anche nell'ambito privato, la Società intenderebbe riconoscere a coloro che acquisteranno auto elettriche entro un periodo di tempo prestabilito, sei mesi di ricarica gratuita. La ricarica dei mezzi di proprietà dei dipendenti avverrebbe principalmente utilizzando l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici o idroelettrici aziendali e se ciò non fosse possibile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche. Poiché in questo caso, le ricariche avverrebbero fuori dall'orario di lavoro, al fine di evitare abusi, verrebbero stabilite delle limitazioni come, ad esempio, un numero massimo di ricariche effettuabili.

Va altresì rilevato come la scelta di auto elettriche o comunque a basso impatto di emissioni di CO2 costituisca anche una fonte di risparmio per il costo contributivo, oltre che sul prelievo fiscale, in quanto il comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha sostituito la citata lettera a), prevedendo che il fringe benefit debba essere

computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa fiscalmente (e previdenzialmente) più conveniente al diminuire dell'impatto ambientale del veicolo prescelto.

Secondo l'interpellante, questa nuova iniziativa verrebbe comunque effettuata nel contesto delle attività di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e, poiché riguarderebbe la generalità dei dipendenti, potrebbe rientrare nell'ampio concetto di educazione, intesa come educazione all'uso corretto delle risorse. Pertanto, secondo l'interpellante il servizio di ricarica "elettrica" gratuita potrebbe rientrare tra i servizi di "utilità" sociale non tassati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett f) del TUIR.

Nella sua risposta l'Agenzia delle Entrate, dopo avere sottolineato che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente si basa su un principio di omnicomprensività, ricorda anche che tale principio, in presenza di alcune condizioni, subisce alcune deroghe nei commi successivi.

In particolare, al secondo comma lett. f) di tale articolo 51 è previsto che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente *"l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;"*.

Ora, poiché tra le opere e i servizi aventi "utilità sociale" l'articolo 100, richiamato dall'articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR, prevede le finalità di "educazione, istruzione ricreazione assistenza sociale e sanitaria o culto" l'Agenzia, condividendo quanto sostenuto dall'interpellante, ritiene che l'iniziativa posta alla sua attenzione possa rientrare tra quelle di istruzione e/o educazione.

Infatti, secondo l'Agenzia, nel caso specifico, la volontà di "educare" i propri dipendenti verso una maggiore consapevolezza della tutela dell'ambiente sarebbe ravvisabile anche all'ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra a questi ultimi, il servizio di ricarica dell'auto elettrica.

Preme comunque evidenziare che, secondo l'Agenzia tale iniziativa può costituire un benefit non tassato ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR anche perché:

- > ha una durata prestabilita (sei mesi);
- > riguarda unicamente auto elettriche acquistate entro un determinato periodo di tempo;
- > il progetto, per evitare abusi, prevede che la ricarica gratuita sia effettuata principalmente utilizzando gli impianti fotovoltaici o idroelettrici aziendali, mentre nell'ipotesi di utilizzo di fornitori terzi, è previsto un numero massimo di ricariche effettuabili.

Le iniziative di welfare riconducibili ai c.d. "oneri di utilità sociale"

Come visto l'art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR, dopo le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità del 2016 prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *"l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;"*.

La versione precedente e in vigore fino al 31 dicembre 1995 prevedeva che non concorre a formare il reddito "f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13.

La nuova norma permette di escludere dal reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 non solo nelle ipotesi in cui le stesse siano sostenute dal datore di lavoro volontariamente, ma anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali. Inoltre, al fine di evitare che potessero sorgere dubbi in merito all'imponibilità di tali erogazioni nell'ipotesi in cui le stesse fossero previste da contratto collettivo nazionale (creando quindi disparità di trattamento per situazioni del tutto analoghe), l'art. 1, comma 162, della legge di Bilancio 2017, prevede in via interpretativa che *"le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR...si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale"*.

Si precisa che la norma è comunque applicabile anche nell'ipotesi in cui, come previsto nell'interpello in commento, la prestazione o il servizio non sia messo a disposizione direttamente dal datore di lavoro tra-

mite sue strutture, ma tramite strutture esterne all'azienda. In questo caso però, come più volte precisato dall'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E), affinché si determini l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente oltre alle ordinarie condizioni (e cioè che: 1. le opere e i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; 2. le opere e i servizi riguardino esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro; 3. le opere e i servizi perseguano le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'articolo 100, comma 1, del TUIR) è necessario che il dipendente rimanga estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio.

In merito a queste precisazioni si rileva che tutta la prassi richiamata non richiede che il dipendente rimanga estraneo al rapporto contrattuale tra l'azienda e il terzo fornitore del servizio, ma che invece sia estraneo al rapporto economico tra gli stessi. Perché ciò avvenga occorre che il lavoratore non risulti "beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all'obiettivo di fornitura del servizio". Con riferimento alla fattispecie in oggetto occorre quindi che il dipendente rimanga estraneo nel rapporto intercorrente con il fornitore dell'energia elettrica e delle 'colonnine' di ricarica.

Si ritiene pertanto che, per motivi di sicurezza, il dipendente possa anche risultare intestatario del rapporto contrattuale dato che l'impianto di ricarica potrebbe essere installato nel proprio garage o altra proprietà privata del lavoratore, ma che tuttavia per usufruire della previsione agevolativa contenuta nell'articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR, occorrerà che dipendente rimanga estraneo al rapporto economico con il fornitore dell'energia elettrica rapporto che dovrà sussistere unicamente fra datore di lavoro e fornitore.

Deducibilità del costo dal reddito d'impresa: volontarietà e obligatorietà dell'erogazione

Le finalità richiamate nell'articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR rimandano all'articolo 100 del TUIR rubricato "oneri di utilità sociale".

Tale disposizione, come visto, prevede che le spese volontariamente sostenute relative ad opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione assistenza sociale e sanitaria o culto sono deducibili "un am-

montare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

In merito alla deducibilità del costo (parziale o integrale) dal reddito d'impresa delle erogazioni in commento si rileva quanto segue.

In linea di principio si rileva che, nell'ipotesi in cui tali prestazioni vengano sostenute volontariamente e con spirito di liberalità dal datore di lavoro, per le stesse la norma in commento prevede una deduzione solo parziale, e, quindi, nella sostanza, è possibile sostenere che tali costi siano da considerare inerenti solo in parte. Tale limitazione della deducibilità si giustifica con il fatto che la salvaguardia e la tutela delle esigenze di lavoratori rappresentano comunque un interesse endogeno all'impresa che tuttavia, portando al miglioramento della qualità delle prestazioni lavorative, necessariamente rientra anch'esso tra gli interessi del datore di lavoro. In questo caso la deducibilità parziale viene determinata sulla base dei costi sostenuti dall'impresa per remunerare i lavoratori che prestano la loro attività presso l'impresa stessa. In merito alle voci da considerare per calcolare la deducibilità limitata la dottrina (cfr Maurizio Leo "Le imposte su redditi nel testo unico" - Giuffrè Editore) ritiene che tra tali spese rientrino anche gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente di cui all'art. 105, nonché i contributi a carico del datore di lavoro, essendo indubbio che essi costituiscono parte integrante delle spese sostenute ancorché non concorrenti alla determinazione delle retribuzioni.

In merito al *plafond* su cui applicare la percentuale predetta, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/E del 18 giugno del 2001 ha escluso che nello stesso possano rientrare anche i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative.

Nella diversa ipotesi in cui, come previsto dalla nuova versione dell'articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi in commento avvenga in conformità a disposizioni di contratto, di accordo (sia aziendale che nazionale) o di regolamento aziendale che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale la deducibilità dei relativi costi da parte del datore di lavoro è invece integrale ai sensi dell'articolo 95 del TUIR. Su questo tema, la Risoluzione n. 55/E 2020 dell'Agenzia aveva anche specificato che affinché un regolamento configuri l'adempimento di un obbligo negoziale, lo stesso deve essere non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro.

In questo ultimo caso infatti, l'atto sarebbe qualificabile come volontario con la limitazione della percentuale di deducibilità stabilita dall'articolo 100 del Tuir. Se invece risultasse vincolante per il datore di lavoro in quanto le erogazioni ivi previste costituiscono una obbligazione nei confronti dei lavoratori la deducibilità sarebbe comunque, anche nell'ipotesi di un regolamento aziendale, senza limitazione in riferimento al reddito d'impresa.

In ogni caso preme evidenziare che dopo le recenti modifiche normative risulta fuori di dubbio che la messa a disposizione di tali tipologie di iniziative non concorrerà a formare il reddito dei dipendenti beneficiari sia nell'ipotesi in cui le stesse siano riconosciute alla generalità o categorie di dipendente volontariamente sia per obbligo contrattuale.

L'auto elettrica aziendale data in uso promiscuo e il problema della ricarica.

Come visto, anche nella situazione rappresentata nell'interpello oggetto della presente analisi sempre più imprese in questi ultimi anni hanno modificato il proprio parco auto con automezzi elettrici o a tecnologia ibrida assegnando quindi in uso promiscuo ai propri dipendenti auto con queste caratteristiche.

In questo caso la valorizzazione del benefit deve essere fatta con le ordinarie modalità applicando quindi l'articolo 51, comma 4 del TUIR che valorizza in modo convenzionale anche per le auto alimentate esclusivamente in modo elettrico (ovvero ibride) il valore annuo dell'auto (rimandando alla definizione di autoveicoli) ai fini fiscali e previdenziali individuando nel tariffario chilometrico ACI annualmente aggiornato il riferimento puntuale del fringe benefit dal quale deve essere dedotto l'importo di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

Per quanto riguarda gli elementi compresi nel valore del benefit si ritiene che siano applicabili anche alle auto alimentate elettricamente i principi chiariti dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 326/E del 1997 (par. 2.3.2.1) in base alla quale il valore include tutti gli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, come carburante, manutenzione e riparazione. Pertanto, si ritiene che i costi della ricarica elettrica per l'uso privato dell'auto, in analogia ai costi per il carburante, dovendo necessariamente rientrare nell'imponibile convenzionale stabilito annualmente dall'ACI per questa tipologia di au-

toveicoli, non incrementino l'imponibile fiscale del fringe benefit.

Resta inteso che le parti potranno sempre accordarsi, nella scrittura di comodato d'uso del bene aziendale, anche in leasing, specificando possibili costi di compartecipazione delle spese del veicolo, trattenuti al dipendente che, come previsto dalla norma, andranno ad abbattere il valore convenzionale del fringe benefit fino ad azzerarlo con riferimento al costo contributivo aziendale e del lavoratore oltre che rispetto al prelievo fiscale di quest'ultimo.

In merito alle c.d. wall-box e home-charger che sono strumenti innovativi per potere agevolmente effettuare la ricarica del veicolo presso il proprio domicilio, ci si chiede quale sia il trattamento fiscale relativo al rimborso per la loro installazione presso il domicilio del dipendente a seguito dell'assegnazione in uso promiscuo di un'auto elettrica e quale sia poi il trattamento del rimborso del costo dell'energia elettrica quando l'utenza è intestata al dipendente e non al datore di lavoro.

Mancando chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate, un atteggiamento prudente in linea con le recenti prese di posizione riguardanti il rimborso durante la pandemia di una quota delle utenze private utilizzate anche per fini aziendali, fa ritenere che tali rimborsi (sia delle colonnine di carica che delle utenze se intestate al dipendente) costituiscano reddito imponibile in quanto mancherebbero i necessari elementi oggettivi e documentalmente accertabili necessari perché gli stessi rimborsi non siano tassati.

In proposito, si rinvia a quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E relativa al rimborso forfettario nella misura del 50% delle spese di telefonia e traffico dati sostenute dal dipendente per l'utilizzo del proprio telefono cellulare e del proprio contratto telefonico anche per finalità aziendali. In questo contesto viene infatti precisato che l'utilizzo di un criterio forfettario non supportato da elementi e parametri oggettivi (ad esempio numero e/o durata delle telefonate, ecc) nel silenzio del legislatore al riguardo non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Evidentemente, per quanto riguarda le colonnine di ricarica non ci saranno problemi di quantificazione del benefit dell'eventuale costo di installazio-

ne che sarà ricompreso nel valore complessivo del fringe benefit, ogniqualvolta i concessionari di queste autovetture ne prevedano la fornitura gratuita o inclusa nel prezzo dell'auto anche presso il domicilio del proprietario e specificando, altresì, che tale accessorio sarà restituito al fornitore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con conseguente revoca del benefit auto.

L'indennità chilometrica nell'ipotesi dell'utilizzo di un'auto elettrica

Per quanto riguarda infine i valori che possono essere utilizzati per non assoggettare a tassazione il rimborso dell'indennità chilometrica qualora il di-

pendente, in occasione di una trasferta al di fuori del comune della sede di lavoro, sia stato autorizzato ad utilizzare la propria auto alimentata esclusivamente con motore elettrico, si rileva che le tabelle ACI presentano ora tali valori per le principali auto elettriche o ibride in commercio.

Resta importante tuttavia rilevare che non risulta tutt'ora aggiornata la metodologia del calcolo del costo di esercizio del veicolo nell'ipotesi in cui lo stesso sia elettrico o ibrido per la parte riferita al "carburante" che fa ancora riferimento al costo del carburante sulla base dei prezzi consigliati dalle principali società petrolifere.

Sostenibilità e cambiamento individuale

di Alessandro Vianello - Commercialista e consulente aziendale in Venezia, esperto in ristrutturazioni aziendali, gestione e direzione d'impresa

La scelta obbligata della Sostenibilità

In un mercato sempre più VUCA (VUCA = acronimo di Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, modello introdotto nel 1987 da Burt Nanus e Warren Bennis nel loro "Leader. Anatomia della leadership, le 4 chiavi della leadership effettiva") e altrettanto BANI (fragile, ansioso, non lineare e incomprensibile, BANI = acronimo di Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible, modello introdotto nel 2029 dal futurologo Jamais Cascio), un solo tipo di imprenditore potrà crescere seriamente, quello sostenibile.

Gli imprenditori con sistemi di gestione non sostenibili e i finti imprenditori potranno fare solamente due cose: sopravvivere sempre più faticosamente o scomparire. La tempesta perfetta dell'attuale momento storico ne taglierà fuori molti.

Qual è la tua situazione di partenza?

Se:

- a) stai sul mercato da anni, la tua macchina imprenditoriale consuma troppa benzina e vuoi avviare un restart per instradare la tua impresa lungo il percorso dello sviluppo aziendale duraturo;
- b) sei un novizio, stai valutando di percorrere la strada imprenditoriale e vuoi farlo in modo proficuo; devi innanzitutto ben comprendere:
 1. il significato concreto di Sostenibilità;
 2. il mindset dell'Imprenditore Sostenibile.

Sostenibilità: what is it?

È l'"Insieme di politiche e strategie attuate al fine di rendere l'organizzazione sostenibile per una gestione coerente nel rispetto degli obblighi legali, ambientali, economici, finanziari, di pace e solidarietà",
Fonte SRG 88088:20 - Scuola Etica Leonardo.

È quindi sostenibile l'organizzazione (termine ampio, ovviamente inclusivo delle imprese) capace di svilupparsi in modo continuativo e profittevole, nel pieno e simultaneo rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, della Società e dell'Ambiente.

L'Imprenditore Sostenibile lascia quindi e punta a lasciare un segno positivo e indelebile per le generazioni future e lo fa rapportandosi a 3 dimensioni (Planet, Profit, People) integrate, sincrone, ancorate a una visione di lungo termine, ulteriore e più estesa della sua stessa vita.

Punti alla sola dimensione del profitto in totale spregio delle Società e dell'Ambiente?

Datti alla criminalità organizzata e rivolgiti altrove, non certamente a me.

Vantaggi derivanti dalla Sostenibilità

L'intima soddisfazione di rivelarsi utili alla collettività.

L'enorme vantaggio competitivo derivante da un team di persone estremamente motivate, allineate e felici.

L'equilibrio vita-lavoro.

Le condizioni di efficacia e di efficienza legate a un sistema gestionale evoluto.

L'identità aziendale precisa.

Il posizionamento forte.

L'interazione costante e qualificata con gli stakeholders del sistema Impresa.

La minimizzazione dei rischi e i minori costi conseguenti (minori premi assicurativi, minori oneri bancari a fronte del miglioramento del rating, ...)

E mi fermo qui.

Di quale pasta sei fatto? Come ragioni?

La Sostenibilità è una filosofia di vita che vede nel cambiamento continuo un elemento fondante.

Per te diventa fondamentale:

- comprendere quanto flessibile sia il tuo atteggiamento

mento mentale;

- conoscerti senza filtri/alibi/scuse perché solo una consapevolezza critica dei tuoi punti di debolezza permetterà quel cambiamento individuale che sta alla base del Percorso di Crescita Sostenibile.

Ti descrivo ora il **mindset dell'Imprenditore Sostenibile** indicandoti esattamente come pensa e agisce il suo esatto contrario, **Mister Stafermio Chemello** (StaFer-moCh'èMeglio).

Il nostro Mister:

1. Ha dei bei chiodi fissi

Un autolesionismo profondo lo porta a:

- insistere a oltranza con opinioni smentite dai fatti;
- continuare a svolgere attività che mai hanno funzionato o che oggi non funzionano più come nel passato, il tutto ben testimoniato da dati oggettivi (perdite economiche ricorrenti, debiti consistenti crescenti) ignorati a fronte dell'ottusa speranza di una partenza/ripartenza del business;
- a fallire (la testardaggine che si traduce in incapacità di fermarsi spesso spinge l'imprenditore a portare i libri in Tribunale).

Stafermio non ammette l'errore, l'Imprenditore Sostenibile vede invece l'errore come parte integrante del suo processo di crescita; questo non significa ripetere a oltranza sempre gli stessi errori, bensì comprendere che la sperimentazione continua insita nel fare impresa sostenibile comporta inevitabilmente degli errori e l'assunzione di rischi calcolati.

2. Lavora in emergenza continua

Stafermio nasconde la sua incapacità di porsi delle priorità, la sua completa ignoranza di una cultura del tempo (non ne ha rispetto, figurarsi se misurarlo o valorizzarlo) e la sua inettitudine organizzativa con alibi del tipo "il mio lavoro richiede la totale disponibilità verso il cliente, sempre e comunque", "come faccio io le cose non le fa nessuno", "il mio è un settore particolare" e tante altre ridicole storielle.

3. Sa tutto

Quando t'imbatti con il Mister Stafermio di turno fai questa prova: inventati casualmente delle balle, mantieni un contegno estremamente serio mentre lo fai e ponigli delle domande. Avrà le risposte pronte anche in questo caso.

L'Imprenditore Sostenibile, parafrasando il buon Celen-tano, è il Re degli Ignoranti. Sa di non sapere e ha lo stu-

dio continuo fra i suoi compagni di viaggio.

4. Si lamenta sempre

Il nostro Stafermio è vittima della concorrenza sleale, dei dipendenti inadeguati, del mercato, della Cina, dell'Unione Europea, dei clienti, dello Stato, delle congiunzioni astrali, di Biancaneve e dei sette nani.

Vittima della mala sorte, non ha colpe.

Quando invece le cose vanno bene si attribuisce tutti i meriti, anche quelli altrui.

5. È permaloso

Ovviamente non lo ammette.

Purtroppo esiste il linguaggio non verbale e guardarlo mentre arrossa, digrigna i denti e s'incupisce quando viene criticato è uno spasso.

6. Si agita tanto per niente

È iperattivo, comincia tante cose e non ne conclude manco una in tempi che non siano eterni.

Non ha compreso che quando si corre per fare tante cose ci si rallenta, soprattutto se si fanno le cose a caso.

7. Cerca il tutto subito

Il suo agire rivela la sua intima convinzione che il successo derivi da un singolo colpo da maestro piuttosto che da un percorso lungo, difficile, caratterizzato da un continuo mettersi in discussione.

La volèè spettacolare magari mette la parola fine a una partita di tennis ma la vittoria è frutto di tanti e tanti colpi, figli di una maestria legata ad anni di allenamento.

8. È ingestibile

Perde tempo e fa perder tempo agli altri.

Rende difficile quello che è semplice perché non sa pensare in modo semplice, tanto meno agire semplicemente.

Quanto Stafermio c'è in te?

In ciascuno di noi c'è un po' di Stafermio ma adesso sto parlando di te, mio caro aspirante Imprenditore Sostenibile.

Ti ho elencato 8 difetti assolutamente deleteri per il Fare Impresa Sostenibile e, se ti riconosci anche in solo uno di questi difetti, impegnati per migliorare da subito il tuo mindset.

Io lo faccio quotidianamente, perché non dovresti farlo tu?

Ti costerà molta fatica ma ne varrà la pena, in gioco c'è il tuo futuro!

Buona Sostenibilità a tutti!

DIRITTO



Reflex
di Nelu Pascu

A cura di

GREGGIO
AVVOCATI D'IMPRESA

La sorte dei compensi dei professionisti nel Codice della Crisi

di Marco Greggio - Avvocato in Padova, specializzato in diritto societario e della crisi d'impresa

1. Le novità portate dal d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83

La prededuzione dei compensi professionali nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) è disciplinata dall'art. 6, disposizione collocata nell'ambito dei "principi generali" e che riguarda, in particolare, il principio di **"economicità delle procedure"**.

Invero, la Sezione II a seguito delle modifiche portate dal d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 ora è **rubricata "Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure"** (in luogo della precedente rubrica **"Economicità delle informazioni"**) perché è stato inserito l'**art. 5-bis relativo alla "Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo"** (ove si prevede che nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico siano pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previste nel CCII).

Il comma 3 del d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 è intervenuto sull'articolo 6 del CCII, sostituendolo e introducendo così disposizioni modificate rispetto al testo precedente. A ben vedere le **novità** risultano invero **poche**: la più importante è conseguente **all'abrogazione degli OCRI e della composizione assistita della crisi - sostituite nel CCII dalla composizione negoziata della crisi** (artt. 12 e ss.: di seguito "CNC") - e all'introduzione del nuovo strumento del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (previsto dall'articolo 64-bis del CCII).

Così è stato modificato il comma 1 dell'art. 6, alla lettera a), **eliminando i riferimenti** inerenti le procedure di allerta e composizione assistita della crisi

ed **all'OCRI**, sostituiti con quelli relativi agli accordi di ristrutturazione ed al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

Per lo stesso motivo è stato eliminato il comma 3, che escludeva la prededucibilità dei crediti per prestazioni «parallele», ossia quelle rese dai professionisti incaricati dal debitore durante le procedure di allerta. Tale disposizione, peraltro, era stata criticata in dottrina, in quanto creava un'*asimmetria* tra professionisti nominati dall'OCRI (ai sensi del "vecchio art. 17 del CCII) e dall'OCC (artt. 65 e ss. CCII) - favoriti in quanto considerati soggetti terzi (e indipendenti) - rispetto ai professionisti nominati dal debitore, il cui compenso non era considerato *ex lege* prededucibile. Nel parere del 1° aprile 2022 il Consiglio di Stato, nell'ottica del collegamento tra principi generali e disposizioni del Titolo II, aveva suggerito di inserire nell'articolo in esame la menzione espressa delle ipotesi di prededucibilità previste dalla disciplina della composizione negoziata, come i finanziamenti autorizzati dal giudice e il compenso dell'esperto. Il richiamo richiesto non è **stato** tuttavia ritenuto necessario dal legislatore, in ragione del fatto - come chiarito dalla relazione illustrativa al d.lgs 17 giugno 2022, n. 83 - che le ipotesi disciplinate dall'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) - ovvero le autorizzazioni del tribunale necessarie nell'ambito della CNC - e dall'articolo 25-ter (che disciplina la misura del compenso dell'esperto nella CNC) risultano già coordinate con il principio generale dettato dal primo periodo del **comma 1**, che riconosce la **prededucibilità a tutti i crediti espressamente qualificati prededucibili dalla legge**. Secondo la relazione illustrativa, le ipotesi elencate dall'articolo in questione si giustificano in quanto riguardano fattispecie che in passato han-

no creato dubbi interpretativi ed applicativi; inoltre se si fossero inserite le ipotesi della composizione negoziata si sarebbe potuta creare una differenziazione non giustificabile rispetto agli altri casi di prededuzione stabiliti dal CCII non menzionati nella stessa norma (ad esempio, nella disciplina del concordato preventivo, i finanziamenti prededucibili di cui agli articoli 99, 101 e 102 e la prededucibilità dei crediti di terzi sorti da atti legalmente compiuti prevista dall'articolo 46).

2. I crediti professionali sorti in funzione di una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale.

Come già specificato dalla Relazione Illustrativa al CCII, l'articolo in commento intende attuare il principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. l), della legge delega n. 155/2017, nella parte in cui mira espressamente al **contenimento dei costi delle procedure** ed in particolare delle ipotesi di prededuzione dei crediti professionali. Ciò al fine di evitare che, "come spesso avviene, il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure, compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori".

L'aumentare dei crediti prededucibili cui si è assistito negli ultimi anni, infatti, è stata ritenuta una poco giustificabile sottrazione di risorse che avrebbero dovuto essere destinate ai creditori concorsuali.

Alla luce di tale principio, alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 6 disciplina la sorte dei **crediti professionali sorti in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** (artt. 57 e ss.) o del **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** (artt. 64-bis e ss.) e **per la richiesta delle misure protettive** (artt. 54 e 55), nonché in funzione **della presentazione della domanda di concordato preventivo e del deposito della relativa proposta e del piano che la correda** (artt. 47-48 e artt. 84 e ss.).

Trattasi dei crediti degli *advisors* per la revisione della contabilità e la stesura del piano, anche finanziario e industriale, dei legali, dell'attestatore, dei periti stimatori: per tali crediti la prededuzione (nella successiva procedura di liquidazione giudiziale) spetta solo **nei limiti del 75% dell'ammontare del credito, a condizione, rispettivamente, che l'a.d.r. o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sia omologato** - con la sentenza di cui all'art. 48 del CCII - **o che la procedura di concordato sia aperta** - mediante il decreto di ammissione di cui all'art. 47 del CCII.

È solo a tale condizione che, secondo il CCII, può ri-

tenersi che l'opera del professionista possa aver apportato un reale beneficio alla massa dei creditori, così da giustificare un sacrificio delle aspettative di soddisfacimento dei creditori stessi, anche considerando - specifica la relazione illustrativa al CCII - l'elevato grado di privilegio (art. 2751 *bis*, n. 2, c.c.) che assiste comunque tali crediti.

Per quanto riguarda nello specifico la procedura concordataria, va ricordato che con la **sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione** avevano di fatto anticipato tale principio, statuendo che "il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell'art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio *ex ante* rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell'art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria".

In particolare la **funzionalità**, secondo le parole delle Sezioni Unite, "esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell'inizio della procedura (quesito vii) e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell'iniziativa, più che al risultato".

3. L'annosa questione della prededuzione.

Viene così risolta dal Legislatore un'annosa questione che aveva affaticato gli interpreti nel vigore del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267. Era infatti rimessa al giudice della procedura fallimentare la valutazione di quali crediti fossero «sorti in *occasione* o in *funzione* delle procedure concorsuali di cui alla presente legge» (art. 111, comma 2, l.f.). In particolare, l'interpretazione del criterio della *funzionalità* - alternativo

ed autonomo rispetto a quello della occasionalità (Cass., 5 marzo 2014, n. 5098) aveva diviso la giurisprudenza, venendosi a formare, di fatto, tre opzioni ermeneutiche.

(i) La prima, riteneva necessario valutare *ex post* l'utilità effettiva della prestazione professionale, riconoscendo così la prededuzione al credito purché le prestazioni del professionista si ponessero in un rapporto di «adeguatezza funzionale» con le necessità risanatorie dell'impresa e sempre che queste fossero state in concreto «utili» per la massa dei creditori (Cass., 24 gennaio 2014, n. 1513). Il concetto di «funzionalità» veniva così associato a quello di «strumentalità» del credito, o più propriamente, dell'attività professionale da cui esso trae origine rispetto alla procedura concorsuale, a prescindere che il credito fosse sorto in costanza della procedura o meno (Cass., 14 marzo 2014, n. 603).

(ii) Altra giurisprudenza, che fino a poco tempo fa appariva maggioritaria, riteneva che funzionalità dell'opera discendesse quale effetto automatico *ex lege* ai sensi dell'art. 111 l.f. - e quindi risultasse «de plano» (Cass., 30 marzo 2018, n. 7974). Per la collocazione in prededuzione non andava compiuta, quindi, alcuna valutazione *ex post* di utilità in concreto o di risultati ovvero di «traguardi» procedurali raggiunti (*id est* il decreto di apertura della procedura). Il difetto di funzionalità si ricavava pertanto *non* dalla mancata ammissione (o approvazione o omologa), bensì dall'inadeguatezza della perizia e diligenza applicata dal professionista, da accertare al compimento della prestazione e non alla luce dell'esito della procedura (Trib. Milano, 25 febbraio 2016, in www.ilcaso.it). E se il professionista fosse stato inadempiente, in tutto oppure in parte, il suo credito andava escluso o ridotto, in ossequio al principio *inadimplenti non est adimplendum* di cui all'art. 1460 c.c., non collocato in privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2) c.c..

(iii) La terza interpretazione riteneva quale *conditio sine qua non* per la prededucibilità l'intervento del decreto di apertura della procedura concordataria (Cass., 6 marzo 2018, n. 5254). Veniva quindi *presunta* la funzionalità dell'attività (di assistenza e consulenza connessa alla presentazione della domanda di concordato ed alle sue successive integrazioni) in considerazione dell'*ammissione* alla procedura di concordato preventivo, atteso che solo con il decreto di *apertura* della procedura poteva essere esercitato - in quella fase - il controllo sulla funzionalità effettiva.

È quest'ultimo quindi il criterio scelto dal Legislatore, che ha così riformulato nel CCII la disposizione che aveva originato contrasti interpretativi (l'art. 111

comma 2, l.f., appunto), al fine di favorirne il superamento, in ossequio al principio contenuto nell'art. 2 lettera m), legge 19 ottobre 2017, n. 155.

4. Pregi e difetti della scelta legislativa

L'opzione scelta dal legislatore nel CCII ha il pregio della **certezza**, collegando il riconoscimento della prededuzione ad un dato oggettivo, quale il raggiungimento di un determinato obiettivo (il decreto di apertura del concordato ovvero l'omologa degli a.d.r. e dei piani di ristrutturazione soggetto a omologazione), e limitando *ex ante* la discrezionalità dei giudici delegati in sede di ammissione al passivo dei crediti dei professionisti che assisteranno l'impresa nel concordato preventivo (o negli a.d.r. ovvero nei piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione) poi sfociato in liquidazione giudiziale.

Tuttavia va rilevato che - nella sua semplicità - rischia di non tener conto delle molteplici ragioni che possono portare al mancato risultato dell'ammissione e che spesso prescindono dal corretto e diligente lavoro del professionista: si pensi a questioni giuridiche dibattute, la cui scelta interpretativa da parte del tribunale competente ha portato alla mancata ammissione del concordato (per esempio, nel passato, la questione della falcidiabilità dell'IVA e delle ritenute, ovvero la qualifica di un concordato liquidatorio piuttosto che in continuità aziendale - con l'attivazione della soglia del pagamento del 20% dei creditori chirografari - in virtù della sottoscrizione di un contratto di affitto c.d. "ponte"). D'altronde anche nel caso di mancata ammissione del concordato (od omologa degli accordi di ristrutturazione) l'opera del professionista potrebbe essere stata utile nella successiva liquidazione giudiziale, considerando - per esempio - che il curatore si ritroverebbe a svolgere il proprio compito con una situazione (contabile, legale, valutativa) già preparata, riordinata e rettificata dagli *advisor*.

Peraltro, l'introduzione della condizione per la prededucibilità pone in dubbio che l'obbligazione del professionista, notoriamente di *mezzi*, non diventi così un'*obbligazione di risultato* (l'ammissione o l'omologa, appunto), contrariamente a quanto sin d'ora ritenuto pacifico (Cass., 5 agosto 2013, n. 18612). Al riguardo, il recente arresto delle Sezioni Unite (n. 42093/2021) ha cercato di risolvere la questione evidenziando che la "positiva valutazione *ex ante* della strumentalità" dell'opera del professionista rispetto alla presentazione della proposta del debitore, che costituisce la finalità tipica dell'istituto, renderebbe "...superfluo il confronto con la tradizionale distinzione tra obbligazione di mezzi, quale resta quella del

professionista e obbligazione di risultato, posto che l'esclusa prededuzione non discende in modo diretto dall'insuccesso della domanda, bensì dall'inidoneità causale dell'apporto del terzo alle finalità istituzionali della procedura, avendo egli configurato la propria opera, in caso di concordato non ammesso o rinunciato, verso elementi di un progetto non consegnato alle valutazioni dei creditori, cui invece – per finalità tipica dell'istituto – la proposta del debitore dev'essere diretta". Tale precisazione rischia di essere tuttavia una foglia di fico che nasconde la *substantia rerum*: l'apporto causale dell'opera del professionista nella lettura della Suprema Corte è sempre volto ad un *fine*, e quindi ad un *risultato* (l'ammissione) che, se manca, porta all'esclusione della prededuzione. Il dubbio quindi di trasformazione "genetica" della natura dell'obbligazione del professionista a seguito di tale lettura della Cassazione, permane.

Va aggiunto che l'art. 166 comma 3 lett. g) del CCII esclude dall'azione revocatoria (al pari dell'art. 67, comma 3, lett. g della legge fallimentare) "i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previste dal presente codice". Se tra le predette "procedure" può essere ricompresa anche quella di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti (e se del caso il futuro piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione), sarebbero quindi esenti dalla revocatoria i pagamenti dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, con il rischio di incentivare la prassi di accettare l'incarico professionale previo pagamento di tutto (o di gran parte) del compenso, senza alcun controllo giudiziale (e con la protezione dall'azione revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale). La prassi registra anche pagamenti dei compensi professionali ovvero degli acconti sui compensi effettuati da terzi, ma anche questo sembra un *escamotage* poco ortodosso.

5. I crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), restano ferme le regole già vigenti riguardanti la prededucibilità dei crediti "legalmente sorti" durante le procedure concorsuali ("per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi").

Al riguardo l'art. 46 del CCII, in tema di concordato preventivo, specifica al comma 4 che sono prededucibili "i crediti di terzi sorti per effetto degli atti le-

galmente compiuti dal debitore". Trattasi degli atti compiuti dal debitore di *ordinaria* amministrazione ovvero di *straordinaria* amministrazione previamente autorizzati (i) dal Tribunale (in quanto ritenuti "*urgenti*") dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47 (ii) o dal giudice delegato successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione.

L'art. 98 del CCII, sempre in tema di "prededuzione nel concordato preventivo", dispone una **regola generale**: i crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura **alla scadenza** prevista dalla legge o dal contratto. A tale regola generale si sovrappongono, in materia di **finanziamenti** all'impresa in crisi, **disposizioni specifiche** (artt. 104, 99, 101 e 102 CCII), che condizionano l'attribuzione della prededuzione alla sussistenza dei presupposti (di norma, **più stringenti**) individuati nelle singole norme.

6. La permanenza della prededucibilità del credito nelle procedure esecutive o concorsuali successive.

L'art. 6, comma 2, CCII confermata la prededucibilità dei crediti indicati anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

Come chiarito nella relazione tecnica al d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, "la disposizione apporta un reale beneficio all'impresa, consentendole di accedere più facilmente alle procedure stragiudiziali per intervenire precocemente sulle situazioni di emergenza e, dunque, per prevenire che lo stato di pericolo si trasformi in crisi per sfociare in insolvenza e, dunque, realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di economicità di spese procedurali e processuali."

La norma tuttavia **non** precisa se la prevalenza del credito prededucibile debba rimanere circoscritta al rapporto con i crediti pregressi rispetto alla nascita del credito favorito, ovvero sia opponibile anche ai creditori successivi (soluzione quest'ultima che pare la più probabile). Inoltre, non precisa se la "permanenza" dell'effetto "preferenziale" della prededuzione *postuli*, ovvero non *postuli*, un rapporto di "**consecutività**" tra la procedura nell'ambito della quale si sono prodotti i presupposti della prededucibilità del credito, e le "*successive*" nelle quali tale caratteristica dovrebbe essere fatta valere (soluzione la prima che appare preferibile).

Consecutività, peraltro, che è oggetto di un recente arresto della Corte di Cassazione, che muta l'orientamento rispetto alla precedente sentenza n. 6381 del 2019 (emessa in fattispecie esattamente sovrapponibile), e stabilisce che il disposto di cui all'art. 168, comma 3, legge fall., secondo cui sono inefficaci nei

confronti dei creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, *non* si applica nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento (ancorché dichiarato per effetto della medesima situazione di insolvenza evidenziata con la presentazione della domanda di concordato): una volta aperta la procedura fallimentare consecutiva, opera, nei termini previsti dall'art. 69-bis, solo l'autonomia disciplina degli artt. 67 e ss. l.fall.-

7. Conclusione.

Conclusivamente la disposizione sulla prededucibilità dei crediti se da un lato ha certamente il pregio di rendere certe situazioni che sotto la vigenza della legge fallimentare apparivano incerte (e così frutto di diverse interpretazioni), dall'altro prende posizione in modo forse troppo semplicistico e penalizzante per professionisti scelti dal debitore.

Il diritto *certo* talvolta rischia di divenire un diritto *in-giusto*, che in alcuni casi dovrebbe essere mitigato dall'*aequitas*.

Resta oscuro, tra l'altro, il motivo per il quale i crediti dei professionisti sorti in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo debbano essere ammessi nella successiva fase di liquidazione giudiziale *soltanto* nei limiti del 75% dell'ammontare del credito.

Infine si scorge un'ulteriore insidia nelle maglie della disposizione in esame: seguendo il recente arresto delle Sezioni Unite n. 42093/2021, che seppur precedente all'entrata in vigore del CCII si è chiaramente ispirata alla norma in esame (nel testo licenziato nel 2019), si scorge una seconda "Linea Maginot" per il credito del professionista: **l'eccezione di inadempimento**. Secondo le Sezioni Unite a tale rimedio civilistico viene affidato "l'intento di evitare che pretese di credito sproporzionate o improduttive, a formazione negoziale non controllata né dai creditori, né dal giudice, gravino sull'attivo della procedura liquidatoria finale, nonostante la manifesta inutilità della prima procedura o della sua prosecuzione o anche il carat-

tere fraudatorio dell'iniziativa del debitore, cui non era estraneo chi l'assisteva".

In tale ottica, secondo la Corte il curatore in sede di ammissione al passivo potrà eccepire - ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c. - l'inadempimento del professionista, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la solo parziale utilità (con riduzione del *quantum* ammissibile) o l'incompleto adempimento (sulla base del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compenso a forfait). Per contro, a carico del professionista ricade l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisi e imprevedibili dell'evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento.

Pertanto l'eccezione di inadempimento potrà essere opposta *a prescindere* dall'avvenuta ammissione al beneficio del concordato preventivo: secondo le Sezioni Unite v'è infatti differenza di presupposti tra la collocazione in prededuzione rispetto al riconoscimento del credito nella sua opponibilità e sussistenza; di conseguenza l'asserito creditore ha l'onere di dimostrare "quel particolare grado di complessità tecnico-redazionale che, per l'incarico affidatogli, la relazione di consulenza avrebbe richiesto" e di aver adempiuto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 co.2 c.c..

Nella lettura della Corte il principio *inadimplenti non est adimplendum* pertanto diviene un (ulteriore) "anticorpo" per tutelare la massa dei creditori da esiti iniqui: se il professionista è stato inadempiente, in tutto oppure in parte, il suo credito va escluso o ridotto. Se la giurisprudenza seguirà tale principio anche a seguito dell'introduzione del nuovo art. 6 del CCII, i tempi per i professionisti si prospettano duri. *Dum vita est, spes est.*

LA PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI	
Ieri	Oggi
<p>Art. 111 I.f. Ordine di distribuzione delle somme</p> <p>I. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. <p>II. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).</p>	<p>Art. 6 CCII Prededucibilità dei crediti</p> <p>I. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la corredda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. <p>2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.</p>

Al confronto con esperto e creditori occorre portare una bozza di piano

di Paolo Rinaldi, Estratto da Il Sole 24 Ore, "FOCUS NORME TRIBUTI", p.7, 6 luglio 2022

Accedere alla composizione negoziata della crisi d'impresa è un processo non banale: l'elenco dei documenti da predisporre è assai corposo e include certificati che devono essere rilasciati da agenzie delle Entrate, Inps, Inail e agente per la riscossione, con tempi di consegna a volte molto lunghi. La mancanza di procedure informatiche per taluni di questi enti ha costretto gli advisor a complesse attività suppletive, che hanno fortunatamente trovato un sistema camerale flessibile e ricettivo in grado di processare tali aspetti critici. Resta che la composizione negoziata della crisi è un percorso che richiede l'esistenza di documenti che non si predispongono in pochi giorni: occorrono settimane nel caso in cui l'azienda non sia già dotata di adeguati assetti organizzativi. Proprio questi ultimi, infatti (si veda nella pagina precedente) sono un imprescindibile presupposto per costruire correttamente i tre documenti "base" che sono da valutare per l'esperto ai fini della concreta risanabilità: bozza di piano, tesoreria e test rapido sulla ragionevole praticabilità del risanamento. La bozza di piano è un documento che è stato aggiunto dal Consiglio dei ministri e che non era presente nel Dl 118 originario, il quale riportava una relazione dell'imprenditore la quale (per comune interpretazione) conteneva le linee guida di piano e talvolta una ipotesi di manovra, vale a dire di possibile proposta ai creditori.

Passare alla necessità di allegazione di una bozza di piano (bozza in quanto suscettibile di modifiche che in via necessaria intervengono anche e soprattutto a causa dell'interazione con l'esperto e con i creditori interessati alla ristrutturazione) comporta un rilevante sforzo di predisposizione

documentale. Le linee guida per i piani di risanamento di recente rilasciate dal Consiglio nazionale dei commercialisti (e quelle della seconda sezione del Dm Giustizia, settembre 2021) sono un carico di lavoro non semplice, che farà sì che solo le imprese che approcciano tempestivamente la crisi entrino in composizione negoziata. Tesoreria prospettica Anche predisporre la tesoreria prospettica per il semestre successivo è tutt'altro che semplice se non la si è mai fatta: di nuovo, sono avvantaggiate le imprese che hanno già implementato adeguati assetti; attraverso il monitoraggio della capacità di sostenere il debito nei 12 mesi successivi (articolo 3 del Cci) si potrà disporre delle informazioni necessarie. Negli altri casi, in cui la tesoreria viene predisposta per la prima volta su base semestrale, occorre molto lavoro: occorre fare riunioni con la funzione commerciale per le previsioni di fatturato, con la funzione acquisti, con la logistica, il personale eccetera. Produrre una rilevante mole di informazioni di carattere storico e non solo prospettico è un processo che di solito richiede tre-quattro settimane. Test rapido L'ultimo elaborato da predisporre per depositare la domanda di nomina dell'esperto è il "famigerato" test rapido per la ragionevole praticabilità del risanamento, semplicemente menzionato dalla norma ma disciplinato al momento dal Dm, confermato dal Cci. Lo svolgimento di tale test di per sé non richiede il Piano, ma certamente ne è molto ausiliato. Vi sono interpretazioni che ritengono inutile il test in presenza del Piano, smentite dalla norma definitivamente approvata: il test rapido va predisposto anche in presenza del piano. Più precisamente, il test è un elemento di coerenza del Piano: in funzio-

ne del suo risultato divengono necessarie alcune guidelines di piano – ad esempio la cessione dell'azienda o interventi di forte ristrutturazione o stralci di debito. Quando non c'è tempo Serve tempo per preparare tutti questi documenti. Tempo che manca se ci si trova già in situazioni di insolvenza, con

creditori che instano per la liquidazione giudiziale o aggrediscono patrimonialmente il debitore: in tal caso si dovrà ricorrere al deposito di concordato in bianco per avere misure protettive senza il complesso set documentale richiesto dalla composizione negoziata della crisi.

Una misura alternativa all'amministrazione straordinaria

di Carlo Felice Giampaolino, Estratto da Il Sole 24 Ore, "FOCUS NORME TRIBUTI", p.9, 6 luglio 2022

È dirompente, l'articolo 85, comma 3, del Codice: «Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria». Spinge il concordato preventivo verso la complessità (e apre il campo alle valutazioni giuridiche o economiche sulla corretta formazione delle classi). Se ne traggono due suggestioni. La prima è che si ridà potere al tribunale, che lo eserciterà secondo le attitudini più o meno liberali o di garanzie dei singoli. Si formeranno orientamenti restrittivi o concessivi per valutare la omogeneità delle classi, che saranno, per esigenze pratiche, sempre dispari. La seconda è che il concordato preventivo diventa una procedura a disposizione dei creditori, più che delle imprese, che intendono evitare l'amministrazione straordinaria (As). Se si mettono insieme i pezzi (la continuità è tale oggettivamente, a prescindere da quella del titolare; i creditori come gruppo possono diventare titolari delle partecipazioni societarie della società o dell'assuntore; il risultato deve essere migliore dell'alternativa liquidatoria, anche As), la procedura è rivolta alle imprese che evitano la liquidazione giudiziale. E i corrispondenti traumi penalistici, se organizzano uno schema meno pregiudizievole per i creditori della liquidazione giudiziale o dell'As.

Un risultato desiderabile rispetto all'attuale. L'As era stata inventata per proteggere il complesso aziendale e salvarlo, con sacrificio certo delle ragioni creditorie, tanto che si è detto di un risanamento finanziato dai creditori. Le procedure Alitalia e Tirrenia, per esempio, non hanno pagato alcun

creditore chirografario, con minime percentuali a quelli privilegiati. Il concordato preventivo è stato complicato – rispetto alla Legge fallimentare riformata più volte – e si presenta non come l'unica soluzione per qualunque imprenditore sopra soglia in crisi, ma nella realtà come la soluzione migliore per la grande impresa insolvente. Anche la complessità introdotta dal Codice della crisi per i concordati in continuità, la previsione del concordato semplificato e la considerazione della direttiva che le Pmi difficilmente hanno possibilità di ristrutturazione in continuità (a causa dei costi) fanno considerare il concordato preventivo in continuità come una procedura complessa, costosa, ma che deve essere dal principio migliore dell'amministrazione straordinaria e che in pratica soddisfa interessi analoghi (quelli della continuità, che coincidono soggettivamente ma non quantitativamente con quelli dei creditori). Piuttosto il classamento obbligatorio può spingere a dare premi ai creditori, cioè alle loro classi, che possono influire sulla votazione. Se serve l'approvazione di una certa percentuale e di un certo numero, si sarà spinti a preferire la classe più utile ai fini dell'approvazione. Nel complesso il concordato in continuità pare irrobustito, anche se meno flessibile, col regime delle classi. Ciò incontra l'esperienza degli ultimi anni, che lo ha visto come lo strumento per ristrutturare le più grandi realtà aziendali in difficoltà, confermato da creditori e Tribunali come opzione preferibile all'amministrazione straordinaria o al fallimento.

Nella nuova bancarotta più spazio alle attenuanti e alla non punibilità

di Giovanni Negri, Estratto da Il Sole 24 Ore, "FOCUS NORME TRIBUTI", p.14, 3 luglio 2022

Sulla bancarotta l'effetto combinato di esimenti, tenuità del fatto e attenuanti per mitigarne le conseguenze nei confronti dell'imprenditore. E poi, una migliore determinazione dei diversi reati fallimentari, aderente all'evoluzione della giurisprudenza. E ancora, l'applicazione abituale della confisca in caso di condanna. Sono questi alcuni degli elementi qualificanti dell'intervento di riforma di tutta la parte penale della crisi d'impresa che, a pochi giorni dall'entrata in vigore del Codice, il prossimo 15 luglio, è stato messo a punto dalla commissione istituita dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia e presieduta dal magistrato Renato Bricchetti. Il testo dell'articolo è stato consegnato a Cartabia e ora è all'esame dell'ufficio legislativo in vista della presentazione in consiglio dei ministri. A monte dell'intervento, e qui la coincidenza con l'entrata in vigore dopo anni di attesa del Codice della crisi è più di una suggestione, c'è la volontà di adeguare la disciplina penale, sostanzialmente inalterata fatto salvo qualche adeguamento lessicale, al nuovo assetto civilistico, dove lo scopo principale della gestione della crisi d'impresa è quello conservativo, indirizzato a mantenere l'impresa e le sue strutture produttive all'interno del circuito economico. La grande parte delle fattispecie penali tuttavia fa riferimento a modelli economici, storici e sociali ormai tramontati, funzionali sul piano tecnico a una procedura concorsuale, il fallimento, indirizzata alla liquidazione dei beni dell'impresa espulsa dal mercato. Del resto, a differenza del settore civile oggetto di un'effervescenza normativa ricorrente, quello penale ha visto in campo soprattutto interventi della magistratura. Nel merito, l'attenzione alla figura dell'imprenditore e la salvaguardia dei beni aziendali passa per un deciso rafforzamento, a va-

rio titolo, degli effetti delle condotte riparatorie, in linea con quanto peraltro è previsto dalla più ampia riforma del processo penale in corso di redazione. In particolare, a titolo di esimente, la punibilità è esclusa quando l'autore di fatti di bancarotta (fraudolenta, preferenziale e colposa) ha volontariamente e integralmente posto rimedio al danno e rimosso il pericolo provocato, attraverso la ricostituzione dell'attivo corrispondente alle condotte di impoverimento del patrimonio e la ricostruzione delle scritture contabili prima della sentenza di liquidazione giudiziale. Scatterà poi la causa di non punibilità per tenuità del fatto quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo l'offesa non è grave e il comportamento non è abituale. L'alchimia di elementi accomunati dalla volontà di modellare la risposta penale sulla gravità delle condotte si completa con l'intervento sulle circostanze. Dove, se è previsto un aumento sino alla metà della pena base nei casi di danni patrimoniali di particolare gravità e di pluralità di fatti di bancarotta ascrivibili al medesimo autore, è invece stata messa nero su bianco una riduzione tra la metà e i due terzi della pena quando le condotte riparatorie sono state realizzate volontariamente prima del giudizio, come pure la pena è diminuita sino alla metà quando chi ha commesso i fatti di bancarotta anche dopo la sentenza di liquidazione giudiziale ma prima del giudizio si è adoperato per ridurre in maniera efficace le conseguenze del reato oppure ha fattivamente collaborato per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione di responsabilità altrui. Nel segno della maggiore chiarezza, in linea con le più recenti pronunce della Cassazione, va poi la valorizzazione del dolo nella bancarotta fraudolenta dove alla scivolosa figura delle «operazioni dolo-

se» andrà a sostituirsi quella del «cagionamento doloso» idoneo a provocare o aggravare in misura considerevole il dissesto dell'impresa. Quanto ai concordati e, facendo riferimento all'espressione utilizzata nell'ultimo decreto legislativo da poche ore in Gazzetta ufficiale di recepimento della direttiva Insolvency, ai quadri di ristrutturazione preventiva, la soluzione che ha preso corpo vede comunque possibile l'attribuzione di una responsabilità penale agli imprenditori, ma an-

che agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori della società. E, per evitare un utilizzo strumentale soprattutto del concordato semplificato e del concordato preventivo liquidatorio, la risposta penale viene ancorata alla presenza di una situazione di insolvenza, escludendo invece il "semplice" stato di crisi. Alla condanna per le principali fattispecie di bancarotta si accompagna poi sempre la confisca del profitto del reato, anche per equivalente.

Nuova misura contro il riciclaggio in linea con le indicazioni europee

di Riccardo Sciaudone, Estratto da Il Sole 24 Ore, "GUIDA AL DIRITTO", n.26, p.44-48, 9 luglio 2022

In breve, il decreto fornisce le disposizioni regolamentari relative al cosiddetto "registro dei titolari effettivi" delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini

Lo scorso 9 giugno è entrato in vigore il Dm 11 marzo 2022, n. 55 con cui il ministero dell'Economia e delle finanze ha adottato il «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust» (il "**decreto**").

In breve, il decreto fornisce le disposizioni regolamentari relative al cosiddetto "**registro dei titolari effettivi**" delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini.

Il decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - come modificato dai decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 90 e 4 ottobre 2019, n. 125 - in forza del quale si prevedeva che il Registro delle imprese fosse destinatario, tra le altre informazioni, anche della comunicazione del "**titolare effettivo**", cioè delle informazioni riguardanti le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività in una persona giuridica o trust.

La normativa europea di contrasto del riciclaggio

Come sempre più spesso succede ormai da parecchi decenni a questa parte, anche questo interven-

to regolamentare/legislativo trova la sua origine nell'ambito dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Ue) e, quindi, al suo contesto normativo.

Tra i suoi vari obiettivi, l'Ue persegue anche quello di realizzare uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza e, a tal fine, prevede, tra l'altro, l'adozione di misure concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, volte alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo e le attività connesse.

Conseguentemente, in materia di contrasto del riciclaggio di danaro di illecita provenienza, sono state adottate, tra le altre, la direttiva 2015/849/Ue (cosiddetta "IV direttiva Antiriciclaggio"), recepita con il decreto legislativo n. 90 del 2017 (a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 231 del 2007) e la direttiva 2018/843/Ue (cosiddetta "V direttiva Antiriciclaggio"), recepita con il decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125.

› **La IV direttiva Antiriciclaggio**

La IV direttiva Antiriciclaggio si caratterizza per i seguenti elementi:

- › istituzione di un **nuovo regime di obblighi rafforzati** e semplificati di **adeguata verifica** della clientela: in particolare, è stato ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
- › introduzione di nuove misure per conferire

maggior chiarezza e accessibilità alle **informazioni sulla titolarità effettiva**;

› abolizione della **cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi**: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, era possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto a operazioni che coinvolgessero Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;

› previsione di **un ampio spettro di sanzioni amministrative** in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;

› l'ampliamento e il **rafforzamento della cooperazione** tra le Unità di informazione finanziaria (in Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia - UIF);

› **un quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza** (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

La IV direttiva Antiriciclaggio, inoltre, ha introdotto innovative **previsioni sulla trasparenza** e sull'accesso a informazioni relative alla **titolarità effettiva di società e trust**; ha richiamato espressamente l'applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell'antiriciclaggio. Sul primo tema ha disposto l'introduzione, in ogni Paese membro, di **registri pubblici centrali** con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.

› **La V direttiva Antiriciclaggio**

La V direttiva Antiriciclaggio ha introdotto le seguenti novità:

› un **maggior accesso alle informazioni sui titolari effettivi**, in modo da migliorare la tra-

sparenza sulla titolarità delle società e dei trust;

› **l'attenzione ai rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali**;

› la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria;

› il potenziamento dei **controlli sulle operazioni** che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

La V direttiva introduce, tra i soggetti che devono **sottostare agli obblighi antiriciclaggio**, anche i prestatori di **servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali**, nonché i **prestatori di servizi di portafoglio digitale**.

Sono, inoltre, ricompresi in tale novero anche i soggetti che **commerciano opere d'arte** o che agiscono in qualità di intermediari, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'aste, se il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro è pari o superiore a 10.000 euro.

Sono potenziati e aumentati gli strumenti con cui è possibile adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari): inoltre, ove il titolare effettivo individuato sia un dirigente di alto livello, i soggetti obbligati devono adottare misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l'identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica.

Sono altresì rinforzati i controlli nel caso di rapporti d'affari ovvero operazioni riguardanti i Paesi terzi ad alto rischio, per i quali sono previste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Le nuove disposizioni in tema di persone politicamente esposte obbligano gli Stati membri a pubblicare e aggiornare un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell'individuazione della categoria delle persone politicamente esposte. Gli Stati membri **richiedono a ciascuna organizzazione internazionale** accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali organizzazioni internazionali.

Il ruolo del Garante privacy nell'adozione del decreto

Ebbene, a fronte di tale quadro normativo europeo, l'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dai decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 90 e 4 ottobre 2019 n. 125, imponeva l'adozione con decreto, previo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, delle disposizioni regolamentari relative al cosiddetto "registro dei titolari effettivi" delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini.

La disciplina del decreto: aspetti generali

Al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto detta disposizioni da attuarsi con **modalità esclusivamente telematiche**:

- › in materia **di comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese** dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
- › **in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità**, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi inclusi i portatori di interessi diffusi;
- › **per individuare e quantificare i diritti di segreteria** rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
- › **per garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali** e delle informazioni fornite con le comunicazioni al Registro delle imprese.

Le informazioni da comunicare

Le comunicazioni, effettuate **mediante autodichiarazione** redatta ai sensi degli articoli 46 e

47 del Dpr n. 445/2000, conterranno i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ed inoltre:

› per le imprese dotate di personalità giuridica:

- › l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica-titolare effettivo;
- › ove il titolare effettivo non sia individuato col precedente criterio, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;

› per le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche - Dpr 10 febbraio 2000 n. 361) il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

- › la denominazione dell'ente;
- › la sede legale e, ove diversa, la sede amministrativa dell'ente;
- › l'indirizzo di PEC;

› per i trust e gli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

- › la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
- › la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico.

Ufficio competente e titolarità effettiva

Le informazioni relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicate **all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio** territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

Tale comunicazione deve essere effettuata dagli gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione del-

le persone giuridiche private, dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini. **Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista**, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedono, di firma digitale.

I PROFILI DI TUTELA DEI DATI PERSONALI DEL DECRETO

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato dunque coinvolto, come previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ed ha emesso un **parere positivo**, espresso nella **seduta del 14 gennaio 2021**, sul testo del decreto economia 11 marzo 2022 n. 55, in quanto **erano stati affrontati e risolti alcuni aspetti critici**, in particolare:

- › il rispetto del **principio di limitazione della conservazione dei dati** rispetto al *dies a quo* di decorrenza del termine di 10 anni durante i quali le informazioni sono rese disponibili dal Registro delle imprese, tenendo conto che la conferma delle stesse informazioni, a cadenza annuale, ne assicura l'esattezza e l'aggiornamento;
- › la **corretta individuazione delle tipologie di dati** trattati nell'ambito delle informazioni da comunicare al Registro delle imprese;
- › la previsione di misure appropriate **per il trattamento dei dati "particolari" o "giudiziari"**, e cioè: la conservazione separata di tali informazioni; l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali da parte dei soli soggetti autorizzati dalle Camere di commercio a valutare le istanze di accesso da parte del pubblico o di portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati, nonché a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche;
- › l'introduzione **di una procedura nei casi di accesso da parte del pubblico o di portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati ai dati dei titolari effettivi**, secondo la quale, ove all'esito di una prima valutazione si ritenga di consentire l'accesso, i controinteressati siano coinvolti nel procedimento di valutazione circa l'ostensione o meno dei dati richiesti;

› l'eliminazione della previsione relativa alle richieste di accesso massivo e periodico alle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel Registro delle imprese;

› **la sicurezza complessiva del trattamento** in esame, con la previsione che il gestore del Registro delle imprese: predisponga, prima del trattamento, un disciplinare tecnico volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio da sottoporre poi alla verifica preventiva del Garante;

› la precisazione che, in caso di segnalazione di difformità da parte di un soggetto obbligato, debba essere assicurato l'**anonimato del segnalante**, fatte salve le specifiche previsioni relative all'accesso da parte delle autorità di controllo preposte, quale ulteriore misura a protezione dei segnalanti.

Gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva **entro trenta giorni dal compimento dell'atto** che dà luogo a una tale variazione. Inoltre, gli stessi soggetti comunicano con cadenza annuale la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. **Accesso delle Autorità alle informazioni L'accesso alla sezione è consentito:**

› al ministero dell'Economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

› alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

› all'autorità giudiziaria;

› alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale.

Le modalità concrete dell'accesso sono disciplinate con **apposita convenzione** sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore.

Accesso di altri soggetti alle informazioni

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella **sezione autonoma del registro delle imprese**, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni. **L'accesso del pubblico ha a oggetto** il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva la qualità di titolare effettivo.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di **una richiesta motivata di accesso**, che attesti la sussistenza dei presupposti.

La Camera di commercio territorialmente competente, **entro venti giorni dalla richiesta**, consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il menzionato termine, l'accesso si intende respinto.

Prossimi interventi

Sebbene il decreto in commento contenga la disciplina generale, altri interventi sono attesi per completa-

re il quadro operativo e formale di tali adempimenti.

A partire dal 9 giugno, data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare **entro sessanta giorni ulteriori decreti**:

- › un decreto che approverà il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle imprese;
- › un decreto che fisserà i diritti di segreteria;
- › un decreto per l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali;
- › un decreto finale che accerterà l'operatività del sistema di comunicazione.

Dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto in "Gazzetta Ufficiale" le imprese avranno 60 giorni di tempo per inviare la relativa comunicazione.

Le imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini costituite successivamente alla data di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di piena operatività del sistema di comunicazione, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall'iscrizione nei rispettivi registri.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l'applicazione **della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**.

Nuove esigenze, nuovi contratti: il contratto di coworking

di Andrea Bitetto, Estratto da Il Sole 24 Ore, "Contratti - La Rivista", n.4, p.22, 9 luglio 2022

1.- (Ancora) Sulla libertà contrattuale

Nella cultura del privatista è chiara – o quantomeno: dovrebbe esser chiara – la consapevolezza che il diritto è “una realtà preesistente che il potere non crea, non pretende di creare, non sarebbe in grado di creare; che può invece soltanto dire, dichiarare” (1). Il che presuppone che l’esperienza giuridica precede lo, e non dipende dallo, stato. Tale considerazione trova ulteriore conferma nell’ambito dello sviluppo dei contratti, in particolare nello sviluppo di nuovi modelli (*recte*: tipi) contrattuali (2).

Il sistema giuridico italiano nella sua codificazione del diritto civile si mostra consapevole, riconoscendo, all’art. 1322 cod. civ., il principio dell’autonomia contrattuale, salvo filtrarlo tramite la richiesta che i contratti c.d. atipici, frutto della riconosciuta autonomia, rispondano all’esigenza di rappresentare interessi meritevoli di tutela (3). La meritevolezza degli interessi faceva il paio con la c.d. funzione economico-sociale (4), normalmente individuata nella causa del contratto, che pone però risalto più alla funzione del contratto che non al suo scopo. Funzione che rischia di sollevare “nebulose astrazioni ed equivoche generalizzazioni” (5) che limiterebbero la stessa libertà contrattuale espressamente riconosciuta (6).

Ma nonostante la preoccupazione del codificatore, la realtà del diritto contrattuale, e della prassi, ha via via elaborato e diffuso nuove tipologie di contratto per far fronte alle nuove e mutevoli esigenze del mercato. Dopotutto, la funzione dell’art. 1322 cod. civ. ha prodotto l’effetto benefico di impedire

al giudice di dichiarare nullo un accordo per il solo fatto che esso non rientra in nessuno dei tipi previsti dalla legge (7). Tanto che la regola di autonomia pare esaurire qui il proprio compito: tanto che si è autorevolmente affermato che il contratto atipico non ha mai fatto apparizione in un ufficio giudiziario (8). Questo perché il giudice non appena diviene necessario e rilevante statuire in merito alla natura del contratto stesso si prodiga per ricondurre la fattispecie ad uno (o più) dei tipi legali oppure, subordinatamente, ad un tipo fondato sulla prassi giudiziaria, che poi vuol dire: sulla prassi mercantile (9).

2.- L’economia dell’accesso e nuovi modelli di servizio

Tra le pieghe di questo sistema, quindi, la prassi commerciale ha elaborato nuovi strumenti contrattuali, maggiormente confacenti alle sempre mutevoli necessità del mercato ed ai bisogni che questo tende a soddisfare.

Lo sviluppo della tecnologia e delle reti, si pensi al ruolo svolto da internet, ha in un breve lasso di tempo ridotto e quasi annullato le distanze tra operatori, accelerando la mobilità territoriale e, di risulta, potendo essere proficuo strumento di mobilità sociale.

Il tradizionale paradigma proprietario esclusivo ed assoluto in quanto espressione di un concetto unitario del diritto di proprietà, particolarmente negli ordinamenti di *civil law*, si è visto insidiare la propria primazia dall’affermarsi via via sempre mag-

giore dell'utilità diffusa del bene, dell'economia orizzontale e dematerializzata della condivisione o "à la demande" (10), della più o meno maggiore disintermediazione, della semplificazione dei processi preesistenti, del consumo collaborativo (11) e delle c.d. *disruptive technologies* (12).

Diviene quindi più agevole accedere al mercato, da parte dei soggetti che mirano al soddisfacimento di un proprio bisogno, senza dover necessariamente affrontare, ad esempio, elevati oneri economici di immobilizzazione (si pensi, sol per fare uno dei tanti esempi possibili, al *car sharing*: si utilizza un'automobile quando necessaria, senza esserne proprietari, senza dover premurarsi di manutenzioni, ricoveri del veicolo etc.).

Ciò diviene maggiormente possibile grazie ad economie di scala realizzabili con la polverizzazione, ad esempio, dei classici vincoli del mercato del lavoro ed alla c.d. *sharing economy*, alla cui base vi è la disponibilità, da parte del titolare di un bene, a far accedere terzi ai benefici derivanti dal suo godimento (13).

Questo nuovo modello (14) di accesso all'utilizzo di beni o servizi, ovvero l'accesso c.d. plurale è stato visto, ai suoi albori (15), come una diversa prospettiva dell'eccesso di disponibilità da parte di un soggetto che consente, quindi, di sfruttare un bene oltre le proprie limitate capacità di trarne vantaggio, concedendo quindi ad altri gli spazi di utilità residuale.

3.- L'affermazione del contratto di *coworking*. La sua qualificazione giuridica

Tra le ultime manifestazioni di tale tendenza merita di esser annoverato l'affermarsi di una nuova modalità di godimento dei beni, tramite lo strumento giuridico del c.d. contratto di *coworking*.

Volendo mantener fede alla tassonomia del sistema contrattuale italiano, l'interprete deve quindi individuare innanzitutto la causa, intesa quale requisito indefettibile del contratto ai sensi dell'art. 1325 cod. civ., di tale accordo.

Con il contratto di *coworking* (16), di norma, un soggetto ha la disponibilità (17) di una bene, un immobile, che per le sue caratteristiche può prestarsi ad esser concesso, per brevi periodi di tempo (normalmente modulari: un mese o multipli di mese,

ad esempio), in godimento a, di norma, professionisti che così possono acquisire (accedere) ad una postazione di lavoro già attrezzata e fornita di servizi (come la connessione internet, caffetteria, sale riunione attrezzate, segreteria etc.), a fronte di un corrispettivo per tale accesso ed utilizzo.

Lo spazio diviene quindi un servizio.

Apparentemente una simile tipologia di contratto, che è evidentemente atipico nel nostro sistema giuridico, parrebbe avere molte analogie con il contratto di locazione, la cui causa, recita l'art. 1571 (Nozione), è rappresentata dal godimento di una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, il canone.

Tale approdo, però, non risulta esser affatto soddisfacente, e risulta immediatamente smentito ad una più attenta analisi del nuovo fenomeno contrattuale.

Di fronte ad un nuovo modello (che poi altro non sarebbe che un nuovo tipo non previamente codificato o altrimenti normato dal legislatore), l'interprete deve operare una prima operazione preliminare.

E' nota al giurista la *vexata quaestio* relativa al rapporto esistente tra qualificazione ed interpretazione del contratto. In termini generali, si ritiene che la prima permetta all'interprete di individuare i connotati della fattispecie contrattuale, la seconda di inquadrare l'atto di autonomia in uno schema, in una struttura giuridica contemplata dal diritto positivo (18). Per il vero, posto che il nostro sistema giuridico non si caratterizza come sistema di c.d. tipicità delle azioni, diviene normale ritenere che la qualificazione non risulti di per sé attività essenziale al fine della risoluzione della controversia (19), essendo sufficiente arrestarsi alla considerazione secondo cui nell'ambito dell'interpretazione può farsi la stessa qualificazione (20), al fine di individuare la concreta fattispecie e la conseguente regola giuridica applicabile, anche mediante il ricorso, sempre più frequente ogniqualvolta ci si trovi innanzi ad un nuovo modello contrattuale, ad elementi mutuati da diversi tipi contrattuali.

4.- I contenuti del *coworking* e le clausole

Le condizioni generali per il servizio di *coworking* che sono state esaminate di norma chiariscono

espressamente la non riconducibilità di tale contratto alle ipotesi di locazione e/o affitto, escludendo quindi che il cliente possa vantare diritti (di godimento) sull'immobile.

Tale previsione risulta coerente con lo scopo perseguito da entrambe le parti del rapporto contrattuale.

Innanzitutto, ed in particolare nell'attuale sistema giuridico italiano, tale esclusione consente di poter derogare alle previsioni vincolistiche relative alla durata di una locazione per uso diverso da quello abitativo, di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Locazione di immobili urbani), il cui termine minimo legale è di 6 anni (art. 27). E' evidente, infatti, che tale conformazione legale della durata male si attaglierebbe ad esigenze temporanee da parte del cliente, che è un cliente professionale (impresa o professionista) che necessita di uno spazio ad uso ufficio per un periodo breve, riducendo in questo modo i costi e gli oneri derivanti da un rapporto maggiormente stabilizzato.

Merita particolare attenzione, sempre con riferimento al profilo della durata del rapporto contrattuale, il tema delle clausole di rinnovo automatico e del conseguente diritto di recesso, in quanto uno delle esigenze tipiche che hanno condotto allo sviluppo del contratto di *coworking* è rappresentata proprio dall'esigenza del cliente di poter avere a disposizione, per limitati periodi di tempo, uno spazio-ufficio, già munito di servizi, senza obbligarsi con un rapporto la cui durata minima è stabilita dalle legge, e con la correlativa necessità di rispettare termini e modalità maggiormente onerosi per l'esercizio del diritto di recesso. Dall'altro lato, il fornitore del servizio deve poter essere in grado di prevedere flussi finanziari in entrata sufficienti ad assicurare una adeguata remuneratività del servizio, proprio in considerazione della minor stabilità temporale dei singoli rapporti conclusi con i clienti (21).

Le condizioni generali esaminate, infatti, si caratterizzano per la presenza di una clausola di rinnovo automatico, per il medesimo periodo originariamente contratto, del contratto. Tale meccanismo male si attaglia alle finalità del contratto di *coworking*, e rappresenta un privilegio che il fornitore vuol riservarsi imponendo alla controparte un simile automatismo. Come si è detto, il contratto di *coworking* è fisiologicamente un contratto bu-

siness-to-business e pertanto il requisito formale della doppia sottoscrizione delle clausole c.d. vessatorie sarà sufficiente ad assicurare, per il fornitore, la piena efficacia di tale previsione.

L'unico temperamento a tale clausola di automatico rinnovo può esser rappresentato dal recesso del cliente dal contratto che, a differenza del contratto di locazione, come risultante dalle varie stratificazioni prima codicistiche e poi legislative, non sarebbe (o quantomeno: non dovrebbe esser) sottoposto a limitazioni in ragione della natura del contratto di *coworking*.

In realtà, l'esigenza del fornitore di assicurare un adeguato livello di occupazione degli spazi concessi in temporaneo godimento spinge verso la formulazione di clausole di recesso che, per struttura e tempistiche, mal si concilierebbero con questo nuovo modello contrattuale.

Infatti, la prassi pare prediligere termini di preavviso per il recesso a carico del cliente che sono particolarmente impegnativi per durate brevi (22).

Il rischio, in un simile assetto ed a fronte delle esigenze che in astratto hanno giustificato la nascita di questo rapporto contrattuale, è che il bisogno di flessibilità subisca un eccessivo irrigidimento.

Altro profilo caratteristico dei contratti di *coworking* è l'esclusione del rilievo, all'interno dell'assetto contrattuale, della individuazione del bene (*recte*: dello spazio) oggetto del contratto.

Il fornitore, infatti, si impegna a fornire una tipologia di spazio, che viene definita sulla base delle caratteristiche, della dimensione e dei servizi accessori che vengono forniti (di solito mediante diverse gamme di servizio, e correlativamente di prezzo). Pertanto, il cliente accetta di poter esser collocato fisicamente negli spazi disponibili sulla base di una scelta discrezionale da parte del fornitore.

La circostanza, poi, che le parti escludano espressamente e necessariamente un rapporto di godimento diretto ed esclusivo rispetto all'immobile, comporta anche il rilievo che il cliente non possa esser qualificato detentore qualificato dell'immobile, con conseguente responsabilità da cosa in custodia che permane, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in capo al fornitore. Su questo punto, le condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente

dal fornitore senza alcuno spazio per la trattativa individuale, si premurano di inserire clausole di esonero della responsabilità ovvero di predeterminazione dei limiti massimi di responsabilità, del fornitore. Va da sé che mentre le seconde possono ritenersi generalmente valide ed efficaci, maggiori dubbi sorgono nei confronti delle prime, posto che una simile esclusione di responsabilità si porrebbe in contrasto con il divieto di esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave di cui all'art. 1229 cod. civ.

Quanto al corrispettivo per il servizio, la prassi sembra far riemergere un tratto tipico del rapporto tradizionale di locazione. Nel contratto di locazione, infatti, di norma il conduttore non può eccepire l'inadempimento del locatore per poter sospendere il pagamento del canone. Anche nel contratto di *coworking*, dove tra l'altro la relazione stretta del fornitore rispetto al bene permane in modo assai più stretto rispetto a questo nuovo contratto, la prassi spinge per clausole che escludono la possibilità, in capo al cliente, di poter sospendere il pagamento del canone per il servizio, in forza del principio generale dei contratti a prestazione corrispettive *inadimplenti non est adimplendum*, qualora il fornitore risulti inadempiente alle obbligazioni su di esso gravanti (si pensi, ad esempio, alla inaccessibilità dei locali, al mancato funzionamento della rete internet, etc.).

Ed ancora, non mancano, in tale assetto, clausole che invece facoltizzano il fornitore ad interdire l'accesso ai locali (tra l'altro particolarmente agevole come tutela atteso il moderno ricorso a *badge* per l'accesso) immediatamente e come reazione all'inadempimento di controparte.

5.- Conclusioni

Da quanto qui esposto in termini generali, si possono trarre alcune iniziali conclusioni circa la concreta possibilità di diffusione del contratto di *coworking*.

Innanzitutto, la sua diffusione può esser favorita da esigenze sistemiche – le abbiamo viste all'inizio e sono collegate allo sviluppo delle tecnologie di comunicazione – e da esigenze contingenti, come quelle rappresentate dall'emergenza pandemica che ha sicuramente facilitato il ricorso a nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con possibili conseguenze, a medio termine, anche con riguardo alla necessità che, ad esempio, i di-

pendenti di una società debbano necessariamente occupare i locali aziendali per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Altro elemento che può senz'altro contribuire alla diffusione di tale rapporto contrattuale è collegato alla sua potenziale aderenza alle esigenze, temporali, professionali e logistiche, del c.d. terziario avanzato, facilitando una maggiore mobilità territoriale.

I possibili limiti ad una sua piena diffusione, invece, sono rappresentati dal rischio di una sua eccessiva rigidità. Si è visto, infatti, che esiste un'intima tensione tra esigenze di flessibilità, da un lato, e necessarie previsioni di adeguati flussi finanziari, dall'altro lato. Tale ultimo profilo, in particolare, spinge verso una tendenziale rigidità del rapporto (oneri gestori e contrattuali per il recesso, associati a clausole di automatico rinnovo, piuttosto che indiretta incentivazione a rapporti parametrati su base mensile come scelta modulare).

Questi elementi, uniti al rilievo che la diffusione di tale nuovo contratto è strettamente connessa alla esigenza di operatori professionisti, può condurre ad un consolidamento di prassi negoziali e clausole standard che possono render più difficile la piena diffusione.

L'eventuale entrata in questo specifico mercato di una pluralità di operatori che offrano tipologie di servizio caratterizzate da una piena flessibilità può essere un elemento, non immediatamente contrattuale, che può giovare allo sviluppo di questo nuovo mercato.

P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, 1997, 135.

M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000 e F. Galgano, *La Globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.

In origine, il riferimento agli interessi meritevoli di tutela rivestiva – nelle codificazioni novecentesche – la funzione di vincolare il cittadino alle finalità perseguite, a livello generale, dalla politica e dall'economia nazionale: in tal senso si veda la *Relazione al Re-Imperatore del Ministro Guardasigilli al Libro del Codice Civile "Delle Obbligazioni"*, Torino, 1941, in part. n. 615 e 603.

Sul punto: G.B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 113 ss., che osserva come l'attività del privato deve tendere, in forza della c.d. funzione economico sociale, ad interessi generali ed in tanto potrà esser tutelata, in quanto attraverso l'interesse privato se ne realizzi uno sociale generale: così, al concetto di scopo si sostituisce quello di funzione.

G. Gorla, *Il contratto*, vol. I, Milano, 1955, 199 ss., secondo il quale in un sistema contrattuale preoccupato delle esigenze di certezza e di giustizia, la funzione del diritto e del contratto è quella di evitare che i conflitti nati da un affare privato vengano composti fuori dai Tribunali in modi pericolosi per l'ordine sociale. Entro un simile sistema, l'unica limitazione (ulteriore rispetto ai c.d. *vestimenta contractus*) che si pone alla sanzionabilità del contratto in vista dell'interesse pubblico dovrebbe essere quella della illiceità, ovvero della contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume.

Sulla portata ideologica del concetto di "funzione sociale" si vedano le riflessioni critiche di G. Gorla, *Il contratto, op. cit.*, 224 ss., secondo il quale tale concetto pare fortemente influenzato dalla concezione che lo stato ammette o permette lo scambio privato di beni o servizi tipicamente economici, la c.d. iniziativa privata, in vista dell'utilità sociale che tale scambio presenta come mezzo ritenuto adatto per la produzione e la distribuzione di quei beni al fine del "benessere sociale". Idea questa che si sviluppa di pari passo con gli sviluppi dello stato moderno, come ente o legislatore razionale, e della quale furono antesignani più gli economisti che i giuristi. Sul punto, per una prospettiva storica, G. Gorla, *Commento a Tocqueville*, Milano, 1948, in particolare parte II, cap. V, § 5.

Nel senso di cui al testo R. Sacco-G. De Nova, *Il contratto*, IV ed., Torino, 2016, 1406.

R. Sacco-G. De Nova, *Il contratto, op. loc. cit.*

G. De Nova, *Il tipo contrattuale*, Milano, 1974, 13, 35.

N. Rampazzo, *Rifkin e Uber. Dall'età dell'accesso all'economia dell'eccesso*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 6, 2015, 957 ss.

R. Botsman, R. Rogers, *What's mine is Yours. The Rise of Collaborative Consumption*, London, 2010;

P. Aigrain, *Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age*, Amsterdam, 2012; M. Cohen-A. Sundarajan, *Self-Regulation and Innovation in the Peer-to-Peer Sharing Economy*, in *82 Univ. Chi. L. Rev. Dialogue* (2015), 116-133.

Per economia collaborativa si intende un sistema economico di reti decentralizzate e di mercati che sbloccano il valore di beni sottoutilizzati facendo incontrare bisogni e disponibilità, secondo modalità che superano il normale criterio di intermediazione; per economia della condivisione (*sharing economy*) si intende un sistema economico sulla condivisione di beni o servizi sottoutilizzati, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo; per consumo collaborativo si intende il ripensamento di tradizionali condotte di mercato - affitto, prestito, scambio, condivisione, baratto, donazione - tramite il ricorso alla tecnologia, che riesce ad esser praticato grazie in modi e dimensioni che non erano immaginabili prima dell'avvento di internet; per servizi a richiesta si fa riferimento a piattaforme che provvedono direttamente a far incontrare bisogni e soggetti pronti a fornire il bene o servizio richiesto.

Così N. Rampazzo, *Rifkin e Uber. Dall'età dell'accesso all'economia dell'eccesso, op. loc. cit.*

Non si intende, ovviamente, affermare che prima di questo periodo storico non vi fosse la possibilità di accedere al godimento temporaneo di beni o servizi. La vera differenza è data, da un lato, dal maggior numero di beni o servizi per i quali oggi, a differenza di un tempo, è possibile beneficiare di nuove e più flessibili modalità di godimento e, dall'altro lato, dal rilievo, coesistente alle nuove forme e più raro in quelle precedenti, che le nuove forme di godimento sono offerte per frazioni di tempo minori, più flessibili, superandosi, per molti versi, i regimi comunque vincolistici che in precedenza erano offerti sul piano giuridico.

J. Rifkin, *The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism Where All of Life is a Paid-For Experience*, New York, 2000, secondo cui la presente fase dell'economia condurrebbe a render sempre meno rilevante la proprietà del bene, divenendo invece determinante la possibilità di poter accedere all'utilizzo di quel bene, o di un servizio, sulla base delle specifiche, puntuali ed anche occasionali necessità. Diviene quindi maggiormente importante la possibilità di accesso più che non il possesso del bene.

Si pensi, sol per fare un esempio, alle mutate modalità di fruizione della musica: oggi sempre meno si avverte la necessità di acquistare il disco fisico, e si favorisce, invece, l'utilizzo di programmi di streaming: con il prezzo di un disco, si paga un abbonamento mensile che consente all'utente di ascoltare tutti i brani che preferisce di una pluralità di autori.

A. Chegut-M. Langen, *The Financial Impacts of Coworking. Rental Prices and Market Dynamics in the Commercial Office Market*, disponibile su <http://ssrn.com/abstract=3481142>. Il primo spazio in *coworking* è stato sviluppato nel 2005 a San Francisco, California, come spazio condiviso tra liberi professionisti che condividevano servizi: per una ricostruzione si veda A. Chegut-D. Frenchman-P. Holzman-Y. Titelboim, *Valuing the co-working asset class*, Working Paper.

E qui tale disponibilità può derivare tanto dalla proprietà del bene quanto dal suo godimento secondo il tradizionale rapporto di locazione, a condizione che tale contratto consenta, evidentemente, la sublocazione, secondo una clausola normalmente negoziabile tra le parti dell'originario rapporto.

M. Costanza, *Il contratto atipico*, Milano, 1981, 176.

In tal senso, M. Bussani, *Contratti moderni, Factoring Franchising Leasing*, in *Trattato di diritto civile* dir. da R. Sacco, Torino, 2004,

20. Sul tema, in termini approfonditi, basti il richiamo a M. Casella, *Il contratto e l'interpretazione*, Milano, 1961, 70-71, 165-166 e C. Grassetti, *L'interpreta-*

zione del negozio giuridico, Padova, 1939, 103.

Nel senso di cui al testo si veda C. Scognamiglio, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, 1992, 222 ss.

W. C. Wheaton, *Will CoWorking Work?*, 2nd Draft, February 19, 2019, Massachusetts Institute for Technology, disponibile su <http://ssrn.com/abstract=3406049>, il quale, su base empirica, dimostra come le imprese clienti del servizio debbano affrontare un costo maggiore per unità di tempo, in ragione proprio della minor stabilità del rapporto, onere compensato dalla maggior flessibilità. Dall'altro lato, il fornitore del servizio, in particolare qualora abbia la disponibilità dell'immobile all'interno di un contratto di locazione, può correre il concreto rischio di dover remunerare al proprietario dell'immobile il maggior rischio derivante dall'incertezza della propria attività, con canoni di locazione più alti, a parziale copertura del maggior rischio per il proprietario di non vedersi corrisposto puntualmente il canone di locazione.

Si pensi, ad esempio, a quella presente in alcune condizioni generali di contratto esaminate, che prevede, per durate mensili del rapporto, un periodo di preavviso non inferiore ad un mese: il risultato è paradossale, posto che il cliente dovrebbe esercitare il recesso all'inizio del rapporto. La situazione diviene lievemente meno grave via via che la durata iniziale si allunga, a conferma di quanto si diceva nel testo con riferimento alla tensione tra flessibilità (per il cliente) e programmabilità dei flussi finanziari (per il fornitore).

L'obbligo di buona fede è esteso alle negoziazioni con i creditori

di Luciano Panzani, Estratto da Il Sole 24 Ore, "FOCUS NORME TRIBUTI", p.5, 6 luglio 2022

Doveri dei debitore

Uno dei tratti più innovativi del nuovo Codice della crisi è la previsione, tra i principi generali, di una norma che regola gli obblighi delle parti, debitore e creditori, nelle procedure e soprattutto durante le trattative. L'articolo 4 prevede un generale obbligo per debitori e creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza nella composizione negoziata, nelle trattative e nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza. In sostanza ciò significa che l'obbligo di buona fede non riguarda solo la materia contrattuale come prevede da sempre il Codice civile, ma riguarda le negoziazioni coi creditori, all'interno e all'esterno delle procedure. Questo obbligo si traduce in alcuni doveri specifici: illustrare la propria situazione ai creditori in modo completo, veritiero e trasparente fornendo tutte le informazioni appropriate sia durante la composizione negoziata che in riferimento alla procedura (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione eccetera) prescelta. A tale obbligo corrisponde un dovere di riservatezza dei creditori, pena il risarcimento dei danni, sulle informazioni ricevute. individuare con rapidità le soluzioni idonee a superare la crisi o l'insolvenza in caso di composizione negoziata scegliendo subito la procedura cui è opportuno accedere per non pregiudicare i creditori; gestire il patrimonio e l'impresa nell'interesse prioritario dei creditori. Il primo e il terzo obbligo sono ripetuti nell'articolo 16, comma 4, che riguarda specifi-

camente la composizione negoziata. Qui il dovere di non pregiudicare i creditori è meglio precisato, indicando che non dev'essere un pregiudizio ingiusto. In altri termini, la prosecuzione dell'impresa durante le trattative può aumentare le perdite. È quasi inevitabile che ciò accada, ma non si tratta di un danno ingiusto finché le prospettive di ristrutturazione sono concrete. Ad evitare margini di incertezza, il decreto dirigenziale 28 settembre 2021 del ministero della Giustizia (in attuazione dell'articolo 3 del Dl 118 e richiamato dall'articolo 13 del Codice) indica con chiarezza a quali condizioni si può proseguire. Sempre con riferimento alla composizione negoziata (ma a nostro avviso la norma ha una valenza più generale e riguarda le trattative in qualsiasi situazione), va poi ricordato l'articolo 21, che dice che l'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. In concreto, la prosecuzione dell'attività è compatibile con nuove perdite, sino a quando si può garantire la continuità aziendale e quindi la conservazione dei valori propri del going concern. Ma l'articolo 21 aggiunge che se l'imprenditore è insolvente, la gestione deve essere nel prevalente interesse dei creditori, a condizione che esistano concrete prospettive di risanamento. Il decreto dirigenziale prima citato chiarisce che, se vi è insolvenza, l'imprenditore non intende immettere finanza nuova e non vi è un acquirente all'orizzonte, l'insolvenza va ritenuta irreversibile e bisogna porre fine alla composizione negoziata, passando alla liquidazione.

Start-up innovative, l'iscrizione non esclude il fallimento: sì alle verifiche giudiziali

di Francesco Machina Grifeo, Estratto da Il Sole 24 Ore, "Norme&Tributi Plus Diritto", 4 luglio 2022

L'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento e non preclude la verifica giudiziale in sede prefallimentare. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 21152 depositata il 4 luglio

Start-up innovative soggette alle verifiche giudiziali **in sede prefallimentare**. La Corte di cassazione, sentenza n. 21152 depositata il 4 luglio, delimita l'area della **non assoggettabilità a fallimento** per questa particolare categoria di imprese. Diversamente opinando, spiega la decisione, la start-up innovativa assurgerebbe ad un *unicum* di assoluta impermeabilità dell'operato amministrativo al controllo giudiziario, nonostante vengano in rilievo diritti di terzi e interessi generali dell'ordinamento da tutelare. E, aggiunge, «ciò non accade nemmeno per l'impresa agricola».

La Suprema corte ha così accolto il ricorso di una Srl ribaltando la decisione della **Corte d'appello di Trieste** che invece, accogliendo il reclamo proposto dalla società in liquidazione, aveva revocato il fallimento ritenendola a esso non assoggettabile «in quanto iscritta come *start-up* innovativa nella relativa **Sezione speciale del Registro delle imprese**». Secondo i giudici del reclamo, dunque, l'iscrizione "automatica" di una start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base dell'autocertificazione del legale, è assistita da una "**presunzione di veridicità**" e quindi ne esclude la soggezione a fallimento (ferma restando l'accessibilità alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), risultando perciò preclusa la verifica, in sede prefalli-

mentare, dell'effettivo possesso dei requisiti.

Al contrario per il Fallimento, **attuale ricorrente**, l'iscrizione della start-up innovativa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese è elemento necessario (a fini di pubblicità "costitutiva" o "normativa") ma **privo di efficacia sanante** della eventuale mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie, non surrogabile dalla semplice autocertificazione del legale rappresentante, per quanto accompagnata da una specifica responsabilità penale.

Una doglianza fatta propria dalla **Prima sezione civile** che pure ricorda come una "parte minoritaria" della giurisprudenza di merito effettivamente sostenga che il dato formale dell'iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese - e, specularmente, quello della sua cancellazione - costituirebbe in via esclusiva, esaurendolo, il presupposto della fruizione dei benefici di legge.

Per la Suprema corte, tuttavia, va privilegiata la **lettura "meno formalistica e restrittiva"** in base alla quale l'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta una condizione certamente necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l'applicazione della disciplina agevolata e, segnatamente, l'esonero dalla dichiarazione di fallimento, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, **l'effettivo e concreto possesso dei requisiti** prescritti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare.

Per la Cassazione si deve dunque affermare la "piena compatibilità" tra il potere di controllo formale

dell'Ufficio del registro delle imprese (sugli atti presentati a corredo della domanda di iscrizione di una start-up innovativa) e il più ampio sindacato di merito su quegli stessi atti che spetta all'autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda di fallimento della start-up medesima. È dunque **destituita di fondamento la tesi che preclude la verifica giudiziale** circa l'effettivo possesso dei requisiti della start-up innovativa regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, non avendo il controllo formale esercitato dall'Ufficio del registro delle imprese efficacia sostanziale ad una valutazione di merito da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Mentre l'apparente antinomia - prosegue la decisione - tra le disposizioni degli articoli 25 e 31 del D.l. n. 179 del 2012 che configurano, per un verso, la necessità di verificare una serie di requisiti sostanziali della start-up innovativa e, per altro verso, una sorta di automatismo iscrivibile, basato sull'autocertificazione del legale rappresentante della società interessata, «trova composizione nel **principio di concomitanza** (non escludente) tra un controllo di tipo

formale, ai fini dell'iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese, rimesso all'autorità amministrativa, ed un vaglio di legittimità sostanziale, finalizzato alla verifica dell'esistenza della causa di esenzione da fallimento, rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria».

Da qui l'affermazione del seguente **principio di diritto**: «L'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall'art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, **non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare**, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up innovativa».

Strutture
di Nelu Pascu



A cura di

CTP CECCATO
TORMEN
& PARTNERS
CONSULENTI DEL LAVORO

Parità di genere e occupazione femminile: le novità introdotte nel biennio 2021-2022

di Paolo Tomen - Consulente del lavoro in Padova (Ceccato Tormen & Partners)

Negli ultimi mesi le tematiche relative la parità di genere e l'occupazione femminile hanno ricoperto un ruolo centrale e di particolare interesse all'occhio del legislatore. Infatti, nel biennio 2021-2022 sono state disposte significative novità in materia, tra queste le più rilevanti indubbiamente l'estensione dell'**incentivo** introdotto dalla Legge Fornero (92/2012) e l'introduzione di modifiche al **Codice delle Pari Opportunità** (D.Lgs. 198/2006) da parte della L. 162/2021.

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE FEMMINILE

L'assetto introdotto dalla L. 92/2012 si considera come strutturale nell'ordinamento italiano tuttavia, complici la difficoltà di inserimento delle donne nel mondo del lavoro e l'impatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto sul mercato, per il biennio 2021-2022, la legge di Bilancio (L. 178/2020) ha ampliato la misura dell'incentivo, estendendolo al **100% dei contributi a carico del datore di lavoro**, nel limite dell'importo massimo previsto di 6.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'incentivo, restano ferme tutte le condizioni disposte dalla Legge Fornero, di seguito riassunte.

Nell'impianto originario, l'art. 4 della L. 92/2012 ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, in misura pari al 50% degli stessi, in favore dei datori di lavoro privati che procedano all'assunzione di:

- **donne di qualsiasi età** purché prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti in aree c.d. svantaggiate a prescindere che il rapporto di lavoro si svolga al di fuori delle zone indicate (ovvero le regioni considerate ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, quali: Calabria,

Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata nonché particolari e specifiche zone del resto d'Italia);

- nell'ambito di professioni o settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (ovvero con un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno al 25% della media).

- **donne prive di impiego da almeno ventiquattro mesi**, ovvero non regolarmente retribuite, che non abbiano prestato per il periodo indicato attività lavorativa legata ad un contratto di lavoro subordinato con durata superiore a sei mesi indipendentemente dal reddito percepito o attività lavorativa in forma autonoma-parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito superiore a 8.000 euro, per le collaborazioni coordinate e continuative, e 5.500 euro per le attività di lavoro autonomo.

Ai fini della norma, il concetto "prive di impiego" prescinde dallo stato di disoccupazione e, pertanto, non richiede la prova della registrazione presso un centro per l'impiego.

- **donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre dodici mesi**. In questo caso, contrariamente a quanto affermato in precedenza, la lavoratrice dovrà risultare come disoccupata nonché iscritta alle liste di collocamento da almeno dodici mesi e aver effettuato la DID (dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro).

Tipologie contrattuali, durata e misura dell'incentivo

L'ambito di applicazione dello sgravio contributivo di cui alla L. 92/2012 si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato

e alle trasformazioni contrattuali da tempo determinato a tempo indeterminato, anche in regime di part-time. Per quanto riguarda la durata dell'incentivo, questa viene strettamente collegata alla tipologia di contratto concluso: infatti, per le assunzioni avvenute con contratto a tempo determinato lo sgravio contributivo sarà riconosciuto per la durata di 12 mesi, al contrario per le assunzioni concluse a tempo indeterminato e le trasformazioni contrattuali da tempo determinato a tempo indeterminato, l'incentivo avrà una durata pari a 18 mesi.

Datori di lavoro ammessi

Vengono ammessi all'incentivo tutti i **datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, inclusi i datori di lavoro del settore agricolo.

Si segnala inoltre come, ai fini di rendere maggiormente fruibile l'incentivo, lo sgravio contributivo risulta cumulabile con altri benefici o riduzioni delle aliquote di finanziamento, fermi i limiti della contribuzione previdenziale dovuta e salvo che non sia espressamente previsto un divieto di cumulabilità con altri regimi da parte degli esoneri di cui si intende fruire.

Temporary Framework

Come anticipato, la L. 178/2020 ha disposto in via del tutto sperimentale l'estensione dell'incentivo a favore dell'occupazione femminile. Ai sensi di quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione Europea datata 19 marzo 2022, meglio nota con il termine Temporary Framework, lo sgravio è stato inizialmente riconosciuto fino al 30 giugno 2022, successivamente prorogato al 30 novembre 2022.

Fruizione del beneficio: alcune considerazioni

Si segnala che, in conformità dei principi disposti dall'art. 31, D.Lgs. 150/2015, il beneficio non è fruibile nelle seguenti casistiche:

- per le assunzioni concluse in ottemperanza di un obbligo preesistente, stabilito da norma di legge o dalla contrattazione collettiva;
- qualora il datore di lavoro abbia in atto sospensione dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo i casi in cui i lavoratori assunti siano inquadrati con un livello differente rispetto ai lavoratori sospesi o siano occupati in unità produttive diverse;
- con riferimento ai lavoratori licenziati nei sei

mesi precedenti da parte di datori di lavoro che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che finalizza l'assunzione, ovvero che risultino con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

L'assunzione, ai fini dell'incentivo, deve comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Chiaramente, per i lavoratori assunti con contratto a tempo part-time, la computazione avviene riproporzionando in base alle ore contrattualmente pattuite.

Si ricorda inoltre come i datori di lavoro che intendono beneficiare dell'incentivo, devono risultare in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, il cui status è attestato dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, c.d. DURC.

LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE

Molteplici sono i riferimenti nell'ordinamento italiano, anche a livello Costituzionale, alla parità di genere e all'uguaglianza di diritto e di lavoro tra uomo e donna, ed è proprio partendo da tali principi fondamentali che il legislatore ha introdotto atti normativi volti a rendere concreti i dogmi di uguaglianza e parità di trattamento tra generi. La norma cardine in questo caso è rappresentata dal D.Lgs. 198/2006, il c.d. Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donne, recentemente modificata dalla L. 162/2021.

Tra le novità introdotte, si segnala una sostanziale revisione dell'art. 46, il quale ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione del rapporto biennale sulla situazione del personale dipendente. In particolare, questo diventa obbligatorio per le aziende oltre i 50 dipendenti e facoltativo per le aziende fino a 50 dipendenti.

Il rapporto biennale sulla situazione del personale dipendente deve riportare le informazioni riguardanti la situazione del personale femminile e maschile, esplicitando in ogni caso:

- il numero dei lavoratori occupati per genere;
- il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza;
- il numero dei lavoratori assunti in corso per genere;
- indicazione delle differenze retributive iniziali tra i generi;

- indicazione dell'inquadramento contrattuale e della funzione svolta da ciascun lavoratore, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori assunti con contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- indicazione dell'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, ovvero di qualunque erogazione eventualmente riconosciuta a ciascun lavoratore;
- informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera dei lavoratori;
- indicazione delle modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle RSA ove presenti.

Le modalità di invio del rapporto di genere

Il rapporto deve essere inviato in modo esclusivamente telematico tramite il modello rese disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il rapporto dovrà essere trasmesso anche alle RSA aziendali, se presenti, entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ogni biennio, ad eccezione dell'anno corrente, la cui scadenza è fissata al 30 settembre 2022.

Relativamente alla procedura, si segnala:

- che la redazione avverrà esclusivamente online tramite la compilazione del modulo predisposto;
- verrà garantito il pieno anonimato del lavoratore, per il quale verrà esplicitato solamente il genere;
- al termine della procedura, il Ministero del Lavoro, rilascerà una ricevuta che certifichi la presentazione del rapporto.

Le sanzioni in caso di mancato invio del rapporto biennale di parità uomo-donna

Come anticipato, l'obbligatorietà della redazione e dell'invio del rapporto è prevista solamente per le imprese con più di 50 dipendenti, pertanto anche l'ambito soggettivo di applicazione del regime sanzionatorio si applicherà ai medesimi soggetti. Nello specifico, in caso di mancata trasmissione, l'Ispettorato del Lavoro competente inviterà l'azienda alla regolarizzazione. Successivamente, qualora l'inottemperanza persistesse, per un numero di mesi inferiore a 12, verrà

prevista una sanzione pari a 512 euro (art. 11, D.P.R. 520/1955). Superato l'anno di tempo, verranno inoltre sospesi i benefici contribuiti eventualmente goduti dall'azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 198/2006).

Nei casi di presentazione di rapporti mendaci o incompleti, è invece prevista l'erogazione di una sanzione amministrativa il cui importo è ricompreso tra i 1.000 euro e i 5.000.

La certificazione di parità di genere

La L. 162/2021, ha introdotto con decorrenza gennaio 2022, la **certificazione di parità di genere**, ovvero un documento finalizzato ad attestare le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario tra uomo e donna, con particolare attenzione all'occupazione femminile in termini di parità di crescita, parità salariale, parità di mansioni e di gestione.

La certificazione viene ricollegata poi ad un aspetto premiale: infatti, le aziende che otterranno il certificato di parità potranno beneficiare di uno sgravio pari all'1% sui contributi a carico del datore di lavoro (con un tetto massimo fissato a 50.000 euro). Si segnala come la certificazione di parità rappresenti una delle misure stabilite dal Governo nell'ambito del PNRR, in particolare nella mission n. 5 dal titolo "inclusione e coesione", il quale ha stanziato 10 milioni di euro proprio con la finalità di investire nella parità di genere in ambito lavorativo nonché nella promozione dell'occupazione femminile. L'intervento, come promosso dalle linee guida introdotte e da specifici Key Performance Indicator, viene strutturato in sei diverse aree, quali:

- cultura e strategia;
- governance;
- processi HR;
- opportunità di crescita in azienda neutrali per genere;
- equità remunerativa per genere;
- tutela della genitorialità e conciliazione vita lavoro.
- Il tema della certificazione di parità di genere, malgrado la pubblicazione delle linee guida e degli indicatori, rimane una materia in divenire: restano infatti da stabilire con appositi decreti ministeriali i parametri minimi per il conseguimento da parte delle aziende, nonché le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro, le modalità di coinvolgimento delle RSA e dei consiglieri di parità e le forme di pubblicità della stessa certificazione.

Corte di Giustizia Europea, causa C-154/20: le ferie sono orario di lavoro?

di Elisa Boscaro - Consulente del lavoro in Padova (Ceccato Tormen & Partners)

Corte di Giustizia Europea, causa C-154/20: le ferie sono orario di lavoro?

Con la sentenza emessa il 13.01.2022, nella causa C-154/20, la Corte di Giustizia ha disposto l'irrinunciabilità del diritto alle ferie quale principio cardine del diritto sociale Europeo volto ad assicurare una tutela efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La controversia in oggetto prendeva piede dall'istanza di un dipendente di una società tedesca tesa ad ottenere dall'azienda datrice di lavoro il versamento di un supplemento della somma dovuta per lavoro straordinario in considerazione dei giorni di ferie fruiti durante l'anno. Il contratto collettivo applicato dalla società, nel caso in trattazione, prevedeva che ai fini della determinazione degli aumenti retributivi dovuti per lavoro straordinario, si tenessero in considerazione solamente le ore di lavoro prestato, escludendo dal computo le ore fruiti dal prestatore di lavoro a titolo di ferie annuali retribuite.

Precisamente, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «*gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane*», e dell'art 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Corte ha ribadito che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88.

Il caso

Nel dettaglio la causa promossa riguardava un lavoratore a tempo pieno che, durante il mese di agosto 2017, comprensivo di 23 giorni lavorativi in totale, aveva lavorato 121,75 ore durante i primi 13 giorni e poi aveva preso ferie retribuite nei restanti 10 giorni, corrispondenti a 84,7 ore di lavoro.

Il lavoratore, ritenendo che i giorni di ferie annuali retribuite dovessero essere presi in considerazione per determinare il numero di ore lavorate, portò la questione davanti ai tribunali tedeschi al fine di ottenere la condanna dell'azienda, al versamento di un supplemento pari al 25% per 22,45 ore, cioè 72,32 euro, corrispondente al volume di ore lavorate oltre la soglia delle 184 ore.

La posizione della Corte di Giustizia

Rilevata la questione, il Tribunale tedesco rimetteva alla Corte di Giustizia la definizione dell'eventuale contrarietà della succitata disposizione nazionale ai precetti comunitari.

In particolare il giudice di rinvio chiedeva alla Corte di Giustizia UE «*Se l'articolo 31, paragrafo 2, della [Carta] e l'articolo 7 della direttiva [2003/88] ostino a una disposizione di un contratto collettivo la quale, ai fini del calcolo se e per quante ore un lavoratore abbia diritto ad aumenti per il lavoro straordinario, tenga unicamente conto delle ore effettivamente prestate, ad esclusione delle ore fruiti dal lavoratore a titolo di ferie annuali minime retribuite*».

La Corte di Giustizia ribadiva l'importanza del diritto alle ferie annuali, sancito dall'Art. 7 della direttiva Europea n. 88/2003, che racchiude una duplice finalità, consentire al lavoratore di recuperare le energie

psicofisiche infuse nello svolgimento della mansione da lui svolta in forza del contratto di lavoro, da un lato, e di beneficiare un periodo ricreativo nel quale può sviluppare relazioni sociali, dall'altro. Tali finalità si pone inoltre anche nell'interesse aziendale di protezione effettiva della salute e della sicurezza del lavoratore.

In tale ottica, la previsione del contratto collettivo applicato dalla Società, racchiuderebbe un incentivo alla rinuncia del congedo di riposo al fine di beneficiare di un aumento retributivo delle ore straordinarie prestate. La Corte ritiene incompatibile con la finalità comunitaria, qualsiasi azione o omissione datoriale avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore.

Pertanto, la Corte di Giustizia sulla base del combinato disposto dalla direttiva n. 88/2003 e del principio di diritto sociale espressamente sancito all'art 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dichiara incompatibile la previsione del contratto collettivo che, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento retributivo del lavoro straordinario, non tenga in considerazione le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite.

La disciplina delle ferie nelle fonti italiane

Le ferie sono disciplinate da diverse e coesistenti fonti normative. Il principio più rilevante viene fissato dall'art. 36, c.3, della Costituzione, che prevede il diritto irrinunciabile del lavoratore ad un periodo di congedo annuale retribuito. Il riposo annuale è preposto al recupero psico-fisico delle energie lavorative del prestatore di lavoro, allo sviluppo delle relazioni sociali, culturali e della personalità dell'individuo, nell'interesse dello stesso datore di lavoro circa il ristoro dalla tensione fisica da parte del proprio personale, per una successiva migliore resa produttiva.

Ad arricchire il dettato costituzionale è stato emanato il D.Lgs. 66/2003, il quale recependo la direttiva europea n. 88/2003, dà attuazione alla previsione comunitaria, assicurando un'applicazione uniforme della disciplina relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro su tutto il territorio nazionale.

La direttiva, all'articolo 7, disciplina l'impegno da parte degli Stati membri di prevedere misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, e che tale congedo non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. Invero, la nuova disciplina recepita nell'ordi-

namento interno stabilisce come il periodo di ferie non possa essere oggetto di rinuncia del lavoratore e come leggeremo, non può, salvo eccezioni, essere indennizzato dall'azienda.

Oltre alle previsioni legali, anche la contrattazione collettiva – sia essa nazionale, territoriale o aziendale – ricopre un ruolo di primaria importanza nella regolamentazione dell'istituto. Infatti, viene fatta salva l'autonomia negoziale dei contratti collettivi, laddove stabiliscano condizioni di miglior favore per i lavoratori. Vediamo alcuni esempi.

Il Contratto Collettivo del Terziario Confcommercio prevede una maturazione di 26 giorni lavorativi di ferie all'anno qualora il lavoro sia distribuito in una settimana di 6 giorni. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.

Il Contratto Collettivo Metalmeccanica Industria prevede differenti periodi di ferie utilizzando come parametro l'anzianità di servizio:

- Anzianità fino a 10 anni compiuti: periodo di ferie pari a 4 settimane;
- Anzianità oltre i 10 anni e fino ai 18 compiuti: periodo di ferie pari a 4 settimane + un giorno;
- Anzianità oltre i 18 anni compiuti: periodo 5 settimane.

Ogni settimana dovrà essere ragguagliata a 5, ovvero a 6, giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su settimana lunga o corta. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane.

Il divieto di monetizzazione delle ferie e le sanzioni

La caratteristica delle ferie è quella di essere, per espressa previsione costituzionale, un diritto irrinunciabile del lavoratore e, pertanto, è da considerarsi nullo qualsiasi patto volto a contrastare tale irrinunciabilità. Fermo restando questo principio generale, è possibile trovare alcune eccezioni:

- In caso di ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro, queste dovranno essere indennizzate;
- Qualora venga stipulato un contratto a tempo determinato che preveda una durata temporale inferiore ad un anno, il lavoratore potrà decidere di non godere delle ferie, chiedendo la corresponsione dell'indennità al momento della scadenza del contratto;
- Quando i contratti collettivi prevedono un periodo di ferie che supera le quattro settimane legali, il dipendente potrà chiedere su tali periodi aggiuntivi non goduti un'indennità sostitutiva;

- Nel caso di lavoratore distaccato all'estero è possibile erogare l'indennità sostitutiva per ferie non godute, se il distacco comporta una complessiva rideterminazione delle condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro, in funzione del Paese di destinazione e della durata del rapporto all'estero. In tal caso, infatti, la complessiva rinegoziazione delle condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro determina una situazione assimilabile alla risoluzione del rapporto, in quanto si instaura un regime contrattuale nuovo che legittima la sostituzione delle ferie con la relativa indennità

Peraltro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'azienda è tenuta all'obbligo contributivo sul periodo di ferie non godute. La Suprema Corte, motivando la posizione, afferma che l'indennità sostitutiva per ferie non godute è soggetta a contribuzione Inps in ragione del suo carattere "retributivo", essendo legata a periodi in cui il dipendente avrebbe dovuto essere collocato in riposo, anziché prestare attività lavorativa. Quand'anche l'indennità avesse carattere risarcitorio la stessa sarebbe comunque assoggettata a contribuzione essendo un'attribuzione patrimoniale in favore del dipendente, legata al rapporto di lavoro.

La sentenza del Tribunale di Udine e la risoluzione del rapporto di lavoro per comportamento concludente

di Dario Ceccato – Co-founder, Ceccato Tormen & Partners Consulenti del lavoro

Alzi la mano quell'imprenditore che si è trovato a subire delle richieste dirette o indirette (tramite semplice assenza) da parte di pochi, per fortuna, lavoratori che, probabilmente stanchi o disillusi, non accettano l'idea di andarsene dalle aziende senza la "dote" della disoccupazione, nella falsa immagine a merito della quale un ammortizzatore sociale in uscita (ovvero la c.d. NASPI) non si possa negare a nessuno.

Anche se non vi vedo, conto molte mani alzate.

Oramai, dopo le posizioni del Ministero del lavoro e dell'INPS in merito al diritto ad ottenere la NASPI anche se il licenziamento deriva da un comportamento disciplinarmente rilevante (così da legittimare le assenze illegittime volontarie di chi non si dimette ma cerca un sussidio della durata massima biennale), la tutela della disoccupazione involontaria (se così di può dire) sembra un gioco di parole.

Forse, a piccoli passi, della luce in fondo ad un tunnel molto lungo, si intravede.

La recente pronuncia del Tribunale di Udine del 27 maggio 2022 apre, infatti, uno spiraglio assopito da tempo che consente di sperare che il ritorno al ragionevole buon senso possa divenire possibile.

In effetti la pronuncia in discussione, in un caso che parrebbe eclatante (assenza da oltre sei mesi di una lavoratrice dal luogo di lavoro con contestuali mancate risposte alle richieste dell'impresa), ha escluso il diritto alla percezione della NASPI nel caso in cui il comportamento concludente delle parti sia pacificamente votato a concludere consensualmente il rapporto di lavoro.

La possibile qualificazione del comportamento concludente.

Il tutto parte dalla volontà, corretta, del legislatore di porre fine al fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco".

In tal senso l'art 26 del d.lgs. n. 151/2015 identifica "a pena di inefficacia" la necessità di rassegnare le proprie dimissioni in "modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro (...)" in tutti¹ i casi di dimissioni e/o risoluzione consensuale. Il tutto senza valorizzare, dal punto di vista normativo, l'assenza, per esempio, dal luogo di lavoro.

Il mix esplosivo è questo:

- Da un lato le dimissioni dovranno essere rese obbligatoriamente con modalità telematiche;
- Quindi, dall'altro, un lavoratore / trice che decidesse di non presentarsi nel luogo di lavoro, proprio alla ricerca di un ammortizzatore sociale, si vedrà per forza destinatario/a di un licenziamento da parte del datore di lavoro che, voglia o non voglia, non potendo qualificare l'abbandono del contratto di lavoro come volontà dimissoria, dovrà farsi forza del recesso (e pagare il c.d. maxi contributo NASPI);

Di diverso avviso il Tribunale di Udine.

Il caso di specie riguardava una lavoratrice (aiuto cuoca) che si era assentata volontariamente da oltre sei mesi senza rispondere ad alcuna missi-

¹ Eccettuate le dimissioni ex art 55 co 4 del d. lgs. n. 151/2001.

va da parte della società datrice di lavoro. Non solo: dall'istruttoria emerge un chiaro disegno di ricerca, da parte della ex dipendente, del licenziamento prodromico alla percezione del prezioso ammortizzatore.

Orbene, la pronuncia friulana appare riassumibile in questo principio: se nel comportamento delle parti contraenti si ravvisa la volontà, ancorché reciproca, di non dar più seguito al rapporto di lavoro, tale fattispecie può essere equiparata alle dimissioni e/o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza che il lavoratore possa fruire della Naspi.

In effetti, come esplicitato dalla sentenza, *"pur in difetto di una corretta formalizzazione delle dimissioni, è agevole ravvisare nel comportamento concretamente tenuto dalle parti, l'una nei confronti dell'altra, la sintomatica manifestazione di una reciproca e convergente volontà - pur se sorretta da motivi diversi - di non dare più seguito al contratto di lavoro, determinandone così la risoluzione per fatti concludenti. È opportuno evidenziare, anzi, che proprio con riferimento all'interpretazione della condotta delle parti, la Suprema Corte ha attribuito precipua rilevanza al principio dell'affidamento, ritenendo che "il comportamento -interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.- del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva (vedi Cass. 28.4.2009 n. 9924)" (v., in tal senso Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 6900/2016). Si parla non a caso, in proposito, di buona fede oggettiva, perché qui non rileva tanto lo status soggettivo dell'agente, quanto l'oggettivo atteggiarsi della sua condotta, da cui discende il divieto di venire contra factum proprium, quale interdizione ad abusare del diritto, attraverso atteggiamenti contraddittori destinati a ledere la fiducia riposta dalla controparte proprio su quell'iniziale condotta."*

Si badi bene: la volontà non può da sola sostanzarsi nell'assenza dal lavoro, giacché *"l'inerzia protratta nel tempo non è certo idonea, se isolatamente considerata, a manifestare una volontà abdicativa, dovendo tale inerzia inserirsi in un contesto idoneo ad ingenerare un valido affidamento (...) nel caso de quo, tuttavia, vi sono diversi elementi fattuali che dimostrano l'univoca sussistenza della vo-*

lontà dimissiva in capo alla lavoratrice".

Una volta appurata la volontà delle parti, l'ordinanza supera il formalismo dell'art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 per tre ordini di motivazioni:

1) La prima concerne il concetto di inefficacia già richiamato (e relativo alle modalità telematiche). In tal senso, rilevando la differenza giuridica con l'invalidità, il Tribunale precisa: *"le dimissioni possono continuare a configurarsi come valide, almeno in ipotesi specifiche, anche per effetto di presupposti diversi da quelli della avvenuta formalizzazione telematica imposta con la novella del 2015. L'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, invero, non può che disciplinare, per logica coerenza, la sola eventualità in cui la volontà del lavoratore si concretizzi in una manifestazione istantanea, ove vi è l'esigenza di incardinare la stessa in un atto formale al fine di prevenire ogni tipo di abuso e, in particolare, il fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco", al quale la novella aveva inteso porre rimedio. Si deve ritenere, di contro, che non sia affatto riconducibile all'ambito applicativo dell'esaminato art. 26 il diverso caso in cui la volontà risolutiva del lavoratore dipendente si sia sostanziata, come accaduto nella vicenda al vaglio, in un contegno protrattosi nel tempo e palesatosi in una serie di comportamenti -anche omissivi- idonei ad assicurare un'agevole verifica della sua genuinità"*.

2) La seconda motivazione riguarda il richiamo alla Legge delega n. 183/2014, la quale voleva che il d.lgs. n. 151/2015 considerasse anche *"la necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caos di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o lavoratore"*.

La circostanza che tale precetto non sia stato considerato dal decreto delegato è dunque superabile, a detta della Corte, in quanto *"la legge delega è il prodotto di un procedimento di legislazione ordinaria a sé stante e in sé compiuto e, pertanto, non è legata ai decreti legislativi da un vincolo strutturale che possa collocarla, rispetto a questi ultimi, entro una medesima e unitaria fattispecie procedimentale"*.

3) Da ultimo, il Giudice consegna una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie in discussione, rilevando, nel caso di diversa soluzione interpretativa, una lesione dei principi stabiliti dagli artt. 41 e 38 della Carta Costituzionale. In particolare il richiamo a quest'ultimo articolo viene meglio circoscritto in una *"ingiusta sottrazione di risorse da destinarsi solo a van-*

taggio di quei lavoratori con effettivo diritto a "... che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di... disoccupazione involontaria ..."

Conclusioni

Chiaramente la sentenza in trattazione concerne un caso davvero limite, nel quale risultava palese, anche dalle affermazioni della lavoratrice, una "desiderio" di accesso alla NASPI (basti solo pensare a ben sei mesi di assenza ingiustificata). Supporre che tali principi siano replicabili con assenza da 10 giorni, ad esempio, sarebbe complesso e controproducente.

E dire che, senza scomodare le sentenze (le quali

partono dal contenzioso e, quindi, con costi tra lavoratore e azienda senza pensare ai costi sociali di aver tribunali "appesantiti"), basterebbe poco. Ovvero che il Ministero del Lavoro o l'INPS pongano un fine a ciò che hanno cominciato: negare la NASPI ai casi di licenziamento per assenza ingiustificata o in tutti i casi in cui si evinca la volontà del lavoratore di cessare il rapporto di lavoro.

Per quanto si tratta di denari che andrebbero comunque nell'economia reale, un freno alla possibilità di percepire ammortizzatori sociali senza il requisito della non volontarietà appare quanto meno necessario.

In un paese in cui conta il merito.

Sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2022

di Antonio Carlo Scacco, Estratto da Il Sole 24 Ore, "Guida al Lavoro", n.27, p.41-48, 1 luglio 2022

L'Inps illustra le modalità applicative dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel corso del corrente anno, lasciando non del tutto risolte alcune criticità operative

La legge di bilancio per il 2020(1) aveva disposto uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, comunemente noto come apprendistato di primo livello) a beneficio dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove(2). Tale sgravio, applicabile in origine ai soli contratti stipulati nel 2020, è stato successivamente prorogato all'anno 2021 dal decreto legge cd. Ristori(3) e, da ultimo, ai contratti stipulati nel corso del corrente anno dalla legge di bilancio 2022(4). La circolare INPS 15 giugno n. 70 ha illustrato le modalità attuative di quest'ultima proroga.

Natura e misura dello sgravio

Lo sgravio integrale in argomento opera con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1, co. 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai periodi contributivi riferiti ai primi tre anni di contratto.

Dal quarto anno in poi (ossia dal 37° mese successivo alla assunzione) opera invece la ordinaria aliquota del 10% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali(5). È appena il caso di notare come

per i datori che hanno un numero di addetti superiore a 9, l'aliquota datorile sia fissata al 5%(6). È opportuno al riguardo evidenziare di seguito talune criticità probabilmente originate ad un non ottimale coordinamento normativo delle disposizioni succedutesi nel tempo:

a) la norma di cui alla legge di bilancio che proroga lo sgravio per il 2022 recita che resta fermo, per le aziende che applicano tale sgravio, "il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo". Tale disposizione, tuttavia, a parere di chi scrive deve essere necessariamente interpretata "con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1 comma 772, quinto periodo" della legge 296/2006 (richiamata espressamente dalla citata disposizione della legge di bilancio) e la disposizione di cui alla lett. b) dell'art. 32 del D.Lgs. 150/2015 che ha, appunto, ridotto tale aliquota al 5% (disposizione divenuta ormai stabile dopo la legge di bilancio per il 2018). Tale interpretazione risulta avvalorata da una precedente nota di prassi dell'INPS secondo cui "la formulazione dell'articolo 32 ("aliquota contributiva del 10% di cui all'art. 1, c. 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5%") consente di accedere alla soluzione applicativa in base alla quale ogniqualvolta l'aliquota contributiva sia pari al 10%, la medesima si riduce alla misura fissata dalla norma in discorso (5%)."(7);

b) nella circolare 70/2022 l'INPS afferma che ove l'azienda risulti priva di regolarità contributiva o sia incorsa nella violazione delle altre norme previste dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 o dall'art. 1, c.

1175, della legge n. 296/2006, non solo non può accedere allo sgravio integrale, ma è altresì tenuta anche al versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e del contributo integrativo(8) (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) ed è inoltre soggetta al c.d. ticket di licenziamento(9). Nella nota di prassi non si fa alcun cenno alla agevolazione di cui alla lett. b) dell'art. 32, c. 1 del D.Lgs. 150/2015 (riduzione dell'aliquota dal 10% al 5%), che in quanto contenuta in un "pacchetto" unitario di agevolazioni espressamente dedicate al contratto di apprendistato di primo livello(10), non può che seguire la sorte delle altre due tipologie agevolative in caso di irregolarità. La stessa circolare afferma che il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate "è tenuto al versamento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006", a nostro sommo avviso senza la applicazione dei benefici previsti dalla richiamata lettera b) dell'articolo 32 co. 1 del D.Lgs. 150/2015. Tali considerazioni (mancata applicazione dell'intero pacchetto di agevolazioni previste dal citato art. 32 per le aziende irregolari) dovrebbero essere applicate, *mutatis mutandis*, alle aziende con un numero di dipendenti superiore a nove.

La corretta determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nell'apprendistato di primo livello necessita di alcune avvertenze. La retribuzione assoggettabile a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera. Si tiene conto, pertanto, della retribuzione effettivamente corrisposta, ovviamente non inferiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore(11). Altra peculiarità del contratto, riconducibile allo specifico *status* di studente/lavoratore dell'apprendista(12), è rappresentata dalla assenza di obblighi retributivi e contributivi(13) a fronte delle ore di formazione svolte all'esterno della azienda e di una ridotta retribuzione (ordinariamente pari al 10%, da calcolare sulla retribuzione già ridotta dell'apprendista) a fronte delle ore formative endoaziendali (naturalmente la contrattazione collettiva può stabilire condizioni di miglior favore rispetto a quelle descritte). Si noti che per gli apprendisti di primo livello assunti in part-time, la riduzione dell'orario può riguardare solo le ore di prestazione lavorativa.

Esempio 1

Lo schema di ripartizione delle ore di formazione

per un percorso formativo riferito al II anno di un Istituto tecnico/professionale (monte ore ordinamentale pari a 1.056 ore) per un apprendista di primo livello part-time (24 ore/settimana) è il seguente: Monte ore complessivo: 24 x 52 settimane = 1.248 ore. Monte ore ordinamentale (formazione esterna + interna) = 1.056 ore, di cui il 70% max va a formazione esterna (739 ore, non retribuite) ed il rimanente a formazione interna (317 ore, retribuite con il 10%). Il residuo (1.248 - 1.056 = 192 ore, retribuite normalmente) sono le ore di prestazione lavorativa.

Esempio 2

Esempio precedente con un percorso formativo riferito al II anno del liceo classico. Il monte ore ordinamentale è di 891 ore. Pertanto: monte ore complessivo: 1.248, monte ore ordinamentale 891 ore, formazione esterna 624 ore, interna 267 ore, ore lavorate 357.

Si noti che l'apprendista ha diritto ad una piena copertura assicurativa(14), anche per gli infortuni cd. *in itinere*(15), che si estende anche all'attività di insegnamento complementare, in azienda o fuori di essa, ricadendo tale ipotesi nella specifica previsione del numero 4 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 1124/65(16). La tutela assicurativa sarà a carico del datore per il periodo in cui l'apprendista lavora e svolge formazione in azienda; sarà invece a carico dell'istituzione formativa per i periodi in cui l'apprendista svolge formazione esterna(17). Ulteriore specificità del contratto di apprendistato di primo livello concerne la non soggezione alla disciplina del contributo di licenziamento (cd. ticket) e l'esonero dal versamento della contribuzione di finanziamento della NASpl e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (pari complessivamente all' 1,61%). Tali benefici di applicano per tutta la durata del contratto di apprendistato. L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è invece pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.

Successione e trasformazione del contratto

In merito alla successione di due o più contratti duali nell'ambito dell'*Initial Vocational Education and Training*, non si ravvisano, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, ragioni impeditive, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine(18). Quanto agli aspetti contributivi, che incidono sul perimetro applicativo dello sgravio integrale in commento,

assume rilievo il "profilo soggettivo" dell'apprendista(19), il che significa che il nuovo datore di lavoro dovrà tenere conto, ai fini dell'applicazione del beneficio, di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro.

Esempio

Se il lavoratore ha già lavorato come apprendista di primo livello presso il datore A che ha usufruito di 15 mesi di sgravio, il datore B che assume nuovamente il lavoratore come apprendista di primo livello potrà fruire solo dei rimanenti 21 mesi di sgravio.

CONTRATTI DI APPRENDISTATO PRIMO LIVELLO: CONTRIBUZIONE

Aziende con numero di addetti <= 9 con sgravio ex legge bilancio 2022 (*)		
	Azienda (**)	Lavoratore
Primi 36 mesi	-	
Dal 37° mese	10% (***)	5,84%

<p>*) Ove l'azienda risulti priva di regolarità contributiva o sia incorsa nella violazione delle altre norme previste dall'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 o dall'art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006, non può accedere allo sgravio ed è tenuta anche al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpl e del contributo integrativo (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). E' inoltre soggetta al c.d. ticket di licenziamento (precisazioni circolare INPS 70/2022).</p> <p>(**) dal 1° gennaio 2022 si applicano le specifiche aliquote contributive Cig e Cigs in ragione dell'inquadramento previdenziale (da aggiungere agli importi valorizzati intabella).</p> <p>(***) Sulla applicabilità di tale aliquota si vedano le considerazioni riportate infra.</p>		
Aziende con numero di addetti <= 9 per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019		
	Azienda (*)	Lavoratore
Primi 12 mesi del contratto	1,50%	
Dal 13° al 24° mese	3,00%	
Dal 24° mese fino alla conclusione del contratto	5,00% (***)	5,84%
<p>(*) dal 1 gennaio 2022 si applicano le specifiche aliquote contributive Cig e Cigs in ragione dell'inquadramento previdenziale (da aggiungere agli importi valorizzati intabella).</p>		
Aziende con numero di addetti > 9 (*)		

	Azienda (**)	Lavoratore
Per tutta la durata	5,00 % (***)	5,84%
<p>(*) Ove l'azienda risulti priva di regolarità contributiva o sia incorsa nella violazione delle altre norme previste dall'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 o dall'art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006, si ritiene sia tenuta anche al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpl e del contributo integrativo (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) nonché soggetta al c.d. ticket di licenziamento (precisazioni circolare INPS 70/2022).</p> <p>(**) Dal 1° gennaio 2022 si applicano le specifiche aliquote contributive Cig e Cigs in ragione dell'inquadramento previdenziale (da aggiungere agli importi valorizzati intabella).</p> <p>(***) Aliquota ridotta per effetto della "stabilizzazione" operata dall'art. 1, c. 110, lett. d), legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si noti però che tale "stabilizzazione" è in funzione dei limiti dell'importo massimo anno per anno stanziato a copertura della spesa. Sulla incongruenza del perimetro applicativo di tale riduzione e sulla applicabilità di tale beneficio alle aziende "irregolari" cfr. infra nel testo.</p>		

Qualche considerazione aggiuntiva può essere fatta circa la successione (o più propriamente trasformazione) di contratti di apprendistato da *Initial Vocational Education and Training* (apprendistato di primo livello) a livelli superiori (*Continuing o Higher Vocational Education and Training*, apprendistato professionalizzante o apprendistato di alta formazione e ricerca). Circa il passaggio all'apprendistato professionalizzante il Dicastero del lavoro ha già avuto occasione di esprimersi positivamente circa tale possibilità(20) richiamando le "finalità diverse" di tali contratti(21). L'Ispettorato del Lavoro si è invece espresso negativamente sulla possibilità di una trasformazione dell'apprendistato di primo livello in apprendistato di alta formazione e ricerca motivando tale scelta con la assenza di una esplicita previsione in tal senso contenuta nel D.Lgs. 81/2015(22). Tale posizione non appare condivisibile perché in contraddizione con il precedente

richiamo alle differenti finalità delle tipologie di apprendistato. Non si vede infatti perché un giovane che abbia già concluso precedenti contratti di apprendistato di primo livello non possa concludere il proprio percorso formativo con un contratto di apprendistato di terzo livello, ipotizzando una sorta di "filiera" formativa dall'alto verso l'alto(23). Sotto il profilo contributivo la circolare INPS 87/2021 ha precisato che, in caso di trasformazione in apprendistato professionalizzante, i benefici connessi allo sgravio si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione. Ne segue che a decorrere dal mese della trasformazione troverà applicazione, in ragione dell'anno di vigenza del contratto, lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante.

REQUISITO DIMENSIONALE: COMPUTO DEI DIPENDENTI

Tipologia lavoratori	Inclusione nel computo
Lavoratori subordinati di qualunque qualifica(lavoratori a domicilio, dirigenti, ecc.)	Si

Lavoratori dipendenti part-time	Si, in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. L'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Lavoratori a tempo determinato	Si in base al numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
lavoratori intermittenti	In proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre

Lavoratori assenti, anche non retribuiti	Esclusi dal computo solamente se è computato il sostituto
Apprendisti	No
Lavoratori somministrati	No

Una problematica di particolare rilievo attiene alla puntuale identificazione del termine di fine durata dell'apprendistato di primo livello e quindi del momento rilevante a partire dal quale decorre la trasformazione del rapporto. Il termine corrisponde alla data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale sostenuto dall'apprendista(24). Il problema nasce perché nella prassi al momento della stipula del contratto le parti non sono in grado di conoscere puntualmente tale data. In proposito il Ministero del Lavoro ha proposto di recente alcune apprezzabili soluzioni applicative(25) che, tuttavia, non sembrano rispondere interamente alle criticità espresse dagli operatori. A chi scrive sembra che la soluzione elettiva sia quella di inserire nel contratto una clausola o elemento giuridico accessorio, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile(26), che colleghi indirettamente la data di sostenimento dell'esame (incerta nel *quando*) al termine del percorso formativo (certo nell'*an*)(27), eventualmente facendo riferimento *per relationem* al termine dell'anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali(28).

Requisito dimensionale per l'accesso allo sgravio

I datori di lavoro ammessi alla fruizione dello sgravio sono quelli che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Tale requisito dimensionale deve sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista di primo livello e continua a valere anche se, successivamente alla assunzione, la azienda superi tali limiti. Circa

il computo valgono i seguenti criteri:

Le indicazioni sopra riportate devono essere determinate tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata(29).

Le condizioni de minimis

Lo sgravio in argomento è eleggibile nel rispetto delle previsioni e dei massimali di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, nonché degli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti *de minimis* per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di prodotti agricoli. Il limite si calcola in relazione all'intero importo dello sgravio proiettato durante tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile. Per la corretta fruizione dell'agevolazione, pertanto, occorre determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato e calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti *de minimis*, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire.

Art. 1, c. 8, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Come si ricorderà l'art. 22, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) aveva previsto uno

sgravio totale per i contratti di apprendistato (anche di primo livello) stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, a beneficio dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9. Il finanziamento della misura fu assicurato, in modo piuttosto singolare, da un incremento delle aliquote contributive a carico della gestione separata. Il favor del legislatore nei confronti dell'apprendistato come via elettiva e prevalente all'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro è attestato già dalla legge Fornero del mercato del lavoro (art. 1, c. 1, lett. b, della legge n. 92 del 2012).

(3) Art. 15-bis, c. 12, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

(4) Art. 1, c. 645, legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conferma espressamente, da ultimo, la circolare INPS n. 70/2022.

Per effetto della "stabilizzazione" operata dall'art. 1, c. 110, lett. d), legge 27 dicembre 2017, n. 205.

INPS circolare 108/2018. Si noti che tale interpretazione interveniva a correzione di una precedente nota dell'Istituto ed "alla luce dei successivi approfondimenti effettuati con gli Uffici del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali". Lettera c) dell'art. 32, c. 1, D.Lgs. n. 150/2015 (9) Lettera a) dell'art. 32, c. 1, D.Lgs. n. 150/2015

Il carattere della unitarietà di tali agevolazioni si evince anche dal chiaro riferimento contenuto nel comma 6 dello stesso articolo 32.

La deroga alla regola (stabilita dall'art. 1, c. 1, D.L. n. 338/1989 e dell'art. 2, c. 25, legge n. 549/1995) è contenuta nell'art. 7, c. 5, D.L. n. 463/1983. Cfr. Ministero del lavoro, risposta a interpello 22/2016 e, più risalente nel tempo, la circolare INPS n. 208 del 13 ottobre 1988.

La riforma operata nel 2015 si proponeva esplicitamente la riduzione del distacco scuola lavoro "attraverso una più estesa metodologia di apprendimento in contesto lavorativo" (cf. Relazione illustrativa all'atto governativo n. 158, presentato il 9 aprile 2015 e poi divenuto il decreto legislativo 81/2015). Per alcune considerazioni sulla mancata realizzazione dei propositi ivi enunciati, particolarmente sulla realizzazione di un compiuto "sistema duale", cfr. A.C. Scacco, Il contratto di apprendistato di primo livello spiegato dal Ministero, in questa stessa Rivista, n. 25, 17 giugno 2022, p. 10. Si noti come la scelta del legislatore di collocare nella

definizione del contratto di apprendistato, accanto alla finalità formativa, quella occupazionale, non fa comunque assurgere quest'ultima a presupposto causale dell'istituto. "Mentre la formazione penetra a pieno titolo nello schema causale dell'apprendistato, determinandone la natura mista, la finalità occupazionale assume una valenza latamente politica, dovendosi inquadrare piuttosto come dichiarazione di intenti del legislatore" (Così A. Levi, La politica di riordino dei tipi contrattuali, il rilancio occupazionale e la nuova disciplina dell'apprendistato, MGL, dicembre 2015, p. 830).

Anche figurativi.

L'art. 4, n. 4) del D.P.R. n. 1124/1965 ricomprende espressamente, tra le persone assicurate, gli apprendisti. Cfr. Ministero del lavoro, risposta a interpello 13 dicembre 2006.

Cfr. Ministero del lavoro, risposta a interpello 13 dicembre 2006. INAIL, nota 5 dicembre 2011, n. 8082.

(17) Precisazioni Ministero del lavoro, circ. 12/2022. In quanto, in tal caso "il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso", cfr. INL DC giuridica 23 novembre 2020. Si ritiene che rientri nei limiti indicati dall'Ispettorato anche un piano formativo integrativo o complementare del precedente, purché, in ogni caso, non identico a quello. La necessità del conferimento di una professionalità diversa da quella già acquisita è sottolineata anche da Cass. n. 17574 del 1° novembre 2004.

La espressione è in un laconico passaggio della circolare INPS 22/2007. Ma sul punto si vedano anche gli interpelli nn. 8 del 2 febbraio 2007 e 38 del 5 novembre 2010 nonché la circolare del Ministero del lavoro n. 5 del 21 gennaio 2013. In questa ultima si legge chiaramente che nel percorso formativo dell'apprendista "rileva [...] anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore".

Fin dalla circolare n. 40 del 14 ottobre 2004. Le considerazioni ministeriali erano relative al vecchio apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ma possono essere considerate tuttora attuali.

Peraltro tale possibilità è espressamente contemplata dall'art. 43, c. 9, D.Lgs.n. 81/2015. (22)INL DC giuridica 23 novembre 2020, cit. .

(23)In tali termini, correttamente, la circolare Ministero del lavoro n. 2 del 25 gennaio 2006. (24)Ed è rilevante, ad esempio, anche ai fini della scelta datorile di recesso o di prosecuzione. Circolare Ministero del lavoro 12/2022, cit. Per una ricognizione di tali soluzioni si rimanda ad A.C. Scacco, Il contratto di apprendistato di primo livello spiegato dal Ministero, cit.

Secondo il quale "Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo

patto a un avvenimento futuro e incerto."

Tale possibilità è esplorata con dovizia di particolari in Assolombarda, Apprendistato di primo livello: soluzioni operative e buone pratiche, 2017.

Si noti che tale possibilità è esplicitamente richiamata dalla circolare del Ministero del lavoro 12/2022 ma solo, stranamente, ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.

Precisazioni contenute nella circolare INPS 22/2007. Non è chiaro se tali indicazioni siano applicabili a livello di gruppo.

Sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi violazioni di norme antinfortunistiche

di Ottavia Hamiza, Estratto da Il Sole 24 Ore, "Guida al Lavoro", n.26, p.41-45, 24 giugno 2022

Il 2022 è iniziato con grandi novità per la tutela della salute dei lavoratori; il numero crescente di infortuni sul lavoro gravissimi e mortali ha condotto alla necessità di allargare le competenze e le prerogative in materia di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del lavoro in tutti i settori aggiungendosi alle ASL in un più stringente controllo del territorio al fine di contrastare le violazioni della materia antinfortunistica

L'art. 13 del Decret legge n. 146/2021 rappresenta una restrittiva presa di posizione normativa in materia di provvedimenti emanabili dagli organi di vigilanza a tutela della sicurezza sul lavoro e per il contrasto al lavoro irregolare.

Le novità introdotte dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi violazioni delle norme antinfortunistiche

Un importante novità introdotta dall'articolo 13 del D.L. 146/2021 è quella riguardante l'art. 14 del TUSL, rubricato: «provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori».

La versione attuale dell'articolo succitato si discosta dalla precedente ove attribuisce all'organo ispettivo - aziende sanitarie locali od organi di vigilanza del Ministero del Lavoro - il potere di sospensione dell'attività quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risultasse occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dall'allegato I.

Rispetto al passato cambia non solo il numero dei lavoratori irregolari richiesti per l'adozione del provvedimento sospensivo, che viene dimezzato dal 20% al 10%; si passa da quella che era prevista come facoltà per l'ente ispettivo ad un vero e proprio dovere di adozione della sospensione.

Le sanzioni conseguenti all'adozione del provvedimento sono di natura pecuniaria ed interdittiva sanzioni interdittive; ad esempio, con riguardo a quest'ultimo tipo si ricorda che: *"per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D. Lgs. n. 50/2016"*.

Viene inoltre previsto l'obbligo per il datore di lavoro al versamento dei contributi nonché a corrispondere la retribuzione ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

Ulteriore novità nell'art. 14 si rileva dove si prevede che l'ispettorato Nazionale del lavoro possa imporre misure specifiche atte a far cessare il pericolo per la salute o per la sicurezza durante il lavoro. L'esplicito riferimento all'All. I del TUSL costituisce un *quid pluris* di grande importanza, dato che prima della citata riforma non v'era nessuna elencazione o esplicitazione di quali fossero le "gravi violazioni" destinate alle sanzioni *de quibus*.

L'all. I è tassativo e pur tralasciando alcune casistiche note nella prassi sono ben note e piuttosto diffuse, non è soggetto ad interpretazione e/o ad ampliamento in via analogica.

Ai sensi del combinato disposto del nuovo art. 14 e dell'All. I, si possono ricavare le seguenti violazioni.

› **Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi:** il provvedimento di sospensione è adottato solo laddove sia contestata l'assoluta mancanza del DVR essendo, invece, sufficiente il possesso di un documento, anche incompleto o con allegati che necessita di aggiornamenti. Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito altrove, ferma restando la contestazione dell'illecito di cui all'articolo 29, comma 4 del TUSL, il provvedimento di sospensione avrà decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, dando così al datore di lavoro la possibilità di esibire quanto richiesto. Ai fini dell'annullamento del provvedimento sospensivo, il DVR dovrà quindi portare data certa antecedente all'emissione dell'atto sanzionatorio. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR.

› **Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione:** anche per la contestata previsione, il provvedimento di sospensione trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l'omessa redazione del piano di emergenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 46, comma 2, del TUSL. La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Si rammenta che il Piano di emergenza è necessario nelle aziende con almeno dieci dipendenti ovvero nelle realtà soggette alla normativa in materia di prevenzione incendi.

› **Mancata formazione ed addestramento:** Il provvedimento di sospensione verrà adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento, che alla luce delle ultime modifiche, va sempre registrato. Solo l'accertamento della mancata partecipazione ad entrambi i momenti formativi consente l'adozione. Trattasi quindi di ipotesi di violazione cumulative e non concorrenti.

Si riportano poi alcune delle fattispecie previste dal testo unico della sicurezza che comporterebbero l'emissione di un provvedimento sospensivo.

Si pensi ad esempio a quanto stabilito dall'art. 73 in combinato disposto con l'art. 37 del TUSL che disciplina il caso in cui il lavoratore non abbia la specifica abilitazione all'uso dell'attrezzatura, motivo per cui potrà essere sospeso.

Si pensi poi al caso di utilizzo dei DPI di III categoria (cd. salvavita) per l'uso dei quali è necessaria formazione ed addestramento *ad hoc* (art. 77 comma 5) o ancora nel caso della movimentazione manuale dei carichi (art. 169) o per il montaggio, smontaggio di ponteggi ecc. (art. 136, comma 6).

In tutti questi casi il personale ispettivo sarà tenuto a verificare che il lavoratore abbia svolto la formazione specifica e l'addestramento per l'espletamento della sua mansione. La revoca del provvedimento di sospensione potrà conseguire alla dimostrazione circa la prenotazione del momento formativo.

› **Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile:** Il provvedimento di sospensione verrà adottato nei soli casi in cui risulti mancante la costituzione del servizio di prevenzione e protezione e non sia stato

nominato il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P), o, ancora il datore di lavoro ricopra personalmente tale ruolo senza averne dato preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ai fini della revoca del provvedimento sanzionatorio sarà necessario dimostrare documentalmente la costituzione del suddetto servizio e la nomina del R.S.P.P ovvero la preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si noti che ove l'RSPP non proceda all'aggiornamento periodico della formazione, l'ente accertatore considererà venuto meno l'incarico con conseguente adozione del provvedimento di sospensione.

› **Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS):** La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui detto documento non sia stato elaborato. L'esistenza del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria. La

nuova previsione sanzionatoria si aggiunge ai già previsti provvedimenti di sospensione del cantiere derivante dall'assenza del PSC o dall'omessa notifica del cantiere. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione sarà sufficiente la presentazione del POS all'ente di controllo.

› **Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro il rischio da caduta dall'alto:** La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato che non sono

stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto. Differente il caso in cui al lavoratore sia stato consegnato il DPI e verbalizzata la consegna ma il lavoratore – colpevolmente - non lo abbia utilizzato. In quest'ultimo caso non v'è possibilità per l'ente accertatore di emettere alcun provvedimento sospensivo ex art. 14.

› **Mancanza di protezioni verso il vuoto:** il provvedimento sospensivo troverà applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Un esempio è la mancanza dei sistemi di protezione collettivi (parapetti).

› Nel caso di **mancata applicazione delle armature di sostegno**, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno, la sospensione verrà adottata anche nel caso in cui siano giudicate talmente insufficienti da essere sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

› **Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:** Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

› **Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:** l'ente accertatore adotterà la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

› **Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):** ai fini dell'adozione del provvedimento, rileva l'assenza

degli elementi indicati, ovvero il loro mancato funzionamento. Questa è una casistica molto probabile nelle aziende di medio o grandi dimensioni che magari abbiano più differenziali.

› **Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:** il provvedimento sospensivo sarà emesso dall'organo di vigilanza allorché si accerti la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento sanzionatorio in forza della circostanza per cui sia stato rimosso ovvero modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto siano addebitabili tale condotta. La sanzione potrà eventualmente evitarsi mediante un'attenta attività di vigilanza da parte del preposto e la predisposizione di una procedura con la quale l'azienda riesca a dimostrare di aver esercitato un controllo sul rischio di manomissione dei dispositivi.

L'atto sospensivo emesso dall'organo di vigilanza costituisce, senz'altro il provvedimento ispettivo di più immediato impatto nei confronti del datore di lavoro, in quanto in grado di condurre ad un arresto – seppur momentaneo - dell'attività accertata. Qualora vengano constatate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, ovvero circostanze comprovanti ipotesi di lavoro irregolare, l'organo ispettivo ha il dovere di adottare un provvedimento sospensivo dell'attività imprenditoriale in quanto privi di alcun potere discrezionale sul punto. È, invece, discrezione dell'organo ispettivo solo la determinazione della decorrenza dell'effetto sospensivo nel caso in cui non vi sia un pericolo grave ed immediato per la sicurezza dei lavoratori o dei terzi o della pubblica incolumità. Per giurisprudenza consolidata, l'atto sanzionatorio di carattere sospensivo avrebbe natura di atto di Polizia Giudiziaria e dunque prettamente penalistica, non essendo soggetto a ricorso amministrativo. L'azienda dovrà pertanto attendere la conclusione del procedimento per poter riprendere l'attività. È differente; invece, il caso di sospensione per lavoro irregolare; l'imprenditore potrà presentare ricorso avanti all'Ispettorato Interregionale del lavoro che dovrà evaderlo entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso a pena di decadenza della sospensione. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui all'art. 14 sin qui descritto è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle

ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (fattispecie quest'ultima, obblabile ai sensi dell'art. 162 bis c.p.)

I presupposti per la revoca del provvedimento di sospensione

Ai sensi del dettato normativo sin qui analizzato: *Affinché il datore di lavoro possa riprendere l'attività, una volta che questa sia stata sospesa, dovrà tassativamente ripristinare le normali condizioni di lavoro ovvero adempiere alle istanze antinfortunistiche a cui si riferisce il procedimento sanzionatorio. In particolare, il datore di lavoro si adegnerà alle prescrizioni eventualmente indicate dall'organo accertatore o comunque alle misure da questi indicate per porre rimedio alla situazione di potenziale pericolo rilevata. Dovranno poi essere rimosse od eliminate il conseguente pericolo se derivante dalle violazioni di cui all'All. I.*

Sarà infine necessario il deposito dell'istanza di revoca all'organo di controllo competente con annesso pagamento della sanzione pecuniaria prevista sempre all'Allegato I.

- › Il 20% della sanzione pecuniaria dovrà essere pagata al deposito dell'istanza per la revoca della sospensione all'organismo di controllo;
- › Mentre il restante 80% ove non corrisposto immediatamente potrà essere pagato entro sei mesi con la maggiorazione del 5%.

Il mancato o parziale pagamento dell'importo costituirà titolo esecutivo per la parte non versata.

Nel caso in cui l'azienda sia stata destinataria di sospensioni reiterate nei cinque anni precedenti, le sanzioni pecuniarie saranno elevate al doppio.

Le sanzioni pecuniarie applicate con il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Come già detto, per ogni violazione prevista all'All. I, l'organismo ispettivo irroga delle sanzioni pecuniarie aggiuntive che variano in base al tipo e vanno da un minimo di 2.500 euro per la mancata redazione del DVR, del piano di emergenza e del POS, ad un massimo di 3.000 euro per gli altri punti previsto dall'allegato. Durante tutto il periodo di sospensione

sussiste il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, motivo per cui il provvedimento viene notificato all'ANAC.

Provvedimento di sospensione ed attività non differibili

Con nota n. 1159 del 7 giugno 2022, l'Ispettorato Nazionale del lavoro è intervenuto, a qualche mese dall'entrata in vigore della nuova normativa sulla sospensione dell'attività imprenditoriale, per fare chiarezza in merito all'adozione del provvedimento ex art. 14. D. Lgs 81/2008 come modificato dall'articolo 13 del D. L n. 146/2021.

Nella Nota vengono trattate le ipotesi in cui l'applicazione della sospensione dell'attività imprenditoriale avrebbe delle ripercussioni rilevanti sui beni aziendali ovvero potrebbe compromettere in maniera importante o addirittura irreversibile la produzione o, nel caso di servizio pubblico, inficiarne la regolare fruizione.

Già con la circolare n. 3/2021 - che richiamava la circolare n. 33/2009 - l'Ispettorato forniva le prime indicazioni in merito al provvedimento di sospensione, precisando la facoltà di emanare o meno l'atto in questione nel caso in cui si fossero riscontrati un conseguente pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi ovvero l'aggravarsi dello stesso.

Dunque, la Nota del 2022 si inserisce nel solco già tracciato dalle precedenti specificando alcune delle casistiche nelle quali la sospensiva non possa e non debba essere adottato in quanto potenzialmente idoneo a determinare una situazione di pericolo per la sicurezza dei lavoratori.

Ad esempio, l'accertatore potrà astenersi dal disporre: *"la sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni in cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi."*

Sembra rientrare nella definizione di "grave rischio per la pubblica incolumità" anche la sospensione di un servizio pubblico quale l'attività di trasporto o di fornitura di energia elettrica; del pari, non si dovrà provvedere alla sospensione dell'attività di allevamento in quanto potrebbe verosimilmente derivarne un grave rischio per la vita e la salute del bestia-

me coinvolto o per eventuali conseguenze di natura igienico sanitaria.

La Nota n. 1179/2022 prosegue con l'indicazione di quelle che possono essere i casi di mancata adozione del provvedimento che determinerebbero danni di natura tecnico-sanitaria o di carattere produttivo quali l'interruzione della vendemmia o della raccolta stagionale di frutti.

In tali circostanze, all'ente di controllo spetterà l'ardua valutazione tra le possibili conseguenze economiche derivanti dall'adozione del provvedimento e la necessità di emanarlo al fine di "spronare" l'azienda a porre rimedio alle violazioni contestate.

Sul punto si rammenta che il venir meno di ogni discrezionalità rispetto all'adozione del provvedimento sospensivo in capo al personale ispettivo del Ministero del lavoro intervenuta a seguito del novellato istituto di sospensione risulta bilanciato *in primis* dalla possibilità di decorrenza degli effetti in un momento successivo ove "... non si riscontrino le situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità" ed ora dall'esplicita previsione di cui alla Nota in commento, con la quale si disciplinano casi di "non sospensione", da doversi interpretare in modo tassativo.

Resta inteso che in tutti i casi in cui non venga adottato il provvedimento sospensivo per i suddetti motivi l'azienda dovrà mettere in atto prontamente tutte le necessarie misure tecniche e organizzative aziendali che consentano di proseguire l'attività lavorativa in conformità con le previsioni normative in termini di legalità e sicurezza.

Così, il datore di lavoro sarà comunque obbligato ad adottare tutte le misure prevenzionistiche idonee a ridurre almeno parzialmente il rischio per la sicurezza dei lavoratori.

La Nota n. 1179/2022, quindi, pone seppur solo in via

surrettizia, rimedio alla totale vincolatività della novella legislativa con riferimento all'adozione del provvedimento sospensivo, consentendo così di evitare l'insorgere di situazioni gravemente lesive dell'attività imprenditoriale o, in ogni caso, non rispondenti a canoni di razionalità e proporzionalità.

Conclusioni

Concludendo l'analisi della riforma, si può notare come il legislatore abbia ancora una volta omesso qualsivoglia ponderazione circa le aziende destinatari delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. D'altronde, un'applicazione orizzontale della normativa in oggetto, indipendentemente dalle dimensioni e dal fatturato delle aziende a cui si riferisce, crea notevoli problematiche circa la sua concreta attuazione.

Ne consegue che, ad esempio nelle realtà medio-piccole, la questione della sicurezza sul lavoro divenga solo un onere che le aziende affrontano obtorto collo, senza comprendere appieno il valore aggiunto che deriva dallo sviluppo aziendale della cd. "cultura della sicurezza" intesa come continua innovazione non solo tecnologica ma anche gestionale ed organizzativa, un investimento in mezzi e persone con lo scopo di tutelare valori costituzionalmente rilevanti quali la vita, la salute ed il lavoro. Tale circolo virtuoso è possibile unicamente con la sensibilizzazione delle aziende, prevedendo incentivi economici e formativi, non solamente un inasprimento sul piano sanzionatorio ovvero un'estrema burocratizzazione della sicurezza in azienda, priva di alcun focus sulle singolarità che caratterizzano le diverse realtà produttive.

Pertanto, pur apprezzando lo sforzo legislativo consistito nei plurimi aggiornamenti in materia di formazione, non si può che auspicare una maggiore collaborazione tra Stato, Regioni ed aziende per poter addivenire così ad un mondo del lavoro sempre più vicino al cd. "rischio zero".

San Sebastiano
di Ettore Greco



A cura di



CIVIL WAR

Alex Pezzoli - Founder e CIO di Brightside Capital

*My hands are tied
The billions shift from side to side
And the wars go on with brainwashed pride
For the love of God and our human rights
And all these things are swept aside
By bloody hands time can't deny
And are washed away by your genocide
And history hides the lies of our civil wars*

*Civil War
"Use your illusion II" Album
Guns n' Roses, 1991*

Civil War non è solamente "the name of the game" per tutto quanto sta succedendo oggi sul fronte politico americano ma c'è una *partita civile* anche nel campo finanziario che vale la pena analizzare; quanto al primo ambito, è di poche ore fa la notizia che arriva dalla nuova gola profonda di Capitol Hill, la ex-aide Cassidy Hutchinson, 25 anni, che svela il segreto dietro le ultime mosse dell'ex Presidente Trump durante l'assedio al Campidoglio:

Trump wanted to 'join Capitol riots and tried to grab presidential limo steering wheel' to get there

Vediamo se questa incredibile rivelazione riuscirà a riaprire la partita che ad oggi sembra già chiusa delle elezioni di mid-term.

Dal punto di vista finanziario invece, c'è una Civil War che sta vivendo momenti altrettanto adrenalinici: stiamo parlando della guerra per la leadership attorno alla prossima rivoluzione tech che

interesserà il mondo della finanza e che ruota attorno all'ondata di innovazione che riguarderà Web 3, uno dei temi d'investimento che seguiamo con molta attenzione ormai da anni.

Una Civil War tra nuovi player e gli attuali padroni del vapore che per sintesi chiameremo da adesso in poi "Old Wall". Prima di entrare nel dettaglio dello scontro, **condividiamo un veloce update sulla situazione di tutto ciò che attiene la finanza digitale, dopo questi pessimi sei mesi del 2022. I numeri sono davvero impietosi:**

	BTC	ETH	Galaxy index
YTD %	-57%	-70%	-65%
From peak %	-71%	-77%	-76%

Uno stablecoin innovativo e ammirato da alcuni tra gli investitori di maggior track record come Terra Luna, arrivato al picco ad una capitalizzazione di mercato di USD 41BN, non solamente ridimensio-

nato ma del tutto polverizzato fino a valere zero come nemmeno Lehman Brothers; svariate situazioni problematiche, qui sotto riassunte in una interessante infografica:

Prendendo l'asset digitale più noto, Bitcoin, se dobbiamo valutare la price action, è chiaro che molti degli investitori che lo detenevamo, lo hanno fatto con lo spirito della scommessa per avere rapidi

Firm	Firm Description	Relevant stats	Current Status
Celsius	Crypto lender	~\$11.8B crypto under custody (May 17)	Paused withdrawals (Jun 12)
Three Arrows Capital (3AC)	Crypto hedge fund	\$3B AUM (April 2022), Exposures include investment in LUNA	Have already faced \$400M in liquidations
BlockFi	Crypto lender	~\$15B in AUM	Attained revolving credit line of \$250M from Alameda Research
Genesis	Crypto broker		Sold or hedged all liquid collateral on hand, losses to be netted against balance sheet (Jun 17)
Nexo	Crypto lender	Debt obligations total \$4.96B	Claims no exposure to 3AC (Jun 15)
Bitmex	Crypto exchange	\$6M exposure to 3AC	
Finblox	Crypto yield platform		Withdrawal limit of \$500 per day up to \$1,500 per month
Babel Finance	Crypto lender	\$3B loan book (end 2021)	Suspended withdrawals, preliminary agreements with counterparties (Jun 20)
Orthogonal Trading	Crypto hedge fund	Exposure: \$10M loan to Babel Finance	
Maple Finance	Crypto lender	Exposure: Orthogonal USDC pool (\$10M) - see above	
Voyager Digital	Crypto broker	Exposure: \$720M loan (BTC and USDC) to 3AC	Daily withdrawal limit reduced to \$10,000, attained credit lines from Alameda Research (\$500M) through 2024 (5% interest)
CoinFLEX	Futures crypto exchange	Total trade volume ~\$2T. Exposures not related to 3AC or any crypto lenders	Paused withdrawals but aims to resume withdrawals in a week (Jun 23)


Sources: WSJ, CoinDesk, The Block, Blockworks, Twitter, Bloomberg, The Guardian

Source: Twitter

Il Bitcoin, che doveva trovare in un ambiente fatto di inflazione fuori controllo e autoritarismo di ogni genere, l'humus ideale per un'affermazione planetaria, assolutamente incapace di reagire e assurgere a bene rifugio... **Una disfatta totale dunque?** Proviamo a sviluppare alcune analisi e poi come sempre ad ognuno di trarre le conclusioni del caso. **PRICE ACTION:**

profitti in un contesto di bull market unidirezionale come quello che è uscito dalla crisi del Covid. A maggio di quest'anno BTC è arrivato ad avere una correlazione di 0.885, dunque elevatissima, con i movimenti del Nasdaq (si veda il grafico sotto): il mercato ha dunque trattato BTC non tanto come "un elemento di diversificazione sistemica" ma semplicemente come un asset tecnologico, quale

è di certo, ma è altrettanto indubbio che BTC non trova nella dimensione tecnologica l'unico driver di possibile creazione di valore per un investitore. Per molti è stato dunque solamente il giochino dove incassare performance fulminanti con soldi ricevuti gratis, grazie al supporto che i governi hanno fornito ai cittadini durante la crisi del Covid. Il sogno di ogni bambino: soldi istantanei e tanti, ottenuti investendo risparmi che non si sono dovuti nemmeno sudare... Vi prego non svegliateci da questo sogno meraviglioso!



D'altro lato, non c'è ombra di dubbio che la scarsa protezione fornita da questo asset rispetto ai temi inflattivi e di "centralizzazione dittatoriale", sia stato motivo di grande disappunto per chi lo ha sempre detenuto credendo in questa opzionalità implicita. D'altro lato per chi lo avesse inserito nei portafogli al momento della crisi del Covid, come a Brightside, i ritorni (+170%) restano ancora assolutamente decenti nonostante la furiosa correzione.

MACRO FRAMEWORK:

È chiaro che se il mercato correla quasi 1 a 1 BTC e Nasdaq, un contesto macro che per domare l'inflazione alza i tassi e toglie la liquidità penalizza in primis la tecnologia e i "long duration assets", tutto ciò che afferisce al mondo degli asset digitali ne resti ovviamente molto coinvolto. È probabile che per domare l'inflazione non bastino pochi mesi, dunque la pressione che il contesto macro continuerà ad esercitare sull'asset class rischia di essere dominante anche nei mesi a venire come già verificatosi nel corso del 2022.

CIVIL WAR:

All'interno del peggior macro-framework degli ultimi anni, pesa infine la guerra tra bande per la leadership durante la prossima onda di sviluppo tecnologico finanziario che a Brightside chiamiamo appunto "Civil War". Una guerra senza esclusione di colpi tra chi sta provando a tracciare un nuovo sentiero e chi non ci pensa neanche lontanamente a passare lo scettro del comando dopo decenni di controllo autoritario sempre più debordante. Il

perché della necessità di un conflitto così aspro, lo spiega bene la slide che segue:



COLLECTIVE OWNED FUTURE VS CORPORATE AND GOVERNMENT OWNED FUTURE...

I primi scontri sono già serratissimi e ci rappresentano una situazione ancora vibrante, non certo un ecosistema dove tutto sta andando a rotoli; proviamo a metterli un po' in fila.

13 maggio:

Terra 'Officially' Halts Blockchain As LUNA Hits Zero

Sembrerebbe la fine del mondo, uno stablecoin, l'asset più stabile per definizione dell'ecosistema digitale, che non semplicemente corregge ma azzerava la propria capitalizzazione di mercato. Sembra davvero tutto da buttare nell'ecosistema digitale... E invece, solo dodici giorni dopo, il 25 maggio, nel bel mezzo del massacro:

Andreessen Horowitz raises \$4.5 billion crypto fund to take advantage of bargains in down market

Andreessen Horowitz insieme a Sequoia detiene la leadership indiscussa nel mondo del Venture Capital tecnologico americano e dunque mondiale; non c'è *Unicorn* in quel mondo che non li abbia avuti come investitori in uno dei primi round di raccolta dei capitali.

La storia naturalmente non finisce qui, a giugno, è il turno della disfatta di Celsius:



Celsius è una piattaforma di lending legata alle crypto, che chiede

agli investitori di depositare i propri asset digitali come BTC, ETH, che

Goldman Sachs Leading Investor Group to Buy Celsius Assets: Sources

The Wall Street firm is seeking \$2 billion in commitments from investors to buy distressed assets at steep discounts if the crypto lender goes bankrupt.

remunera il deposito di asset digitali tramite un generoso yield e che presta asset digitali a chi si vuole indebitare per investire asset digitali a leva. Investire a leva in asset digitali che hanno 60 di indice di volatilità (le azioni di norma sono attorno a 16-20) è chiaramente un comportamento di investimento molto spregiudicato o totalmente incosciente.

Ma poi arriva il 24 giugno...

Goldman non ha naturalmente bisogno di presentazioni e naturalmente nemmeno la strategia di comprare asset fortemente a sconto, distressed appunto.

Gli eventi appena rappresentati sono le prime evidenze di una lotta senza esclusione di colpi che definirà il perimetro e gli attori della prossima grande ondata di sviluppo digitale. Nessuno sa ancora chi vincerà proprio come durante la bolla del Nasdaq nessuno avrebbe potuto immaginare che a trionfare sarebbero stati i FAANG rispetto alle stelle del tempo: America Online, Priceline.com, RedHat e chi più ne ha più ne metta.

Servirà come sempre molta pazienza, del resto: The big money is not in the buying and in the selling but in the waiting

"BAMBOLINA E BARRACUDA"

Alex Pezzoli

*Già...
Perché c'è sempre
una parte da recitare.
Si farebbe molto prima
se lei tornasse vestita
soltanto del bicchiere*

*Bambolina e Barracuda
"Ligabue" Album
Ligabue, 1990*

*"D'altra parte, non nutrivano per gli eventi pubblici neanche quell'interesse minimo per capire che cosa stava succedendo. L'incapacità di comprendere salvaguardava la loro integrità mentale. Ingoiavano tutto, senza batter ciglio, e ciò che ingoiavano non le faceva soffrire perché non lasciava traccia alcuna, allo stesso modo in cui un chicco di grano passa indigerito attraverso il corpo di un uccello".
(G. Orwell, 1984)*

Nonostante il dibattito democratico si nutra di dialettica, facendo quindi della pluralità il perno principale della *res publica*, è un'evidenza conclamata il fatto che qualsiasi cosa ci venga rappresentata oggi tramite media e social, va sempre più presa con le pinze, studiata, valutata e vivisezionata prima di farla propria.

Il contributo di oggi mira a rimarcare quanto anche la finanza ed i mercati siano uno dei tavoli su cui si giochi la partita del "decriptare la notizia", inco-

raggiando chi legge a costruirsi una propria visione equilibrata degli eventi, ascoltando più fonti, per riuscire nella sempre più complicata missione della preservazione del proprio patrimonio in tempi così incerti.

Ormai penso sia evidente che chi "ha tutto chiaro", lo fa solo perché "c'è sempre una parte da recitare" (Cit. Luciano Ligabue, "Bambolina e Barracuda"). Serve un'evidenza? Eccola:

Janet Yellen admits she was 'wrong' about inflation threat

US Treasury secretary's comments come as Biden signals seriousness about tackling rising prices



Più di 200 PHD lavorano alla Federal Reserve... tantissimo capitale intellettuale per arrivare, con grande ritardo, ad ammettere qualcosa che era ormai evidente anche alla persona della strada. Non diventa poi così complicato capire come mai il mondo continui a polarizzarsi e radicalizzarsi: se le élite sostengono di detenere il monopolio su verità e giustizia, quando sbagliano è normale che si instilli sempre più il seme del dubbio tra i popoli, non solo circa il fatto che il re sia nudo, ma che i propri interessi non siano perorati come da mandato e che gli errori non avvengano in *bona fide*.


Lungi dall'arrogarsi il diritto di aver coniato l'*adage* ironico degli ultimi mesi per cui "*inflation is transitory*" sia il nuovo "*subprime has been contained*", occorre tuttavia osservare attentamente il moto delle maree del dissenso civile senza stupirsi: Nielsen riporta ad esempio che il 39% dell'elettorato democratico sceglie di informarsi seguendo la trasmissione del conduttore Carlson su Fox News, tipicamente associato con un audience conservatore. Alcuni strategisti, infatti, si sono spinti ad affermare che l'anchorman goda di un tasso di approvazione maggiore non solo rispetto al presidente Biden ma anche rispetto a Donald J. Trump.

"*People are leaving institutions*" comprensibilmente ancora una volta soprattutto se mettiamo sotto la lente di ingrandimento gli sforzi di manipolazione da parte delle amministrazioni pubbliche; partiamo da un esempio concreto: **all'interno del dipartimento di Homeland Security è stata creata una task force denominata Disinformation Board con l'obiettivo di creare uno standard per il trattamento delle fake news.** Il finanziamento di questa unità da parte del ramo esecutivo senza un'approvazione da parte del Congresso ha raccolto critiche a livello bipartisan; ma la trama si infittisce ulteriormente: a capo dell'iniziativa troviamo Nina Jankowicz, la cui esperienza come paladina della disinformazione include il suo lavoro con StopFake, un'organizzazione "anti-disinformazione" finanziata dal governo degli Stati Uniti fondata nel marzo 2014 e lodata come modello per combattere le bugie del Cremlino. Oggi, StopFake è un partner ufficiale di Facebook per il *fact checking*, con il potere di censurare le notizie. Chi è senza peccato scagli la prima pietra...: la stessa Jankowicz è arrivata a criticare pubblicamente la scalata di Elon Musk su Twitter, nonché a screditare lo scandalo legato al computer portatile di Hunter Biden come "un prodotto della campagna di Trump".

Il tema delle fake news e il conseguente timore che la manipolazione delle informazioni possa essere

utilizzata come arma verso la popolazione non è tuttavia un fenomeno circoscritto agli Stati Uniti, quanto piuttosto una paura che attraversa i confini di Paesi e Continenti, come evidenzia una recente ricerca condotta da Edelman (un ente specializzato in elaborazioni di questo tipo), che riporta come oltre 3 persone su 4 siano preoccupate rispetto a questo tema, 4 punti percentuali in più rispetto allo scorso anno. In Italia questo dato sfiora un poco rassicurante 80%.

Nonostante i tentativi sistematici da parte delle istituzioni per il controllo dello *zeitgeist* possano ap-




parire più manifesti che mai, anche grazie al ruolo della tecnologia nella diffusione dell'informazione, si noti che non si tratta di episodi recenti e isolati: la Nudge Unit, ad esempio, fu fondata dall'amministrazione Cameron in UK nel 2010 con il fine di applicare la scienza comportamentale alla politica. Nudge lavora al cambiamento comportamentale utilizzando le neuroscienze, passando dalla colpevolizzazione, interiorizzata, del deviante e dalla gratificazione, interiorizzata, della prassi positiva. Le scienze cognitive consentono quindi alle politiche pubbliche di rendere accettabili norme sociali presentandole come morali, altruiste, benefiche per tutti.

FAKE NEWS CONCERNS AT ALL-TIME HIGHS

Percent who agree

Change, 2021 to 2022

I worry about false information or fake news being used as a weapon





In Francia se ne occupa la società Bva Group. Ad ogni modo, il progetto speciale per il controllo della disinformazione a livello centralizzato in USA ha avuto vita breve in quanto il 19 maggio la Jankowicz rassegnava le dimissioni: *“la grande ironia qui è che la commissione è stata progettata per proteggere contro la stessa cosa per cui è lei stessa accusata”*, ha detto ai giornalisti un funzionario del DHS interpel-

lato per commentare il fatto.

Il tema dell'inflazione è il terreno perfetto per continuare ad analizzare quanto manipolativo possa essere lo scontro sull'evoluzione delle dinamiche finanziarie. Da dove partire? Certamente da qui, dalla *“Putin inflation”*, definizione che rubiamo ad una delle portavoce del Presidente Americano.

Inflation Rose Drastically Under Biden, Long Before Ukraine Invasion



Ci sono dati che però suggeriscono altre interpretazioni, ad esempio i seguenti:


La battaglia sul tema è davvero senza esclusione di colpi se decidono di essere della partita anche i Tecno-feudatari, Bezos e Musk, forse intimoriti da una ventilata redistribuzione della ricchezza, sicuramente attoniti di fronte ai messaggi della Casa Bianca, secondo cui i livelli attuali di inflazione sarebbero imputabili a Putin e ad una pressione fiscale troppo contenuta per le corporations americane.

In particolare, Jeff Bezos ha passato giorni a stuzzicare il presidente Biden su Twitter in merito alle tasse, spingendo l'Amministrazione a rispondere attaccando la ricchezza di Mr. Amazon.

“Il Comitato per la disinformazione appena creato dovrebbe rivedere questo tweet, o forse dovrebbe invece formare un nuovo Consiglio Non Sequitur”, ha affermato Bezos.

La risposta della Casa Bianca non è stata certo tranquillizzante per il tycoon: *“Non serve molto per capire il perché uno degli uomini più ricchi del pianeta si oppone a un'agenda economica per la classe media”*.

Infatti, Bezos prosegue il cinguettio, ormai tralignato in battibecco, invocando il pacchetto di spesa fiscale in stallo: *“ricordatevi che l'amministrazione ha fatto del suo meglio per aggiungere altri \$ 3,5 TRILIAR-*



Di alla spesa federale. ... [Se] ci fossero riusciti, l'inflazione sarebbe persino più alta di quella odierna".

Non si è fatto attendere molto anche Elon Musk, che si trova nel mirino dei paladini del politically correct in seguito al tentativo di scalata su Twitter: "voglio dire, l'ovvia ragione dell'inflazione è che il governo ha stampato un ZILIARDO di denaro in più rispetto a quello che aveva, ovviamente", ha detto Musk, riferendosi alle misure fiscali per far fronte al COVID-19. Non si è fermato qui il patron di Tesla e SpaceX, che ha preso di mira anche i criteri di sostenibilità dettati dai canoni ESG (Environment, Sustainability, Governance), un'altra chiara ramificazione del mainstream. Queste prese di posizione hanno generato un certo entusiasmo ed hanno contribuito ad alimentare il crescente dissenso espresso da una parte della popolazione, che però manca di classe dirigente in grado di rappresentarne i bisogni ed è in cerca del proprio campione. Sarà il Tony Stark di Tesla l'uomo giusto?

Di certo il mondo del business continua a restare uno spazio a cui guardare ancora con fiducia da parte di cittadini sempre più smarriti ed attoniti:

E anche in Italia, proprio dal mondo del business, arrivano le uniche e rilevanti voci di dissenso rispetto al dogma politico del "si vis pacem, para bellum" applicato alla civil war russo-ucraina.

Chissà quale sarà lo spazio di investimento dove in Italia potrà scatenarsi "la guerra delle interpretazioni", magari i movimenti dei tassi a 10 anni sul debito sovrano (BTP) di un paese che ha circa 160% di rapporto debito/PIL?

Per cui: "I tassi salgono perché l'Economia cresce" oppure "l'attacco russo al debito dei paesi periferici"? Si prepara la solita, calda estate...

Lugano 12/06/2022

Agricoltura. Cercasi polizze antisciccatà ma le compagnie si tirano indietro

di Federica Pezzatti, Estratto da Il Sole 24 Ore, "PLUS24", p.13, 2 luglio 2022

La siccità è l'ennesimo evento climatico che sta mettendo sotto pressione il mondo agricolo. I danni stimati nei campi sono saliti a 3 miliardi di euro, secondo Coldiretti, con i raccolti bruciati sui terreni senz'acqua, mentre si incrementano i costi per le irrigazioni per salvare le piante e per l'acquisto del cibo per gli animali con i foraggi arsi dal calore. Un fenomeno che purtroppo non è nuovo: già nel 2021 l'assenza di pioggia, unita al gelo tardivo, hanno pregiudicato l'annata in particolare in Toscana, Umbria, Marche, Emilia-Romagna e Puglia. Il tutto avviene in un momento in cui, a causa della guerra, la produzione nazionale diventa fondamentale. Mentre si pensa (forse troppo lentamente) alla costruzione di nuovi invasi si sta anche valutando l'obbligatorietà della polizza in agricoltura (si veda scheda in pagina).

Premi a 610 milioni nel 2021

Per ora a utilizzare le coperture, nonostante ci sia un contributo pubblico fino al 70% del costo (premio) pagato, sono ancora in pochi. Le ragioni sono molteplici: mancanza di cultura assicurativa, contributi pubblici ex post che vengono generosamente erogati dopo eventuali catastrofi. Inoltre sono più propensi ad assicurarsi i produttori di colture ad alto valore aggiunto (vino rispetto al mais) e in zone più a rischio.

E questo sta portando anche una "desertificazione" dell'offerta: a causa del cambiamento climatico i fenomeni aumentano di frequenza e intensità e i danni da pagare talvolta superano i premi raccolti visto che mancano anche sistemi di mutualità tra regioni e colture diversamente esposte al clima. Secondo l'edizione 2022 del rapporto sulla gestio-

ne del rischio in agricoltura dell'Ismea

(Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo), i premi assicurativi, in termini assoluti, hanno raggiunto nel 2021 610,8 milioni di euro, corrispondenti a una tariffa media nazionale (prezzo medio pagato) che per il secondo anno consecutivo è cresciuto del 9%, con un aumento del 4,4% nominale rispetto al 2020 (+2,5% al netto dell'inflazione). Nel 2021 si è toccato un nuovo massimo, con 8,9 miliardi di euro di valori assicurati per l'insieme delle polizze su vegetali, animali e sulle strutture aziendali (+5% rispetto al 2020). Tuttavia ad assicurarsi è solo il 10% circa delle aziende (le più grandi). Queste coperture finora sono state utilizzate soprattutto al nord (più soggetto ai rischi del gelo) che detiene una quota di mercato dell'80%. Solo di recente si registra una rimonta del Mezzogiorno che sale in cinque anni dal 7% al 12,2%, contro il 7,8% del Centro.

Fuga dei riassicuratori

Nel suo focus Ismea fa anche notare come il sistema sembri mostrare «un graduale disimpegno che potrebbe mettere a repentaglio nel medio-lungo termine la resilienza delle aziende agricole a fronte di eventi estremi sempre più intensi - spiega Ismea -. Un fenomeno che desta particolare preoccupazione se letto congiuntamente alle tendenze del mercato riassicurativo - caratterizzato dal progressivo abbandono del "ramo" agricolo da parte di diversi player, specie con riferimento ai rischi catastrofali - e al peggioramento del quadro meteorologico». E se manca la riassicurazione è chiaro che per le compagnie diventa difficile assu-

mersi troppi rischi (ora lo fanno in coassicurazione). I risultati tecnici del resto parlano chiaro: nel quinquennio 2016-2020 il loss ratio delle coperture agevolate per le colture vegetali ha mediamente superato il 90%, con il record negativo raggiunto nel 2017, anno in cui sia il loss ratio sia il combined ratio si sono attestati su valori mediamente superiori al 120% (su cento euro incassati la compagnia ne eroga 120 finendo in perdita). Ma ci sono anche casi in cui si è arrivati a 170.

Al via il fondo catastrofi

Anche per "mitigare" il clima che si registra in questo settore, con il Piano strategico 2023-2027 (e con una norma inserita nella Legge di Bilancio), l'Italia ha previsto l'istituzione (primo caso in Europa) di un Fondo di mutualizzazione nazionale catastrofa-
le contro le perdite da gelo e brina, siccità e alluvio-

ne, destinato all'intera platea delle aziende agricole italiane (che lo alimenteranno con il 3% del contributo Pac), quale strumento complementare e in sinergia con le compagnie per il rafforzamento e il riequilibrio settoriale e territoriale nella distribuzione delle polizze agevolate. La misura vale 350 milioni di euro all'anno. Con le risorse a disposizione si punta a creare una rete di sicurezza contro i danni catastrofali, che ammontano in media ad oltre 600 milioni di euro all'anno (siccità, gelo, alluvione) per i circa 700mila agricoltori che percepiscono pagamenti diretti della Pac. Per il 2022 la cifra stanziata è di 5 milioni di euro per sperimentare, in alcune provincie, il modello che è ancora in fase di definizione. Nuovo sprint potrebbe arrivare inoltre dalle polizze parametriche con il rimborso veloce basato sull'entità del fenomeno registrato e non sul danno subito.

<p>POLIZZA OBBLIGATORIA</p>	<p>Le dichiarazioni del ministro «Credo sia necessario un percorso di avvicinamento scandito nel tempo in modo intelligente all'obbligo assicurativo», ha detto il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli in un'audizione informale ai deputati e senatori delle Commissioni Agricoltura</p>
---------------------------------	--

La biodiversità economica è il primo passo verso un nuovo welfare

di Elena Beccalli, Estratto da Il Sole 24 Ore, "COMMENTI", p.14, 5 luglio 2022

La pandemia prima, la guerra oggi: nel giro di tre anni l'economia mondiale si trova a dover fronteggiare un doppio *shock*, acuito da un sistema finanziario fortemente interconnesso, più di quanto non fosse prima della crisi finanziaria globale. Certo, al primo *shock* pandemico i governi hanno risposto con un aumento del debito pubblico (in Europa anche in chiave comune). Sono state adottate politiche che in tempi di pace per decenni l'Unione europea non è stata in grado di realizzare, mostrando una capacità di coesione apprezzata anche dai mercati. Ora, però, sono necessarie misure inedite e ingenti – e di nuovo comuni – per fronteggiare questo secondo *shock* che comprende anche la crisi climatica, la crisi energetica e l'emergenza alimentare dei Paesi più poveri. In questo quadro l'azione pubblica da sola non basta e per questo occorre interrogarsi sul ruolo dell'impresa nelle sue varie possibili configurazioni. Da questo punto di vista è interessante partire da quello che scriveva Merrick Dodd nel 1932, all'alba dell'avvio del New Deal americano, un periodo che presenta per certi versi assonanze con quello presente: «Le attività di impresa sono permesse e incoraggiate dalla legge perché sono un servizio alla società piuttosto che fonte di profitto per i suoi proprietari». Qui si delinea un orizzonte più ampio dell'attività d'impresa verso altre forme che non siano la sola massimizzazione del profitto per i proprietari. Un esempio è l'impresa con finalità sociali (*social business*), nell'accezione del premio Nobel Muhammad Yunus, ossia un'impresa che non produce perdite, non distribuisce dividendi e che opera esclusivamente per raggiungere un determinato fine sociale. Tale forma, nello specifico, si colloca fuori dall'universo della ricerca

del profitto poiché, usando i metodi dell'impresa, persegue l'obiettivo di contribuire alla risoluzione di un problema sociale. Nel mondo e nel nostro Paese si sono sviluppate diverse varianti di impresa: dalle "impresе sociali" (disciplinate in Italia dal 2005 con successive revisioni contenute nel decreto legislativo 112 del 2017, ossia enti del terzo settore che possono prevedere una moderata remunerazione del capitale – entro i limiti di quanto previsto per le cooperative a mutualità prevalente – e godono di agevolazioni fiscali) alle "società benefit" (introdotte in Italia nel 2016, primo Paese in Europa, che sono a tutti gli effetti enti *for profit*, senza limiti nella distribuzione degli utili e sprovviste di agevolazioni fiscali) fino alle "impresе socialmente responsabili". Tutte queste forme di impresa danno luogo alla biodiversità economica, da non confondere con il pluralismo, in quanto espressione della coesistenza di tipologie differenti e alternative. Potremmo dire: un ecosistema che si compone di tante specie per rendere possibile la sopravvivenza dell'ecosistema stesso. La biodiversità economica proprio in una fase come questa mostra il suo ruolo essenziale. In una situazione socio-economica come quella attuale, caratterizzata da un radicale acuirsi di disuguaglianze e di crescenti povertà, il valore di imprese con una identità e una missione alternativa rispetto a quella tradizionale può fare veramente la differenza. Richiamando quanto ben chiarito da Stefano Zamagni, l'attività d'impresa è definibile in base a tre profili: fine (che cosa l'impresa fa, la sua ragion d'essere), missione (il modo in cui l'impresa persegue il fine che ha dichiarato di avere) e identità (caratteristiche che rendono un'impresa unica, tra cui le regole che governano la

sua vita interna). Il fine è la creazione di valore ed è comune alle varie tipologie di impresa. Ma l'aspetto che le distingue è: per chi? Per quali portatori di interesse? Cambiano cioè identità e missione. Da una creazione di valore orientata ai soli *shareholder* (impresa orientata al profitto), agli *stakeholder* (impresa socialmente responsabile o società benefit) fino alla società (*social business*). Di fronte alle crisi e fratture del nostro tempo, sebbene i profitti siano ancora da considerare importanti, la «norma del primato degli azionisti» - auspicata da Milton Friedman - mostra tutti i suoi limiti. Nella letteratura accademica non mancano modelli teorici ed euristici alternativi alla teoria dell'azionista *mainstream*. Basta fare riferimento all'idea di impresa sociale («fare bene e fare del bene»); al triplice approccio che tiene conto di persone, profitti e ambiente, il noto modello di Michael Porter per la creazione di valore condiviso; alla teoria degli *stakeholder*; alla responsabilità sociale d'Impresa, e alla recente «proposta di valore sociale» di Nien-hê Hsieh. Evidente è l'intersezione tra impresa sociale - usando l'espressione come categoria che inglobi tutte le forme di impresa più articolate rispetto all'impresa descritta nei libri di testo - e sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, in una logica integrale. Nel *social business*, infatti, la sostenibilità sociale è intrinseca all'attività in quanto ne connota identità e missione, mentre nelle imprese convenzionali potremmo dire che

la sostenibilità entra spesso più come un *add-on*. È bene ricordare che la sostenibilità esprime uno sviluppo nel presente non realizzato a scapito dello sviluppo futuro. In altri termini si tratta di un tema di etica intergenerazionale. Un concetto quest'ultimo introdotto da Hans Carl von Carlowitz, sovrintendente minerario e amministratore contabile forestale in Sassonia, nella sua opera *Sylvicultura Oeconomica*, pubblicata nel 1713. Ai fini della salvaguardia futura dell'approvvigionamento di legname, von Carlowitz raccomandò un «uso continuo, durevole e rigenerabile» delle depredate foreste sassoni. A fronte del fatto che la ricrescita del patrimonio boschivo richiedeva decenni, in un'ottica che travalicava le generazioni, si sarebbero dovute prelevare solamente le quantità di legname che potevano ricrescere. L'impresa sociale contribuisce, dunque, a colmare la mancanza di adeguate istituzioni economiche per affrontare le crisi, povertà e disuguaglianze del nostro tempo; colma cioè una cosiddetta *institutional failure*. In termini più generali, la valorizzazione di diverse forme di impresa con finalità anche sociali sottende la messa in discussione del modello di *welfare state*, che da solo mostra la sua incapacità di affrontare le nuove e molteplici crisi, aprendo a un modello di *welfare* sociale. Una strada ancora tutta da percorrere. Preside della Facoltà di Scienze bancarie finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

La guerra ha risvegliato lo spettro della stagflazione e della sfiducia nel futuro

di Valerio De Molli, Estratto da Il Sole 24 Ore, "COMMENTI", 29 Giugno 2022

La fiducia degli imprenditori nel secondo trimestre precipita in area negativa e torna ai livelli del secondo lockdown Covid. Nei primi sei anni di rilevazione dell'Ambrosetti Club Economic Indicator, l'Indicatore sviluppato da The European House - Ambrosetti per misurare la confidenza attuale e prospettica degli imprenditori sullo stato dell'economia nel Paese, non avevamo praticamente mai assistito a valori negativi. Poi, da inizio 2020, prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina hanno acuito l'incertezza, portato alla ribalta problemi e criticità che avevamo quasi dimenticato (quando è stata l'ultima volta che ci siamo seriamente preoccupati per l'inflazione?) e, conseguentemente, spinto al ribasso le previsioni. A giugno 2022 l'Indicatore che rileva la fiducia nella situazione attuale del business è tornato in territorio negativo, assumendo un valore pari a -21,1 (su una scala -100/100, dove -100 è il valore che indica il massimo pessimismo e 100 il massimo ottimismo). Si tratta del terzo peggior risultato di sempre. Un pessimo segnale, ma ampiamente atteso. Le avvisaglie si erano viste nel primo trimestre (riduzione di quasi 30 punti rispetto al quarto trimestre 2021), e il trend non poteva che continuare. Le condizioni sfavorevoli esplose con l'invasione russa in Ucraina, e che per alcuni mesi abbiamo potuto illuderci essere temporanee, si sono dimostrate non esserlo per niente. Non stiamo vivendo una temporanea ondata inflattiva e non ci stiamo avvicinando a una rapida conclusione della crisi ucraina. Ogni esperto di geopolitica e dei relativi impatti socio-economici coinvolto nei programmi di analisi scenariale concorda nel ritenere che la guerra sarà lunga e le ripercussioni su sicurezza alimentare, energetica, inflazione e flussi migra-

tori saranno profonde e durature. Il combinato di altissima inflazione energetica (il livello dei prezzi a maggio è 1,7 volte il livello di un anno prima), alta inflazione diffusa (+7,3% a maggio) e grande incertezza hanno spinto al ribasso le prospettive di crescita per il 2022. Secondo il Documento di economia e finanza del Mef la crescita 2022 sarà pari al 3,1%, secondo la stima di giugno dell'Ocse sarà del 2,5% e anche secondo The European House - Ambrosetti la crescita sarà tra 2,3% e 2,8 per cento. Questo incrocio pericoloso con un'inflazione un multiplo più alta del tasso di crescita del Pil sta costringendo tutti a riesumare un termine, stagflazione, che avevamo archiviato negli anni 70. La stagflazione è la situazione in cui si hanno alta inflazione e bassa (o scarsa) crescita, ed è una condizione complessa da affrontare perché i tipici strumenti di politica monetaria ed economica possono rispondere a solo uno dei due problemi, potenzialmente inasprendo l'altro. Ad esempio, la Fed ha già alzato i tassi di 0,75 e ha annunciato altri rialzi, mentre la Bce ha annunciato la fine degli acquisti di titoli e l'inizio del percorso di rialzo dei tassi già a luglio e poi a settembre, una mossa naturale nella lotta all'inflazione. Il contraltare è che l'aumento dei tassi è un elemento che disincentiva gli investimenti, e quindi la crescita. Questo si nota anche dall'indicatore che misura le prospettive degli investimenti a sei mesi. Dopo un anno di valori molto elevati e grande fiducia (anche grazie al Pnrr) si scende in territorio negativo. La disamina si completa analizzando l'indicatore che misura le prospettive dell'occupazione a sei mesi, che assumendo valori pari a -22,8 certifica la sfiducia anche in questo contesto. L'analisi del quadro occupazionale porta

a un'ultima riflessione. Il 60% del Pil è costituito dai consumi delle famiglie che dipendono, a loro volta, dai salari. I dati Ocse evidenziano come, nell'ultimo trentennio, i salari reali in Italia si siano ridotti del 2,9%, mentre nel resto dei Paesi occidentali sono cresciuti, talvolta a doppia cifra. Aggiungo che la soglia di povertà calcolata dall'Istat - per le famiglie monocomponente - varia tra 613 e 812 euro, a seconda della collocazione geografica. L'importo medio del Reddito di cittadinanza ammonta a 563 euro. Non intendo addentrarmi in discussioni sul-

la validità o meno dello strumento, sulla necessità di eventuali correttivi o altro: mi limito a osservare che questo ammontare non permette di uscire dalla soglia di povertà. Sostenere che questo strumento sia concorrenziale ai salari equivale a dire che tali salari condannano alla povertà: se i nostri livelli salariali sono così bassi, non c'è speranza di poter innescare una crescita dei consumi e, quindi, del Pil dell'intero Paese.

Siamo appena saliti su un ottovolante pericoloso: allacciamo le cinture di sicurezza.



Barbuto
di Ettore Greco

A cura di

GREGGIO
AVVOCATI D'IMPRESA

“Smart Export”: l’Accademia Digitale per l’internazionalizzazione delle PMI

di Beatrice Maschietto - Avvocato in Verona

Nel contesto dello scenario economico mondiale radicalmente mutato a seguito della pandemia da Covid-19, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in collaborazione con l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE - *Italian Trade Agency*) e con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), ha promosso il progetto “**Smart Export**”, finalizzato a favorire l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano attraverso il rafforzamento delle sue competenze strategiche, manageriali e soprattutto digitali, ambito quest’ultimo in cui è ancora ampio il *gap* che ci separa dagli altri Paesi UE.

Il monitoraggio condotto a partire dal 2014 dalla Commissione Europea con la pubblicazione annuale del *Digital Economy and Society Index* (DESI) rivela infatti che nel 2021 l’Italia risultava in ventesima posizione su 27 Stati membri dell’UE. Pur attestando un miglioramento complessivo della situazione del nostro Paese rispetto al 2020 (25° posto), il dato evidenzia ancora un ritardo in termini di capitale umano (uno dei quattro indicatori chiave che compongono il DESI), caratterizzato da bassi livelli di competenze digitali.

L’esigenza di fornire quindi alle PMI idonei strumenti di supporto in ambito informatico ha spinto il Ministero ad intervenire sul fronte della formazione e dell’informazione attraverso l’adozione di soluzioni che facilitino e incentivino l’ingresso delle nostre aziende sui mercati esteri.

Il progetto “Smart Export” offre **gratuitamente** a migliaia di micro, piccole e medie imprese italiane interessate ad affermarsi sulle piazze straniere,

nonché a professionisti e consulenti d’impresa che operino a sostegno dei processi di export delle PMI **sei percorsi di alta formazione accademica** sui temi dell’internazionalizzazione, con **focus sul digitale**, sviluppati da Agenzia ICE e da cinque tra le più prestigiose Università e *Business School* italiane: Bologna Business School, Federica Web Learning – Università di Napoli Federico II, Luiss Business School, POLIMI (Politecnico di Milano) Graduate School of Management, SDA Bocconi School of Management.

I percorsi sono **fruibili online fino al 31 dicembre 2022** attraverso la **piattaforma e-learning** di Federica Web Learning – Università di Napoli Federico II, che permette di partecipare alle attività formative con **modalità flessibili** e compatibili con le esigenze lavorative e personali.

Per aderire occorre registrarsi sulla piattaforma <https://www.smartexportacademy.it/> tramite l’apposito *form* e creare poi il proprio *account* cliccando sul link di conferma che sarà inviato alla e-mail indicata in fase di registrazione.

Gli insegnamenti, articolati in **cinque lezioni** ciascuno, sono aggiornati in base alle più recenti dinamiche dei mercati, adattati alle diverse esigenze dei fruitori e arricchiti da materiali di approfondimento, testimonianze aziendali e webinar mirati.

Un questionario d’ingresso di autovalutazione agevola gli utenti nella scelta dei percorsi più adatti (possono essere fruiti anche tutti e sei), mentre un test conclusivo di ogni lezione consente di verificare il livello di apprendimento acquisito, che sarà confermato alla fine, previo superamento di un ulteriore test complessivo, da un attestato di partecipazione.

Le lezioni sono accessibili **7 giorni su 7, 24 ore su 24** e possono essere seguite da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, mobile).

È previsto anche un servizio di *tutoring* di supporto alla didattica.

Obiettivo comune a tutti i sei percorsi è acquisire nuove *skill* e competenze, in particolare nei seguenti ambiti:

- elaborazione di strategie di ingresso e consolidamento in mercati esteri;
- conoscenza degli strumenti e delle tecniche di una corretta pratica per l'export;
- tutela e promozione del "*Made in Italy*" nei mercati esteri;
- capacità di affrontare e gestire le sfide della trasformazione digitale;
- sviluppo di un nuovo modello di *business intelligence*;
- ottimizzazione della *governance* in ottica globale.

Di seguito, in sintesi, le tematiche oggetto dei singoli percorsi:

1) Business Intelligence e sviluppo internazionale nell'era post-Covid: affronta i temi della resilienza e dei nuovi modelli di *business*, del rapporto tra resilienza e strategia, del *digital turnaround*, del trend e delle strategie di internazionalizzazione.

Al termine del percorso l'azienda sarà in grado di elaborare una rappresentazione delle scelte strategiche di *business modeling* e delle operazioni di crescita interna ed esterna per prevenire i rischi e gestire la crisi.

2) Strutturarsi per la continuità, la crescita e l'internazionalizzazione: approfondisce i temi del ruolo della proprietà e della *governance*, delle scelte organizzative conseguenti e delle variabili finanziarie, per mettere le imprese in grado di comprendere e gestire i processi aziendali necessari alla crescita e all'internazionalizzazione.

3) Pratiche e tecniche di internazionalizzazione: analizza la contrattualistica, i pagamenti interna-

zionali, trasporti e dogane nel commercio internazionale, marchi e brevetti, logistica e *supply chain* (la complessa catena di approvvigionamento dalle materie prime all'utente finale).

Il percorso mira a far acquisire le conoscenze necessarie per le operazioni di export, al fine di ridurre i potenziali rischi e ampliare la comprensione delle soluzioni tecniche disponibili.

4) Gestione dell'innovazione e processi imprenditoriali: affronta i temi delle strategie e dell'organizzazione dell'innovazione, dell'imprenditorialità e del *business planning*.

Al termine del corso gli utenti saranno in grado di definire obiettivi di innovazione raggiungibili in relazione allo scenario esterno e alle risorse disponibili e di identificare nuove opportunità di *business*.

5) Trasformazione digitale e gestione del cambiamento (1° modulo): approfondisce i temi dell'Impresa 4.0, dello *smart working* e del *change management*, per offrire gli strumenti utili a comprendere i processi di cambiamento organizzativo e digitale, al fine di ottimizzare la propria efficienza e produttività.

6) Trasformazione digitale e gestione del cambiamento (2° modulo): analizza l'*e-commerce B2C*, il *digital B2B* e l'export digitale.

Al termine del percorso l'azienda sarà in grado di sviluppare una strategia di export digitale attraverso la scelta del canale commerciale più adeguato, lo sviluppo di un piano di marketing e comunicazione efficace e la strutturazione di una rete distributiva adeguata.

Dal momento che "Smart Export" è stato concepito come un percorso di **accompagnamento personalizzato** per aziende e professionisti d'impresa, i promotori MAECI, Agenzia ICE e CRUI hanno già annunciato la possibilità, una volta valutati gli esiti di questa prima esperienza, che il progetto prosegua con l'erogazione di percorsi ancora più personalizzati e rispondenti alle esigenze specifiche dei singoli partecipanti.

Crediti di imposta energia elettrica e gas naturale

di Grimaldi Studio Legale, Estratto da Il Sole 24 Ore, "Edicola Fisco", p. 114-119, 24 giugno 2022

Con la conversione in legge (20 maggio 2022, n. 51) del c.d. "Decreto Ucraina" sono state confermate ed incrementate le misure di contrasto agli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale

Sulla G.U. 20 maggio 2022, n. 117 è stata pubblicata la legge 20 maggio 2022, n. 51(1) di conversione del DI 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina) (2) contenente una serie di misure finalizzate al contenimento dei costi per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale utilizzati nel secondo trimestre 2022 da imprese "energivore" e "non energivore" e da imprese "gasivore" e "non gasivore". In particolare, in sede di conversione sono state confermate le seguenti agevolazioni:

- contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese "non energivore" per l'acquisto di energia elettrica consumata nel secondo semestre 2022 (art. 3 legge 51/2022);
- contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese "non gasivore" per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo semestre dell'anno 2022 (art. 4 legge 51/2022);
- incremento dei crediti d'imposta, riconosciuti dagli artt. 4 e 5 del DI 1° marzo 2022, n. 17 c.d. decreto Energia(3) a favore delle imprese "energivore" e "gasivore" (art. 5 legge 51/2022);
- possibilità per le imprese clienti finali di energia elettrica e gas naturale di rateizzare fino a ventiquattro rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022 (art. 8 legge 51/2022);

- possibilità per le imprese "energivore" e "gasivore" di cedere i crediti d'imposta riconosciuti dall'art. 15 del DI 27 gennaio 2022, n. 4
- c.d. decreto Sostegni ter(4) e dagli artt. 4 e 5 del DI 1° marzo 2022, n. 17 c.d. decreto Energia (art. 9 legge 51/2022).

Imprese "non energivore" - per l'acquisto della componente energetica consumata nel II trimestre 2022

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese "non energivore" dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, l'art. 3 della legge 51/2022 riconosce a queste ultime imprese un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12%(5) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (1.04-30.06.2022)(6).

Possono accedere all'agevolazione in esame le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle "energivore" di cui al decreto MISE 21 dicembre 2017(7), qualora i costi sostenuti per l'acquisto della componente energetica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi(8), abbiano subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019(9).

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs

241/1997 entro il 31 dicembre 2022(10), e non è soggetto ai limiti di cui all'art. 1, comma 53 della legge 244/2007 (di euro 250 migliaia da indicare nel quadro RU della dichiarazione) e di cui all'art. 34 della legge 388/2000 (2 milioni di euro per ciascun anno solare ex art. 1, comma 72 legge 234/2021).

Non concorre alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della quota di spese e altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP(11), non porti al superamento del costo sostenuto.

In merito alla sua cedibilità, il credito d'imposta in esame è cedibile, solo per intero(12), dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma dopo la prima cessione "libera" (ossia a qualsiasi soggetto), il credito può essere oggetto di due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 TUB o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Dlgs 209/2005(13).

Per poter cedere il credito in esame è necessario che le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di imposta a un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), Dpr 322/1998 (ad esempio ad un dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.)(14).

Il credito di imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e, comunque, sempre entro la data del 31 dicembre 2022.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito di imposta, da effettuarsi in via telematica, sono demandate ad un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

Per effetto dell'applicabilità alla fattispecie in esame dei commi da 1 a 3 dell'art. 122-bis del decreto legge 34/2020, l'Agenzia può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio(15), così come si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 121, commi da 4 a 6, del decreto legge 34/2020, sui poteri di controllo e di recupero in capo all'agenzia delle Entrate degli importi non spettanti.

Imprese "non gasivore" - per l'acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a favore delle imprese(16) che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, l'art. 4 della legge 51/2022 riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per il relativo acquisto, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20%(17) delle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre 2022 (1.04 - 30.06.2022).

Per poter beneficiare del credito è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 241/1997 entro il 31 dicembre 2022, e non è soggetto ai limiti di cui all'art. 1, comma 53 della legge 244/2007 (di euro 250 migliaia da indicare nel quadro RU della dichiarazione) e di cui all'art. 34 della legge 388/2000 (2 milioni di euro per ciascun anno solare ex art. 1, comma 72 legge 234/2021).

Non concorre alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della quota di spese e altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

In merito alla sua cedibilità, il credito d'imposta in esame è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma dopo la prima cessione "libera" (ossia a qualsiasi soggetto), il credito può essere oggetto di due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 TUB o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Dlgs 209/2005.

Per poter cedere il credito in esame è necessario che le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di imposta a un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), Dpr 322/1998(18).

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito di imposta, da effettuarsi in via telematica, sono demandate ad un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

Imprese "energivore" e "gasivore" - per l'acquisto della componente energetica e di gas naturale consumati nel II trimestre 2022

Gli artt. 4 e 5 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 c.d. "Decreto Energia"(19) riconoscono due crediti d'imposta, pari

rispettivamente al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle c.d. imprese "energivore"(20), e al 15% delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, le c.d. imprese "gasivore"(21).

L'art. 5 della legge 51/2022 innalza tali percentuali rispettivamente al 25% per le imprese "energivore" e al 20% per le imprese "gasivore" (misura ulteriormente innalzata al 25% dall'art. 2, comma 2 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50)(22).

Rateizzazione delle bollette per forniture energetiche

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, l'art. 8 della legge 51/2002 consente alle imprese, con sede in Italia, clienti finali di

energia elettrica e di gas naturale di richiedere ai relativi fornitori, con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, la SACE S.p.A. (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro il limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 1-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Cessione dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese "energivore" e "gasivore"

L'art. 9 della legge 51/2022 disciplina la cessione dei crediti di imposta di cui all'art. 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4(23) e agli artt. 4 e 5 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 c.d. "Decreto Energia, crediti riconosciuti in favore delle imprese "energivore" a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica utilizzata nel primo e secondo trimestre 2022, e a favore delle imprese "gasivore" a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Come già descritto per la cessione dei crediti di imposta delle imprese "non energivore" e "non gasivore" (artt. 3 e 4 legge 51/2022), detti crediti, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero(24), dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Al fine di uniformare la cessione dei predetti crediti a quella prevista dall'art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34(25) con riferimento al Superbonus e agli altri Bonus edilizi, è fatta salva possibilità di effettuare due ulteriori cessioni solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 TUB o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Dlgs 209/2005. Ad ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 122 bis, comma 4 de-

creto legge 34/2020(26), in base al quale i soggetti obbligati di cui all'art. 3 Dlgs 231/2007, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione previsti dagli artt. 35 e 42 sempre del Dlgs 231/2007(27).

Come già anticipato, per poter cedere i crediti d'imposta in esame, oltre alla ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi normativamente previsti, è necessario che le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di imposta a un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), Dpr 322/1998(28), e tali crediti saranno utilizzati dai cessionari con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dai cedenti e, comunque, sempre entro la data del 31 dicembre 2022. Infine, come per le altre tipologie di crediti, le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti di imposta, da effettuarsi in via telematica, sono demandate ad un apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 20 giugno 2022).

Osservazioni conclusive

In conclusione con la conversione in legge del c.d. "Decreto Ucraina" sono state confermate ed incrementate una serie di misure che, al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, ed anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, hanno previsto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, alcuni crediti di imposta a favore delle imprese "energivore" per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo semestre 2022 (art. 15 del decreto legge 4/2022, e art. 4 del decreto legge 17/2022 e art. 5 del decreto legge 21/2022) e a favore delle imprese "non energivore" per le stesse spese sostenute nel secondo semestre 2022 (art. 3 del decreto legge 21/2022).

Con la stessa finalità sono, inoltre, stati disciplinati ulteriori crediti di imposta a favore delle imprese "gasivore" a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 (art. 5

del decreto legge 17/2022, art. 5 del decreto legge 21/2022 e art. 2, comma 2 del decreto legge 50/2022) ed a favore delle imprese "non gasivore" per le stesse spese sostenute sempre nel secondo semestre 2022 (art. 4 del decreto legge 21/2022 e art. 2, comma 1 del decreto legge 50/2022).

Con la circolare 13 maggio 2022, n. 13/E, l'agenzia delle Entrate ha fornito dei primi chiarimenti in merito all'ambito applicativo dei crediti di imposta per l'acquisto e l'utilizzo della sola energia elettrica.

Legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

In Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2022, n. 67.

Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali". Il decreto legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2022, n. 98.

Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il decreto legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, pubblicata sulla G.U. 28 marzo 2022, n. 73.

L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dal citato art. 3, comma 1, legge 51/2022 nella misura del 12% è stato rideterminato nella misura del 15% dall'art. 2, comma 3 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", pubblicato sulla G.U. 17 maggio 2022, n. 114.

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione del principio di competenza di cui all'art. 109, commi 1 e 2, TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il

possesto delle fatture di acquisto Riguardo ai consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, questi ultimi non debbono essere presi in considerazione in quanto le imprese devono fare riferimento unicamente ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente al secondo semestre 2022.

Per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dall'art. 4 del decreto legge 17/2022, su cui vedi infra. Dell'adozione del decreto MISE 21 dicembre 2017 è stata data comunicazione nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2017.

Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, l'agenzia delle Entrate nel par. 3.1. della circolare 13/E del 13 maggio 2022 ha specificato che si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interoperabilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica. A tal fine va fatto riferimento alla macrocategoria abitualmente indicata in fattura alla voce "spesa per la materia energia". Al contrario, sempre secondo l'Agenzia, non concorrono al calcolo del costo energetico a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio va ridotto anche dei relativi sussidi, ossia di qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa a copertura totale o parziale della componente energetica e ad essa direttamente collegata (trattasi di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull'energia elettrica).

Con riferimento alle imprese non ancora costituite all'1.1.2019, in mancanza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, l'Agenzia, nel par. 3.1. della circolare 13/E del 2022, ha precisato che tale valore si assume pari all'importo di 69,26 euro/MWh derivante dalla somma delle componenti del valore medio del PUN (Prezzo Unico Nazionale) all'ingrosso dell'energia elettrica, per il primo trimestre 2019, pari a 59,46 euro/MWh cui va aggiunto il valore di riferimento del PD (Prezzo di Dispacciamento) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh (il tutto per complessivi euro 69,26 euro/MWh). Qualora le

imprese riscontrino l'incremento richiesto dalla norma rispetto all'anzidetto parametro, potranno fruire del credito di imposta in commento.

Tramite il mod. F24 (ed utilizzando il codice tributo "6963" - anno di riferimento "2022", così Risoluzione 14 aprile 2022, n. 18) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo ed oggettivo nonché gli obblighi di certificazione ed entro il 31 dicembre 2022. Nel par. 1.3 della circolare 13/E del 2022, l'Agenzia ha confermato che l'utilizzo del credito di imposta anche per importi superiori ad euro 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, né l'apposizione del visto di conformità trattandosi di crediti di imposta di "natura agevolativa".

Quindi tenendo conto anche del beneficio dato dall'irrelevanza ai fini fiscali del credito di imposta, così il par. 1.4 della circolare 13/E del 2022.

L'utilizzo parziale del credito di imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.

Il comma 3 dell'art. 3 della legge 51/2022 dispone che i contratti di cessione del credito di imposta in esame conclusi in violazione delle previsioni contenute nel comma in esame siano nulli.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 241/1997 dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del Dlgs 241/1997.

Sul tema l'agenzia delle Entrate rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti con la circolare 16/E del 2021.

Diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per le quali è prevista una specifica agevolazione dall'art. 5 del decreto legge 17/2022, su cui vedi infra.

L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dal succitato art. 4, comma 1, legge 51/2022 nella misura del 20% è stato rideterminato nella misura del 25% dall'art. 2, comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione

degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, pubblicato sulla G.U. 17 maggio 2022, n. 114.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 241/1997 dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del Dlgs 241/1997.

Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Il decreto legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2022, n. 98.

L'agevolazione spetta alle c.d. imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gWh all'anno) di cui al decreto MISE 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. In particolare, il beneficio spetta, alle imprese che operano nei settori degli Allegati 3 e 5 alla Comunicazione Commissione Europea C (2014) 200/01 e a quelle, non rientranti tra le precedenti, ma che sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del decreto legge 83/2012. A tale proposito nel par. 2.1 della circolare 13/E del 2022, l'Agenzia ha precisato che, qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo al 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorate degli interessi nel frattempo maturati. In merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione in esame, nel par. 2.2 della circolare 13/E è stato precisato che il credito di imposta è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (01.04 - 30.06.2022). Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione del principio di competenza di cui all'art. 109, commi 1 e 2 TUIR e il loro sostenimento nel

periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6961”, anno di riferimento “2022”, così risoluzione 18/E del 14 aprile 2022) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo e adempiuti gli obblighi di certificazione (apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), Dpr 322/1998), in ogni caso nel termine del 31 dicembre 2022. In una FAQ pubblicata sul proprio sito Internet, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile utilizzare in compensazione i crediti d'imposta in esame anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate (di competenza) siano state sostenute nel predetto trimestre e siano documentate mediante fattura.

Sono imprese a “forte consumo di gas naturale” quelle che congiuntamente operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21.12.2021, n. 541 e che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto, ossia 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³ /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³). Ai fini di tale conteggio non si devono computare i consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, dove, per usi termoelettrici si intende l'impiego del gas per il riscaldamento degli ambienti o per la produzione di energia elettrica. Rispettate le suddette condizioni, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022, dalle imprese gasivore. Il suddetto credito è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6962”, anno di riferimento “2022”, così Ris. n. 18/E del 14 aprile 2022) a partire dalla data in cui risultano verificati

i presupposti soggettivo e oggettivo e adempiuti gli obblighi di certificazione, in ogni caso nel termine del 31 dicembre 2022. Il credito di imposta non è soggetto ai limiti di cui all'art. 1, comma 53 della legge 244/2007 e di cui all'art. 34 della legge 388/2000 e non concorre alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della quota di spese e altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. E' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114.

Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei

prezzi nel settore elettrico. Il decreto legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2022, n. 73.

Nel par. 4 della circolare 13/E, l'Agenzia ha affermato che la circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi sono cedibili "solo per intero" implica che l'utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.

Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Decreto legge 34 del 2020 recante "Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi".

In merito agli obblighi di segnalazione, l'Agenzia rinvia ai chiarimenti forniti in merito nel par. 2 della circolare 29 novembre 2021, n. 16/E.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 241/1997 dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del Dlgs 241/1997.

Il ricorso all'avvalimento nelle opportunità del PNRR: tipologie e cautele

di Angelo Lucio Lacerenza, Estratto da Il Sole 24 Ore, "Norme&Tributi Plus Diritto", 5 Luglio 2022

Il PNRR, con risorse disponibili per investimenti per un ammontare di oltre 200 mld di euro, rappresenta una rilevante occasione di business per gli operatori economici del Paese. Una grande opportunità per le PMI (circa il 99% delle imprese italiane) che si presenterà attraverso bandi ad evidenza pubblica, mediamente con rilevanti basi d'asta, per la cui partecipazione saranno sperimentate tutte le forme di partnership previste dal codice degli appalti (avvalimento, RTI, subappalto).

L'**avvalimento**, in particolare, è uno degli istituti più controversi nel panorama delle disposizioni del d.lgs. 50/2016. Con esso un operatore economico (c.d. ausiliato), singolo o in RTI, può colmare la mancanza di un requisito economico, finanziario, tecnico o professionale previsto per la partecipazione ad un bando, avvalendosi (cioè prendendo "in prestito") del **requisito posseduto e messo a disposizione da un altro operatore** (c.d. **ausiliario**), anche partecipante al RTI e a prescindere dalla natura giuridica del legame con quest'ultimo. Non è possibile avvalersi dei **requisiti generali previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016**.

Val bene precisare, anche per le conseguenze che ne derivano (esempio, contraenza della cauzione provvisoria ex art. 93 del codice), che **solo l'ausiliario è il soggetto concorrente alla gara**.

A fronte di un **set documentale minimo previsto dall'art. 89 ai fini della partecipazione alla procedura** - dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria attestante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e dell'art. 80, analoga dichiarazione con la

quale essa si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, contratto di avvalimento - l'elaborazione del contenuto di quest'ultimo merita la massima attenzione poiché esso costituisce il cuore del rapporto, costituendo la vera garanzia per la stazione appaltante.

In altri termini, il contratto di avvalimento deve esplicitare in termini reali la **garanzia prestata dall'ausiliaria all'ausiliato e all'ente che ha indetto la procedura**, e non già essere meramente "cartolare", cioè contenere mere dichiarazioni di forma (magari riprendendo la lettera del co. 1 dell'art. 89) o la semplice allegazione di documenti (ad esempio, la copia del certificato nel caso di avvalimento della certificazione ISO).

Non è un caso che, diversamente dal passato codice, l'art. 89 del d.lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante possa **verificare in corso di commessa l'effettivo possesso dei requisiti** e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché l'effettivo impiego delle risorse nell'esecuzione dell'appalto (co. 9).

Fondamentale ai fini della definizione del rapporto è la **distinzione tra avvalimento operativo e avvalimento di garanzia** (TAR Campania, Sez. V, 31/03/2021 n. 2139; CdS, Sez. V, 08/11/2021 n. 7429). Nel primo, oggetto del prestito è il **requisito di capacità economico-finanziaria** previsto dal bando (es. fatturato globale, referenze bancarie); l'avvali-

mento tecnico-operativo, invece, attiene al prestito dei **requisiti di capacità tecnico-professionale**, inclusa la dotazione di personale dell'ausiliaria.

La distinzione tra le due tipologie impatta sul contenuto del contratto. **Nell'avvalimento di garanzia** “[...] il prestito si sostanzia essenzialmente nell’impegno a garantire l’impresa ausiliata nei confronti della stazione appaltante tramite la messa a disposizione della solidità economica e finanziaria dell’impresa ausiliaria [...]” (CdS, Sez. V, 08/11/2021 n. 7429). Il prestito ausiliario, dunque, ha **natura di garanzia economico-finanziaria** a beneficio della stazione appaltante nell’ipotesi di richiesta pecuniaria, da parte di quest’ultima, originata da un inadempimento del concorrente.

A tal fine, e soprattutto per evitare contestazioni in sede partecipazione alla gara, potrebbe tornare utile la *previsione nel contratto di una clausola di tal fatta: “L’Ausiliaria mette a disposizione la propria solidità economica e finanziaria ed a tal fine si costituisce sin d’ora garante e fideiussore, ai sensi dell’art. 1936 del codice civile, a beneficio della Stazione Appaltante per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’appalto in capo all’Ausiliata per tutta la durata dell’appalto stesso”.*

Diverso, e più complesso, il **caso dell’avvalimento operativo** “[...] per la validità [del quale, ndr.] è necessaria la concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto [...]” (CdS, Sez. V, 08/11/2021 n. 7429). In altri termini, il contratto per essere valido deve **specificare i mezzi e/o le risorse oggetto del prestito ausiliario**.

Paradigma della complessità di questa tipologia di avvalimento è il prestito del **requisito dell’attestazione SOA**, ovvero del sistema di qualificazione delle imprese per i lavori, che è il frutto del concorso del possesso di requisiti economici, di dotazioni tecniche e di personale. Orbene, affinché la **messa a disposizione della SOA verso l’ausiliata sia reale, e non cartolare**, è necessario che dal contratto “[...] risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti [...]” (CdS, Sez. V, 10/01/2022 n. 169). Ciò che significa che dal contratto di avvalimento deve risultare chiara la messa a disposizione da

parte dell’ausiliaria del **complesso aziendale che essa ha impiegato per il conseguimento** (o per il successivo mantenimento) **dell’attestazione SOA**.

La complessità del rapporto di avvalimento deriva dalla difficoltà, in taluni casi, di distinguerne la tipologia, con i riflessi che ne derivano, come sopra detto, in termini di articolazione delle clausole del contratto. E’ il caso del prestito del **requisito del fatturato specifico**, ovvero del fatturato dell’operatore economico per attività analoghe a quella oggetto del bando.

Per la collocazione tra avvalimento di garanzia o operativo è rilevante la **lettera della disciplina di gara**, secondo il recente insegnamento in base al quale “[...] se la *lex specialis* riferisce il fatturato specifico alla dimostrazione della capacità tecnica, e tale previsione non viene neppure contestata giudizialmente, l’avvalimento del requisito del fatturato specifico in servizi non è qualificabile come avvalimento c.d. di garanzia [...]” (CdS, Sez. V, 13/04/2022 n. 2784).

Altrettanto peculiare - e non poche controversie ha originato - è **l’avvalimento delle c.d. «esperienze pregresse» dell’ausiliaria**, fattispecie che pone l’interrogativo se quest’ultima debba eseguire direttamente le prestazioni oggetto del prestito. L’art. 89 co. 1 dispone che *“Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”.*

Il coinvolgimento dell’ausiliaria nell’esecuzione dell’appalto deve esserci solo se l’avvalimento abbia ad oggetto requisiti *“afferenti al possesso di particolari «titoli di studio e professionali» del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa. Tale regola si fonda sul presupposto della ritenuta infungibilità di prestazioni che, richiedendo la spendita di una specifica abilitazione, sono espressive di capacità non ‘trasferibili’ con la semplice messa a disposizione in cui consiste generalmente l’avvalimento”* (CdS, Sez. VI, 24/02/2022, n. 1308).

Sotto alcuni profili l’avvalimento è, invece, chiaro:

- è **consentito all’interno dei partecipanti ad un RTI** (art. 89 co. 1);
- è **consentito l’avvalimento di più ausiliarie** (art. 89 co. 6);

- è **vietato quello «a cascata»** (art. 89 co. 6);
- è **vietato nel caso di albo dei gestori ambientali** (art. 89 co. 10), come per altri specifici albi ritenuti strettamente connessi alla **capacità soggettiva dell'operatore economico**;
- **non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente**, ovvero che partecipino sia l'ausiliaria che l'ausiliata (art. 89 co. 7);
- è **vietato in caso di opere** per le quali sono necessari lavori o componenti di **notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica** (art. 89 co. 11).

E' verosimile che l'ampio ricorso all'istituto nel nuo-

vo corso degli appalti PNRR sarà foriero di controversie, non fosse altro perché, almeno nella pratica del nostro Paese l'avvalimento non è inteso come uno strumento pro-concorrenziale, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, ma più semplicemente come un mezzo per eludere i requisiti di partecipazione alla gara.

GEOPOLITICA



Figura
di Ettore Greco

A cura di

GREGGIO
AVVOCATI D'IMPRESA

La crisi ucraina allontana i Balcani dall'Unione

di Luca Veronese, Estratto da Il Sole 24 Ore, "ECONOMIA E POLITICA INTERNAZIONALE", p.11, 3 Luglio 2022

«I Balcani non sono un tema centrale oggi in Europa, di certo non lo sono stati a Bruxelles nei giorni scorsi», il presidente della Serbia, il conservatore Aleksandar Vucic, non nasconde l'amarezza per gli scarsi risultati ottenuti dai Paesi balcanici all'ultimo Consiglio europeo. Le aspettative erano alte: convincere la Bulgaria a togliere il veto per sbloccare i negoziati di adesione per Macedonia del Nord e Albania; rimuovere i visti per i cittadini del Kosovo; velocizzare i negoziati di adesione con la Serbia; sostenere il percorso del Montenegro; concedere lo status di candidato alla Bosnia-Erzegovina. Ma nessuna di queste richieste è stata accolta dai Ventisette. «L'Unione europea - dice Vucic - è in guerra contro la Russia e i leader europei accogliendo Ucraina e Moldavia hanno voluto lanciare un messaggio, ribadendo di essere schierati con Kiev nel conflitto. Non cerchiamo di nascondere, per Bruxelles l'unica preoccupazione in questo momento è l'Ucraina». La guerra scatenata dalla Russia in Ucraina è destinata ad avere ricadute profonde anche nella regione balcanica e già rischia di trasformare alcuni Paesi come Bosnia-Erzegovina o Kosovo nel prossimo terreno di scontro, indiretto, tra l'Occidente, la Russia e la Cina. «Onorare i nostri impegni nei confronti dei sei Paesi balcanici che aspirano all'adesione alla Ue - ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz - non è solo una questione di credibilità.

Oggi più che mai, la loro integrazione è anche nel nostro interesse strategico». A Berlino, come a Roma e a Parigi, i governi sono ben consapevoli dei legami politici e delle ingerenze della Russia di Vladimir Putin nella regione: soprattutto attraverso i legami con la Serbia e con i serbi di Bosnia. Così come è evidente il costante aumento degli investimenti e

dell'influenza economica della Cina, dal nord della Serbia fino al sud dell'Albania. Eppure nella Ue crescono i dubbi per un allargamento «tanto necessario quanto rischioso per i problemi e i conflitti che potremmo portarci in casa: la corruzione, l'instabilità politica, il rispetto dei diritti umani, senza contare le difficoltà economiche», spiega un funzionario Ue vicino ai negoziati di adesione con Belgrado. L'ultimo Paese a essere stato ammesso nella Ue è stata la Croazia nel 2013. Nel 2004 e nel 2007 l'Unione si era già aperta (non senza polemiche) ai Paesi baltici e ai Paesi estereuropei dell'ex blocco sovietico. «I continui contrasti con l'Ungheria di Viktor Orban - aggiunge il funzionario Ue - danno ragione a chi teme che l'Unione non abbia la forza di allargarsi a Paesi come la Serbia, che sostiene la Russia nella guerra, o come la Bosnia-Erzegovina, agitata dallo scontro tra gruppi etnici e religiosi». Alle perplessità di Bruxelles si aggiungono, nella peggiore tradizione balcanica, gli scontri tra i Paesi della regione che mescolano nazionalismo, religione e storia per alimentare il consenso e il potere in patria. L'ultimo riguarda il veto messo dalla Bulgaria, nell'ultimo Consiglio Ue, per bloccare i negoziati della Macedonia del Nord. E si è dovuti arrivare a una crisi di governo a Sofia e poi alla mediazione della Francia (ma a Skopje il compromesso sta facendo salire la tensione tra governo e opposizione) perché la Bulgaria accettasse un accordo che non rifiuta la storia, la lingua e l'identità culturali della confinante Macedonia del Nord. Mentre le relazioni tra Serbia e Kosovo, a oltre vent'anni dalla guerra, sono ancora agitate, il prossimo esame per la stabilità politica dei balcani sarà in Bosnia-Erzegovina con le elezioni che dovrebbero tenersi il 2 ottobre ma che la componente serba del

Paese, sostenuta dalla Russia, sta cercando di boicottare. «La pressione della Russia - spiega Srđan Majstorovic, presidente del Centro per le prospettive europee di Belgrado - è sempre più preoccupante e a Mosca non possono che rallegrarsi per ogni ritardo o indecisione della Ue nei confronti dei Paesi balcanici».

pante e a Mosca non possono che rallegrarsi per ogni ritardo o indecisione della Ue nei confronti dei Paesi balcanici».

CANDIDATURE E NODI DA SCIogliere

1 Serbia Tensioni con il Kosovo e legami con Mosca Il principale ostacolo all'ingresso della Serbia nella Ue sono i rapporti ancora tesi con il Kosovo. Candidata ufficiale all'adesione dal 2012, Belgrado sta negoziando ormai da oltre dieci anni con Bruxelles, che considera la normalizzazione delle relazioni con Pristina «una priorità e un requisito per l'adesione». Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la vicinanza con Mosca ha messo in difficoltà il presidente serbo Aleksandar Vucic (*nella foto*), che ha rifiutato di aderire alle sanzioni occidentali contro il regime di Vladimir Putin 2 Albania Il nodo è la riforma del sistema giudiziario L'Albania è forse il Paese balcanico da più tempo vicino all'ingresso nell'Unione europea. Tirana ha presentato domanda di adesione già nel 2009 e da giugno 2014 ha ottenuto lo status di candidato ufficiale. I colloqui di adesione sono iniziati nel 2020. «Gli albanesi aspettano da troppi anni ma continuano a volere l'Europa», ripete il premier Edi Rama (*nella foto*). Le principali richieste avanzate da Bruxelles riguardano il sistema giudiziario, la legge elettorale, i processi dei giudici corrotti e i diritti della minoranza greca nel Paese 3 macedonia del nord Il veto della Grecia e oggi della Bulgaria.

La Macedonia del Nord ha ottenuto lo status di candidato alla Ue già nel 2005 ed è oggi il primo Paese in lista d'attesa per un'adesione che trascinerrebbe anche quella dell'Albania e degli altri Paesi balcanici. Skopje è stata però bloccata dalla Grecia per una disputa sul nome Macedonia: per Atene infatti la "vera" Macedonia è la regione di Salonicco, che fa parte del territorio greco. Nei giorni scorsi è stata invece la Bulgaria a mettere il veto per una questione legata alla storia e alla lingua macedone 4 montenegro Sostegno completo nei negoziati Non ha dispute aperte con i Paesi confinanti. La sua politica estera è totalmente allineata a quella di Bruxelles e della Nato della quale fa parte dal 2017. Il Montenegro ha ufficialmente presentato domanda di adesione all'Unione europea nel 2008 e i negoziati di adesione sono iniziati nel 2012. Il Paese gode di un ampio sostegno tra i funzionari dei Ventisette, tanto che in molti ritengono possibile l'adesione entro il 2025. Per Podgorica gli ostacoli riguardano le politiche climatiche e la criminalità organizzata 5 bosnia-erzegovina Continuo conflitto tra le diverse etnie La Bosnia-Erzegovina è stata riconosciuta dall'Unione europea come potenziale candidato all'adesione già dal Consiglio europeo di Salonicco nel 2003. Ha poi presentato domanda di adesione nel 2016 dopo anni di riforme e impegni derivanti dagli accordi di pace di Dayton. A frenare il percorso della Bosnia-Erzegovina sono i contrasti interni tra le diverse componenti etniche e religiose e in particolare il boicottaggio delle istituzioni attuato dai leader serbo-bosniaci, legati alla Russia, che sembra puntare a destabilizzare il Paese 6 kosovo Un'indipendenza ancora discussa Nel 2008 il Kosovo si è proclamato indipendente dalla Serbia, ma ancora oggi è riconosciuto da soli 22 dei 27 Paesi della Ue: Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna non ne riconoscono l'autonomia. È questo il grande ostacolo verso l'adesione per Pristina che pure è candidata potenziale a far parte della Ue.

Persistono le tensioni con la Serbia. Il Parlamento Ue ha elogiato il Kosovo della presidente Vjosa Osmani Sadriu (*nella foto*) per «la stabilità politica e il forte impegno nel percorso avviato verso l'Europa»

Dal minor costo in assoluto ai compromessi con l'affidabilità

di Fabrizio Onida, Estratto da Il Sole 24 Ore, "COMMENTI", p.14, 5 Luglio 2022

Nonostante una certa vulgata giornalistica, il sovrapporsi delle incertezze da pandemia e dalla guerra in Ucraina non ha dato finora segnali forti di "deglobalizzazione" o "ri-nazionalizzazione" nell'economia mondiale, anche se sta suggerendo alle imprese una grande attenzione nel selezionare e coltivare le proprie reti di fornitura fuori dai confini nazionali. Guardando in retrospettiva nell'ultimo quarto di secolo, il crollo dell'Unione Sovietica (1991) e l'ingresso della Cina nella Wto (2001) avevano dato una fortissima accelerazione al ridisegno degli scambi di merci e servizi e degli investimenti diretti tra Paesi, prima che la crisi finanziaria 2008-09 originata negli Stati Uniti, e più di recente il sovrapporsi di pandemia e guerra in Ucraina, lasciassero segni pesanti sugli scenari della cosiddetta geopolitica. Negli ultimi anni abbiamo visto la Cina sostituire il Giappone come nodo centrale di fornitura in Asia, e al tempo stesso sostituire gli Stati Uniti come secondo polo (dopo la Germania) su cui sono impiegate le cosiddette catene globali del valore. Dalla Cina si irradiano crescentemente rapporti di interdipendenza con produzioni in Paesi dell'area asiatica come Corea del Sud, Vietnam, Thailandia, Filippine, Indonesia, Malesia e altri: un'area ben lontana dai primati di povertà su cui alla fine degli anni '60 scriveva il grande Nobel svedese Gunnar Myrdal. Oggi le stime più recenti dei principali osservatori economici, come il semestrale Economic Outlook dell'Ocse, sottolineano il rimbalzo vigoroso dell'economia mondiale dopo la crisi pandemica del 2020, e proiettano una crescita degli scambi internazionali mediamente pari a 1,5 volte la crescita del prodotto (Pil): una "elasticità" prossima ai valori storici dell'ultimo mezzo secolo.

Casi assai limitati di rientro delle produzioni verso i confini nazionali (*reshoring*, *on-shoring*) non hanno dunque inciso sulle tendenze di fondo verso il mantenimento e lo sviluppo delle reti globali di approvvigionamento. Ciò non toglie che ovunque nel mondo sviluppato le imprese collocate lungo la filiera produttiva stiano cercando di riformulare il proprio modello organizzativo in risposta ai colli di bottiglia nel traffico internazionale (soprattutto navale, con fortissimi rincari dei noli) e al verificarsi di interruzioni nei piani di produzione e consegne provocate da eventi naturali e da conflitti politico-militari. Le risposte del business ai cambiamenti nel quadro delle filiere produttive sono articolate e pervasive e quasi mai prevedono una integrale sostituzione di produzione nazionale a quella dei fornitori *offshore*. Le strategie di riposizionamento includono invece tipologie come le seguenti: a) una temporanea revisione verso l'alto dei livelli di scorte di magazzino in attesa che riprendano i ritmi di consegne dall'esterno; b) una diversificazione dei contratti di fornitura verso produttori esteri geograficamente meno lontani (*near-shoring*) e/o presumibilmente più sotto controllo (*friend-shoring*); c) a certe condizioni di fattibilità tecnologica, un maggior ricorso a forniture esterne di parti e componenti fabbricate su commessa da centri specializzati nella stampa digitale (*additive manufacturing*); d) "integrazione verticale" tramite progetti di investimento all'estero di tipo *resource seeking*, come nel caso degli investimenti minerari per l'estrazione di particolari materie prime richieste nella produzione in massa di componenti nelle fasi a monte della filiera produttiva (es. microprocessori, batterie per i veicoli elettrici).

Un testimone qualificato come il Ceo del gruppo danese Maersk, secondo al mondo nei trasporti su navi-container, in una intervista sul «Financial Times» del 19 luglio confermava: «Non abbiamo visto nostri clienti riportare produzioni in Europa, stanno invece allargandosi alla ricerca di fornitori nel mondo asiatico». Vi è comunque una mutata sensibilità nel ridisegnare le catene di fornitura a monte del processo produttivo: l'accento va spostandosi dalla ricerca del minor costo in assoluto a quella della maggiore garanzia di sicurezza e affidabilità. Contro una visione semplicistica del

re-shoring va ricordato che la decisione di affidarsi a uno più fornitori dall'estero comporta spesso un investimento ingente di risorse manageriali, mirate a trasferire "conoscenze tacite", *know-how* specializzato, cultura del prodotto, stile organizzativo: un investimento che non è pensabile vada spensieratamente dissipato in funzione della pura ricerca del minor costo reperibile altrove sul mercato. Ciò vale tanto più quanto più il prodotto-servizio su cui vive e si afferma l'azienda riflette l'accumulazione nel tempo di un vero patrimonio di competenze e di specializzazione tecnologica e commerciale.

Stagione di dilemmi politici, economici e istituzionali per la Ue

di Marco Buti, Estratto da Il Sole 24 Ore, "COMMENTI", p.15, 30 Giugno 2022

La crisi pandemica è stata politicamente molto difficile da gestire, sia a livello europeo che nazionale, ma non ha posto particolari dilemmi dal punto di vista della politica economica. Le politiche fiscali, monetarie e strutturali dovevano spingere tutte nella stessa direzione: verso l'espansione. Questo era il compito del nuovo strumento orizzontale di acquisto titoli (il Pepp) della Banca centrale europea, della sospensione del Patto di stabilità e crescita, del sostegno alle casse integrazioni nazionali attraverso il programma Sure e, infine, della creazione di Next Generation Eu (Ngeu). Anche prima della pandemia, non c'erano tensioni fra inflazione e crescita: nelle previsioni di autunno 2019, la Commissione europea prevedeva una crescita modesta all'1,4%, nel 2019 e 2020, in decelerazione rispetto al 2018, con un'inflazione all'1,4%, quindi sotto l'obiettivo del 2% della Bce. La strategia di transizione ecologica e digitale proposta dalla Commissione europea dava il quadro all'interno del quale orientare le scelte di riforma e investimento. Il combinato disposto delle misure monetarie e fiscali ha avuto un impatto favorevole sulla fiducia degli investitori anche prima del pagamento di un solo euro di Ngeu. La situazione è radicalmente cambiata con l'invasione russa dell'Ucraina. L'Unione europea deve far fronte oggi ad almeno tre dilemmi. 1 Gli equilibri macroeconomici: i rischi di stagflazione impediscono alla politica monetaria di sostenere la crescita senza rischiare di accentuare le pressioni inflazionistiche spinte dalla crisi energetica. La fine dei programmi di acquisti di titoli e la successiva annunciata normalizzazione dei tassi d'interesse devono mettere sotto controllo le aspettative d'inflazione evitando al contempo quei rischi di fram-


mentazione finanziaria che hanno caratterizzato la zona euro durante i lunghi anni della crisi finanziaria globale. A questo fine, la Bce ha annunciato la creazione di uno strumento specifico anti-spread.

In questo quadro, è necessario che le politiche fiscali nazionali puntino su investimenti che favoriscano la transizione energetica e sostengano i bassi redditi, evitando però uno stimolo di bilancio generalizzato che accentuerebbe le pressioni inflazionistiche. In particolare, i Paesi ad alto debito come l'Italia devono utilizzare al meglio le opportunità di Ngeu e mantenere uno stretto controllo sulle spese primarie correnti, come raccomandato dalla Commissione nel quadro del cosiddetto Semestre europeo. Quindi, l'estensione al 2023 della clausola di salvaguardia del Patto non significa l'assenza di vincoli per le politiche fiscali nazionali. Uno strumento fiscale centrale favorirebbe il coordinamento verticale fra politiche fiscali nazionali ed europee. 2 La sostenibilità nei suoi tre aspetti: fiscale, ambientale e sociale. I massicci investimenti per raggiungere gli obiettivi di Fit-for-55 e REPowerEU (rispettivamente 390 e 30 miliardi annuali fino al 2030) non devono condurre a ulteriori aumenti del rapporto debito pubblico/Pil che in Spagna, Italia e Francia è lievitato fra 13 e 17 punti dal 2019 al 2022, a fronte di un aumento di 9 punti in media nella zona euro. Al tempo stesso, diventa fondamentale tenere in considerazione gli effetti redistributivi nella transizione e nelle misure adottate. A fronte di estese politiche dei prezzi per ridurre l'impatto della crisi energetica, simulazioni della Commissione mostrano come sussidi mirati alle famiglie più bisognose siano superiori a misure generalizzate sui prezzi sia in termini di impatto sui consumi che di emissioni

di gas ad effetto serra. Il contributo del bilancio europeo attraverso il Dispositivo di ripresa e resilienza (Rrf) e REPowerEU contribuiranno ad attenuare questo dilemma: dopo l'approvazione delle proposte della Commissione da parte del Consiglio, potranno essere utilizzati i 220 miliardi di euro di prestiti ancora non richiesti, redistribuendo la parte non richiesta a quei Paesi che, come l'Italia, hanno già raggiunto il massimo dei prestiti di 6.8% del Pil; a questi si aggiungono 20 miliardi di trasferimenti dalla vendita di Ets dal fondo per la stabilizzazione del mercato e la possibilità di mobilitare oltre 50 miliardi ai fini della transizione energetica dai fondi strutturali e dello sviluppo rurale. 3 Il trade off fra efficienza e autonomia, quello forse più preoccupante nel medio-lungo termine: catene internazionali "lunghe" del valore conducono a guadagni di efficienza, permettendo di allocare i fattori di produzione rispettando i vantaggi comparati; tuttavia, come già l'esperienza della produzione di vaccini durante la pandemia ha mostrato, tali catene sono soggette a vulnerabilità tecniche e strategiche. Catene del valore più "corte" potrebbero assicurare maggiore sicurezza, ma al prezzo di perdite di efficienza, in taluni casi molto elevate, con un impatto negativo anche sulla transizione verde vista la dipendenza dai materiali non disponibili in Europa o nei Paesi amici. Come è stato notato, dato l'alto grado di compenetrazione dei sistemi produttivi, la segmentazione dell'economia mondiale assomiglierebbe più ad una "Brexit globale" che al ritorno alla guerra fredda. Mentre il "multilateralismo ingenuo" è stato messo in soffitta dal conflitto economico Cina-Stati Uniti già nel periodo della Presidenza Trump e ha ricevuto il colpo di grazia con la guerra di Putin, l'Europa deve continuare a opera-

re per mantenere aperti gli scambi internazionali. Il rifiuto di un giuoco a somma zero è l'obiettivo dell'autonomia strategica aperta proposta dalla Commissione. Le risposte per affrontare i tre dilemmi devono soddisfare quello che ho chiamato altrove il Test di compatibilità di Jean Monnet che abbraccia coerenza economica, coerenza istituzionale e coerenza politica nella risposta alla crisi. La prima passa per politiche fiscali prudenti nel breve termine, associate a una riforma delle regole fiscali europee che permettano di mettere gli alti debiti pubblici su una traiettoria discendente graduale, ma credibile e di migliorare la qualità della finanza pubblica. Un rapido accordo sul nuovo patto di stabilità e crescita avrebbe di per sé un impatto positivo sulla fiducia dei mercati.

La coerenza istituzionale richiede che siano sfruttate al meglio le opportunità di Ngeu e REPowerEU, anche per aprire la via a un dibattito sull'offerta centralizzata di beni pubblici europei nel campo dell'energia e della difesa. Infine, la coerenza politica impone di vagliare l'agenda domestica europea e nazionale alla luce delle priorità geopolitiche: i sondaggi dell'eurobarometro mostrano che le opinioni pubbliche nazionali hanno preferenze meno eterogenee dei governi rispettivi sul ruolo e i compiti globali dell'Europa. Abbassare il "tasso di sconto politico" è essenziale per scelte che soddisfino il Test di Jean Monnet, creando così le condizioni per attraversare di nuovo, come durante la pandemia, linee rosse che sembravano infrangibili. Capo di gabinetto del Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, già Direttore generale per gli Affari economici e finanziari della Commissione europea.



Nettuno
di Ettore Greco

A cura di

GREGGIO
AVVOCATI D'IMPRESA

In memoriam: un ricordo di Michael Crichton, a ottant'anni dalla nascita

di Claudio Mattia Serafin - Professore di Filosofia del Diritto ("Il diritto e i percorsi della cultura contemporanea" presso l'Università LUISS di Roma)

Celebrare un noto scrittore statunitense, scomparso nel 2008 a causa di un'improvvisa malattia, non è solo atto dovuto da parte della comunità letteraria, ma anche gesto in grado di evidenziare le grandi capacità di metodo e profetiche di Michael Crichton (nato nel 1942); tutte le sue opere sono edite in Italia da Garzanti, che di recente ha provveduto a pubblicare gli scritti giovanili dell'Autore (all'epoca redatti con lo pseudonimo di John Lange) e l'ideale seguito di *Andromeda*, romanzo a tema virologico (*sic!*) del 1969, che ha appunto compiuto cinquant'anni nel 2019.

Crichton è conosciuto anche dal pubblico di vasta scala, specie quello giovanile, grazie alla saga cinematografica, di origine spielberghiana, *Jurassic Park*, della quale è ora nei cinema il sesto e ultimo capitolo. Il fascino per il mistero e l'esaltazione per la sapienza dello scrittore rendono tali saghe realmente universali, onnicomprensive, nel senso che appassionano, e non poco, tanto i giovanissimi quanto i fruitori di tutte le età e di ogni fascia culturale e sociale.

La buona divulgazione narrativa, archeologica e via dicendo, infatti, non soffre mai di elitarismo ed è anche probabile che tenda a fornire un numero tutto sommato contenuto di stimoli e informazioni: sta poi al singolo decidere di approfondire, o soltanto di divertirsi.

I suoi romanzi erano particolarmente densi, con numerose idee scientifiche a sostegno delle tesi proposte (Crichton era un medico), particolarmente stimolanti per il lettore; ogni testo era ampiamente documentato, tramite nota introduttiva e infine

un'ampia bibliografia a corredo dei fatti illustrati.

Crichton incarnava lo scetticismo dell'uomo di scienza, tema molto interessante per chiunque si occupi di etica, filosofia morale o deontologia.

Si domanda più volte lo scrittore: il poter fare qualcosa comporta il conseguente dovere di compiere detto gesto?

Crichton era anche sceneggiatore, autore di racconti e di ottimi saggi divulgativi, come ad esempio *Casi di emergenza* e *Viaggi*, interessante documentazione di una crisi spirituale. L'Autore viaggiò intorno al mondo, visitando i luoghi e i continenti più disparati, non prima di aver attraversato momenti drastici per la propria identità, in cui confessa di essersi recato quotidianamente in libreria, spendendo quattrocento o cinquecento dollari in acquisti, pur di trovare un'area di suo specifico interesse: scienza, archeologia, arte, letteratura, Storia. Era evidentemente un uomo di scienza, più che un umanista, tanto che attirò l'attenzione dei commentatori, che pensarono bene di criticare l'impostazione dei suoi personaggi, considerati piatti. Avendo chi scrive formazione giuridica, e dunque tecnica, può osservare che non potrebbe essere diversamente, dal momento che chi ha compiuto studi scientifici, ha per propria deformazione l'inclinazione a osservare il mondo attraverso categorie ben precise, affidandosi in minor misura alle pur nobili capacità percettive dell'essere umano. Sciocco è affermare poi che l'Autore non fosse incline a trattare la letteratura in senso alto, dal momento che è stato uno di coloro che hanno ben riletto il mito anglosassone di Beowulf, attraverso lo pseudo-manoscritto *Mangiatori di morte*. Inoltre, uno dei personaggi de *Il mondo perduto* (richiamo a Conan Doyle) si chiama Lewis

Dodgson, pastiche del nome intero del Lewis Carroll a tutti noto. Si muoveva per brillanti rimandi, più che per trovate a tutto tondo, il che lo rende simpatico, umano e, a sua volta, innovativo.

L'eredità dell'Autore è oggi curata in patria dalla Crichton Sun, mentre le sue avventure tecnologi-

che, spesso ai confini con fantascienza e spiritualità, continueranno a stordire felicemente i lettori, spesso colti impreparati dalla meraviglia dei paesaggi, dalle atmosfere stranianti, da concetti e situazioni che ancora oggi destano stupore e incredulità; buona lettura.

Solo la bellezza salverà il mondo

*La poesia è molto più che un insieme di parole. È emozioni, è vita, è amore.
Le parole racchiudono dei sogni, e la poesia li dischiude. Ma solo a chi vuole sognare. E vivere.*

“Non frequentare coloro che sono innamorati a metà.
Non essere l'amico di coloro che sono amici a metà.
Non leggere coloro che sono ispirati a metà.
Non vivere la vita a metà.
Non scegliere le soluzioni a metà. Non fermarti a metà della verità.
Non sognare a metà.
Non aggrapparti a metà di una speranza.
Se taci, conserva il silenzio sino alla fine, e se ti esprimi, esprimiti pure sino in fondo.
Non scegliere il silenzio per parlare, né la parola per essere silenzioso... Se sei soddisfatto, esprimi pienamente la tua soddisfazione, e non fingere di essere soddisfatto a metà... e se rifiuti, esprimi pienamente il tuo rifiuto, giacché rifiutare a metà è accettare... Vivere a metà, è vivere una vita che tu non hai vissuta... Parlare a metà e non dire tutto quello che vorresti esprimere... Sorridere a metà, è rinviare il tuo sorriso, amare a metà, è non raggiungere il tuo amore, essere amico a metà, è non conoscere l'amicizia. Vivere a metà, è ciò che ti rende estraneo a coloro che ti sono più vicini, e renderli estranei a te... La metà, delle cose. È finire e non finire, lavorare e non lavorare, è essere presente e...assente.
Quando fai le cose a metà, sei tu quando non sei te stesso, giacché non hai saputo chi eri.
È non sapere chi sei...
Chi ami non è l'altra tua metà... sei tu stesso in un altro luogo, nello stesso momento.
Bere a metà non placherà, mangiare non sazierà la tua fame... Una strada percorsa a metà non ti porterà da nessuna parte e un'idea espressa a metà non darà nessun risultato... vivere a metà.
È essere nell'incapacità e tu non sei affatto incapace... Perché tu non sei la metà di un essere umano.
Tu sei un essere umano...
Tu sei stato creato per vivere pienamente la vita, non per viverla a metà”

Kahil Gibran

“È assurdo
dice la ragione
È quel che è
dice l'amore.
È infelicità
dice il calcolo
Non è altro che dolore
dice la paura.
È vano
dice il giudizio
È quel che è
dice l'amore.
È ridicolo
dice l'orgoglio

È avventato
dice la prudenza
È impossibile
dice l'esperienza
È quel che è
dice l'amore."

Erich Fried

"Il vuoto di lunghi anni di distanza
Il vuoto di lunghi anni di distanza
può un attimo colmare,
poiché l'assenza del mago non rompe
l'incantesimo.
Ceneri di mill'anni
scoperte dalla mano
che le nutriva quand'erano fuoco,
arderanno di nuovo, e intenderanno"

Emily Dickinson

"Voglio, avrò —
se non qui,
in altro luogo che ancora non so.
Niente ho perduto.
Tutto sarò."

Fernando Pessoa

Le paure sono tigri di carta

Amelia Earhart (1897-1937, prima aviatrice americana)

Ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. Fallirò ancora. Fallirò meglio.

Samuel Beckett (1906-1989, drammaturgo irlandese)

*Oggi non è che un giorno qualunque di tutti quelli che verranno. Ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni
che verranno può dipendere da quello che farai tu oggi.*

Ernest Hemingway (1899-1961, scrittore americano)

Chi non spera l'insperabile non lo scoprirà.

Eraclito (VI-V secolo a.C., filosofo greco)

La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza.

Pier Paolo Pasolini (1922-1975, poeta e regista italiano)

Un ringraziamento a



Marco Greggio

Avvocato in Padova, specializzato in diritto societario e della crisi d'impresa



Alessandro Vianello

Commercialista e consulente aziendale in Venezia, esperto in ristrutturazioni aziendali, gestione e direzione d'impresa



Beatrice Maschietto

Avvocato in Verona



Dario Ceccato

Consulente del lavoro in Padova (Ceccato Tormen & Partners)



Alex Pezzoli

Founder e CIO di Brightside Capital



Elisa Boscaro

Consulente del lavoro in Padova (Ceccato Tormen & Partners)



Paolo Tormen

Consulente del lavoro in Padova (Ceccato Tormen & Partners)



Claudio Mattia Serafin

Professore di Filosofia del Diritto ("Il diritto e i percorsi della cultura contemporanea") presso l'Università LUISS di Roma



Andrea Barbera

Dottore commercialista e revisore contabile in Padova

Torso
di Ettore Greco

